



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

909<sup>a</sup> seduta pubblica

giovedì 16 novembre 2017

Presidenza del presidente Grasso

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	53
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	55

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5
SANTANGELO (M5S).....	5

Verifiche del numero legale

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....6

## DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2942) *Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (Relazione orale)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie:*

PRESIDENTE.....	6, 7
FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento.....	6, 7
ENDRIZZI (M5S).....	6, 7

## SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....	8
AIROLA (M5S).....	8

## DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	8
BENCINI (Misto-Idv).....	8
DIVINA (LN-Aut).....	9
MALAN (FI-PdL XVII).....	12
CERONI (FI-PdL XVII).....	13
BARANI (ALA-SCCLP).....	14
TONINI (PD).....	16

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	17
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	19
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze.....	18
BOTTICI (M5S).....	18
BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)).....	20
COMAROLI (LN-Aut).....	22
LANGELLA (ALA-SCCLP).....	24

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	25
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia:

URAS (Misto-Misto-CP-S).....	26
RICCHIUTI (Art.1-MDP).....	27
MAURO GIOVANNI (GAL (DI, GS, PpI, RI)).....	30
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	32
VICARI (AP-CpE-NCD).....	33
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL).....	36
ENDRIZZI (M5S).....	39

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	41
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	48
AZZOLLINI (FI-PdL XVII).....	41
SANTINI (PD).....	43
SACCONI (AP-CpE-NCD).....	45
TONINI (PD).....	46
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze.....	47

Votazione nominale con appello.....48

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017.....50

ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 2942

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Emendamento 1.900 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione ....	53	Trasmissione di atti .....	59
Articolo 1 del disegno di legge di conversione .....	53	<b>AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	
<i>ALLEGATO B</i>		Trasmissione di atti .....	59
<b>SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> ....	55	<b>AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI</b>	
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	55	Trasmissione di relazioni di analisi di impatto della regolamentazione .....	60
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>CORTE DEI CONTI</b>	
Trasmissione di documenti .....	55	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	60
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Trasmissione di documentazione.....	60
Annunzio di presentazione .....	56	<b>PETIZIONI</b>	
Nuova assegnazione .....	56	Annunzio .....	61
<b>GOVERNO</b>		<b>MOZIONI E INTERROGAZIONI</b>	
Trasmissione di atti per il parere.....	57	Apposizione di nuove firme ad interrogazioni .....	62
Trasmissione di atti.....	58	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .....	62
<b>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>		Mozioni .....	64
Trasmissione di atti.....	58	Interrogazioni .....	66
<b>AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO</b>		Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento .....	71
		Interrogazioni da svolgere in Commissione .....	94
		<i>AVVISO DI RETTIFICA</i> .....	95
		<i>ANNESI</i> .....	97



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).

Si dia lettura del processo verbale.

*VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

### Sul processo verbale

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (Relazione orale) (ore 9,39)**

### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2942.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione e, con riferimento all'articolo aggiuntivo in materia di concessioni autostradali, reca una correzione di tipo contabile e chiarisce la procedura per la stipula degli atti convenzionali.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo conferma che, oltre alla modifica indicata dal Ministro, non siano state apportate ulteriori correzioni su altre parti del testo.

PRESIDENTE. Chiedo al ministro Finocchiaro se intende rispondere o se sia preferibile attendere il parere della Commissione bilancio.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, sarà la Commissione bilancio a verificare le ultime correzioni apportate e a sottoporle all'Aula come condizione.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, è stata rilevata una incongruenza in un emendamento riguardo il pagamento degli straordinari delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Da questo punto di vista vorrei avere conferma che sia stata recepita la necessità di intervenire o no su quel testo. Per un errore, probabilmente dettato dalla fretta, il Corpo dei vigili del fuoco risultava escluso dalla possibilità del pagamento degli straordinari.

Ora, dal momento che per questa soluzione era indicata la possibilità di attingere ai fondi per le assunzioni, il Movimento 5 Stelle non ha nulla da eccepire sul fatto d'intervenire in senso equitativo ed evitare disparità di trattamento. Chiedo conferma del fatto che la modifica sia stata inserita nel maxi-emendamento.

Nell'annunciare, per questo aspetto, la nostra non contrarietà, chiedo al Governo di voler considerare la possibilità di anticipare le assunzioni previste negli anni a venire, per garantire un maggiore contingente, previsto in legge di bilancio, passando dalle cinquanta unità indicate a un numero più consistente, che potrebbe essere 169, se non 200, come propone il Movimento 5 Stelle.

Da questo punto di vista, sollecitiamo il Governo a voler assumere un impegno per rimediare a una tale distorsione.

PRESIDENTE. Chiedo al ministro Finocchiaro se vuole intervenire o se sia preferibile attendere il parere della Commissione bilancio per approfondire eventualmente il tema.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, aspettiamo il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,03).*

### **Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia finanziaria.

Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti un'ora e quaranta minuti, sulla base di specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno, poi, le dichiarazioni di voto. La chiama avrà inizio intorno alle ore 13.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì preso atto dell'andamento dei lavori in 5ª Commissione sul disegno di legge di bilancio; si è pertanto convenuto che l'esame del provvedimento in Aula avrà inizio lunedì 27 novembre, alle ore 16,30. Pertanto la prossima settimana l'Assemblea non terrà seduta.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere all'Ufficio di Presidenza, a lei e a chi l'affianca di rendere noto un dato ai cittadini italiani. È un'operazione che si può compiere utilizzando un semplice *computer*, ma è giusto che venga fatta in questa sede istituzionale, in questa Alta Camera che è il Senato. I cittadini italiani dovrebbero essere informati di quante fiducie sono state poste su disegni di legge durante il Governo Renzi e il Governo Gentiloni e quanti, invece, disegni di legge di origine parlamentare sono stati votati.

È un quadro - a mio avviso - importante per far capire agli italiani come sta lavorando - oppure non sta lavorando - questo Parlamento. Se questo dato venisse comunicato ufficialmente dalla Presidenza durante una delle prossime sedute, il popolo italiano ringrazierebbe. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia (ore 10,04)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, non mi aspettavo di essere chiamata subito a intervenire e, quindi, non ho molto da disquisire in materia.

Mi interessa però sottolineare il fatto che il decreto-legge fiscale è diventato molto più ampio rispetto al testo originario: sono state inserite al suo interno molte disposizioni, forse anche insperate, e questo mi fa piacere.

Mi piace anche sottolineare il fatto che nel decreto-legge è stata inserita parte del disegno di legge che riguarda l'uso farmacologico della *cannabis*. Sia io che il senatore Maurizio Romani facevamo parte dell'intergruppo che ha contribuito alla stesura del disegno di legge per l'uso dei cannabinoidi. Mi fa quindi piacere che tale misura, una volta votata alla Camera, dal momento che probabilmente non ci sarebbe stato tempo a fine legislatura per votarla anche in Senato, sia stata inserita all'interno del decreto legge. È una misura molto importante per i pazienti che hanno necessità di questo tipo di cure. Mi fa altresì piacere che sia stato implementato o comunque rifinanziato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sappiamo che l'Italia è un Paese fondato sulla piccola e media impresa; conseguentemente esse hanno bisogno di sostegno per poter andare avanti.

Un'altra misura che ritengo positiva, anche se è stata già in qualche modo contestata, concerne il lavoro autonomo, settore nel quale si è stabilito un equo compenso per i lavoratori autonomi delle varie categorie, tra cui c'è anche la categoria dei liberi professionisti infermieri, alla quale appartengo. C'è probabilmente da rivedere qualcosa in quell'ambito, mi fa però piacere che sia stato inserito all'interno del decreto fiscale. Anche in tal caso infatti si trattava di un disegno di legge in discussione in Commissione lavoro, previdenza sociale; mancando però pochi mesi alla fine della legislatura, non saremmo stati in grado di portarlo all'esame dell'Assemblea e votarlo.

Per una serie di molteplici e valide ragioni all'interno di questo decreto-legge fiscale, come ce ne sono probabilmente altrettante da correggere e migliorare, come Gruppo Italia dei valori, voteremo positivamente la fiducia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, stiamo discutendo di un decreto-legge collegato al bilancio. Abbiamo ascoltato delle esuberanti esternazioni da parte di Padoan e del *premier* Gentiloni Silveri, che non trovano alcun tipo di giustificazione se una persona, mediamente accorta, approfondisce effettivamente i numeri, i dati e la situazione economica italiana. Qualche dubbio l'Europa se lo pone; tra ieri e oggi abbiamo letto le dichiarazioni del vice presidente della Commissione europea Katainen, che, ermetico, ha detto che tutti vedono che l'Italia non migliora. Questo è il dato di chi deve certificare, alla fine, i bilanci del nostro Paese. Si ricorda che avremmo dovuto effettuare, come impegno comunitario previsto, una riduzione di *deficit* strutturale allo 0,6 per cento; il Governo già afferma che il prossimo anno non potrà essere migliore dello 0,3 per cento. Siamo esattamente alla metà degli impegni che ci eravamo presi con l'Europa, al punto che, secondo quanto affermato ancora dalla Commissione europea, invierà a Roma una lettera per ribadire la necessità di rispettare tutti gli impegni presi con Bruxelles.

L'Europa ci dà anche una piccola mano e una piccola attenzione, decidendo che il giudizio nei nostri confronti verrà rinviato a quando si conosceranno le cifre definitive del 2017. Ricordiamo che questo nei confronti della maggioranza e del Governo non è altro che un atto di cortesia perché con esso l'Europa afferma di non voler entrare a gamba tesa e influenzare le prossime elezioni. C'è scritto infatti tra le righe che un intervento sanzionatorio dell'Europa in questo momento non farebbe altro che favorire i partiti euroscettici. Ricordiamo che noi, come Lega Nord, ci iscriviamo nei partiti euroscettici nei confronti di questo tipo di Europa. Sappiamo che non siamo molto amati o stimati da parte degli euroburocrati per cui un po' di aiuto ve lo stanno dando, loro malgrado.

Andiamo a vedere come si comportano. Noi esultiamo perché si sta leggermente crescendo, dell'1,8 per cento. Dovremmo, però, confrontarci con il dato di crescita medio europeo. Ebbene, vediamo che Paesi come Polonia, Repubblica Ceca, Lettonia e Romania crescono dal 5 all'8,6 per cento; persino Bulgaria e Cipro crescono del 4 per cento. È stato fatto un paragone ciclistico che è abbastanza simpatico secondo il quale l'Italia sta uscendo e aggregandosi al *peloton*: si tratta di un termine ciclistico che significa gruppo. Ebbene, quando un ciclista buca, cade o quant'altro deve affannarsi non per raggiungere la vetta della corsa ma almeno per agganciarsi al gruppo. Bene, noi stiamo faticando per arrivare alla media europea dalla quale siamo ancora lontani. Infatti, essendo noi venticinquesimi su ventotto, non credo ci sia molto da esultare, anzi c'è da recriminare per non avere sfruttato momenti favorevoli che avrebbero potuto portarci in una situazione diversa.

Vi inviterei a leggere una prefazione che ha scritto il professor Baldassarri, che oltre ad essere nostro ex collega è stato anche Vice Ministro dell'economia, che riporta dati drammatici. In premessa, se non ci fosse stato l'intervento di Draghi e della BCE con l'operazione del *quantitative easing*, noi ci troveremmo in situazioni drammatiche. Nulla è stato fatto per migliorare la situazione interna dei conti e dell'economia italiana. Baldassarri scientificamente dice che senza l'intervento della BCE oggi il debito italiano avrebbe sfiorato il 150 per cento. Non è bella da leggere, ma bisogna prendere atto di questa infelice realtà. Abbiamo appreso, per esempio, che a forza di stimoli della Commissione, tra i Comuni colpiti dalle calamità pubbliche, oltre ai pochi Comuni fiorentini, o meglio toscani, sono stati fatti rientrare anche i Comuni colpiti dagli ultimi terremoti. A tale proposito vorrei aggiungere che qualche giorno fa abbiamo letto le dichiarazioni del *premier* Gentiloni Silveri che diceva che aiuteremo immediatamente le popolazioni di Iran e Iraq colpite dal terremoto. Non è una brutta cosa aiutare persone e Paesi colpiti dai terremoti ma noi ci chiediamo se il *premier* Gentiloni Silveri si renda conto delle condizioni in cui sono i nostri terremotati di Abruzzo, Marche, Umbria e dell'alto Lazio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Qui non si parla di interventi perché ci sono ancora le macerie, non case o edifici messi in sicurezza. Altro che nuove abitazioni, abbiamo popolazioni che stanno rischiando di passare il secondo inverno in condizioni deprecabili! Presidente Gentiloni Silveri, lei è lì *in primis* per risolvere i problemi degli italiani; *in primis* i problemi degli italiani.

Direi che la conclusione che se ne trae è che il decreto-legge è pasticciato. Perché, infatti, inserire in un decreto fiscale delle norme che non c'entrano niente? Parlo delle norme sulla difesa con le quali si modificano la durata delle cariche dei Capi di Stato maggiore di Esercito, Marina, Aviazione e del Comandante generale dei Carabinieri? Poca cosa, se vogliamo, dato che si passa da due a tre anni, ma è arrivata alla fine del suo *iter* la discussione Libro bianco della difesa nel quale sono inserite tutte queste disposizioni in modo organico nella rivisitazione della normativa sulla difesa. Perché esportarle in un testo fiscale che non c'entra assolutamente niente?

Inoltre, gli italiani non vanno presi in giro. Per quanto riguarda Alitalia, già nel 2008 Prodi ci aveva raccontato un po' di storielle.

Prestiamo 300 milioni ad Alitalia per uscire da una crisi momentanea (tanto saranno rimborsabili). Quei 300 milioni ormai sono andati e nessuno potrà più pensare di incamerare quella cifra. Del resto, una società che fa debiti e non utili, che non è in grado di pagare i propri fornitori, come può rimborsare un debito contratto con lo Stato, il quale bonariamente - si sa - si mette sempre alla fine dell'elenco dei creditori? Si stabilisce allora di dare un ulteriore prestito di 600 milioni, che Alitalia avrebbe dovuto restituire adesso, a novembre, ma ovviamente Alitalia non è in grado di restituire assolutamente nulla: continua ad accumulare debiti e non facciamo altro che spostare al 2018 questo impossibile rimborso. Nel frattempo, però, Alitalia è ancora con le casse vuote e allora stanziamo altri 300 milioni, ma del resto questi verranno erogati o stanziati senza che vi sia una variazione di bilancio. Ci si può domandare come mai, ma perché non è necessario in quanto non comporta fabbisogno, in quanto la spesa sarà rimborsata nello stesso anno (saranno erogati nel 2018 ed entro il 2018 dovranno rimborsarli). Diciamocelo francamente: se l'Alitalia è una struttura-società decotta, perché continuiamo a raccontare le storielle? Ormai non ci crede più nessuno. Ogni tanto agli italiani si dica in quali situazioni ci troviamo e tutti si rimbotcheranno le maniche e faranno la propria parte, ma non continuiamo con le falsità, non continuiamo a raccontare bugie.

I termini indubbiamente hanno un significato. Quando noi leggiamo, almeno dai titoli del testo, che verrà sterilizzata l'IVA, tutti respiriamo, perché «sterilizzazione» è un termine che tranquillizza, ma se andiamo a verificare vediamo che l'IVA più bassa, quella al 10 per cento, chiamata anche IVA agevolata perché tocca i beni di largo consumo, cioè tutto il consumo della fascia medio-bassa della popolazione, passerà dal 10 attuale all'11,14 per cento. Il Governo dice di se stesso: «Siamo stati bravi, perché avremmo potuto aumentarla fino all'11,50 per cento». Ma scusate - mi rivolgo al Governo, ai Ministri - si sta provando a livello italiano, meglio ancora su stimolo europeo, a far partire un po' di inflazione perché questo incrementerebbe consumi e farebbe ripartire l'economia; sappiamo che l'unico strumento che deprimerebbe e bloccherebbe i consumi è proprio l'IVA e qual è il provvedimento cui il Governo mette mano per fare un po' di cassa? È proprio quello sull'IVA sui prodotti di largo consumo, che tocca la fascia più larga della popolazione italiana.

In conclusione, signor Presidente, vorrei toccare rapidamente il tema della SIAE. Erano anni che proponevamo provvedimenti, sempre bocciati in

quest'Aula, sostenendo che la SIAE non lascia nulla a editori ed autori: mangia il 90 per cento di quello che incamera, quindi ben vengano le liberalizzazioni delle raccolte. Ma queste cose sarebbero state da farsi in tempo passato.

Quanto alla *golden power*, tuteliamo i nostri interessi, come stanno facendo tutti. L'ultimo caso che ricorderemo facilmente è la questione francese dei cantieri navali: la coreana STX esce, propone a Fincantieri di acquistare, Fincantieri acquista, interviene il Governo francese di Macron opponendo un no assoluto e decide assolutamente di nazionalizzare i cantieri di Saint-Nazaire. Questo per dire che si tutela l'interesse strategico dello Stato, in questo caso quello francese: tutti fanno i propri interessi e probabilmente l'Italia è l'ultima a farlo.

A proposito della tutela dei nostri interessi, pensiamo ad esempio alle quote di immigrati: nessun Paese europeo rispetta le direttive europee. Forse dovremmo imparare anche noi, o meglio dovrebbe imparare anche il nostro Governo, a proteggere un po' di più gli interessi degli italiani.

A questo punto, norme pasticciate, norme aliene come quelle sulla difesa, aumento dell'IVA che è molto preoccupante, dati allarmanti (e l'Europa ce lo continua a ricordare). Diciamola tutta: non poter apportare una minima modifica - perché qui non si può neanche discutere, in quanto ormai c'è la fiducia facile su tutti i provvedimenti - è un esproprio effettivo delle funzioni legislative del Parlamento da parte di un Governo, che poi dimostra anche una grande incapacità di uscire dalle situazioni di crisi.

A queste condizioni, la Lega Nord non può dare la propria fiducia a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in sede di discussione generale avevo chiesto al Governo di riconsiderare l'emendamento 13.0.7, poi diventato l'articolo 13-*bis*, che regala più di 5 miliardi a una partecipata per la gestione dell'autostrada del Brennero. Questa autostrada, fin dalla sua inaugurazione negli anni Sessanta, è in mano alla stessa società, una società in gran parte pubblica. Ci sono norme europee che prevedrebbero di indire gare per affidare il rinnovo di una concessione autostradale, tanto che nel 2011 il governo Berlusconi, con il ministro Matteoli, lo aveva fatto. La gara prevedeva una serie di condizioni iniziali, rispetto alle quali i partecipanti alla gara sarebbero potuti intervenire proponendone di migliori, ad esempio a livello di pedaggi (per gli automobilisti ciò avrebbe significato pagare di meno), a livello di interventi per il rinnovo di strutture e per la riduzione del numero di anni della concessione. Il Governo Renzi-Gentiloni Silveri, anziché fare gli interessi dei cittadini indicando una gara, ha aspettato questi tre anni senza fare le gare per poi regalare per trent'anni la suddetta concessione, oltre ai tre di proroga di fatto, perché non è stata indetta la gara (quindi un totale di trentatré anni), a una nuova società, guarda caso una società partecipata, proprio quel genere di società su cui il Governo avrebbe detto di voler fare un taglio, un drastico disboscamento. Forse è stata eliminata qualche partecipata che costava 20.000 o 30.000 euro e magari, in molti casi,



rendeva anche servizi ai cittadini e poi se ne fa una nuova per incamerare la bellezza di 11 miliardi di incassi, dei quali oltre 5 di margine operativo lordo, sostanzialmente di profitto. Sono 5,5 miliardi che in gran parte potevano essere recuperati allo Stato, ovvero al contribuente-utente, sotto forma di diminuzione dei pedaggi e attraverso una gara, ma il Governo, che si è sempre vantato di voler far le gare, sta cercando tutti i trucchi per non farle.

Leggo sui giornali del tentativo di regalare una ventina di miliardi ad Autostrade per l'Italia, un regalo puro, perché troverebbero giustificazione nella costruzione di un'infrastruttura che si doveva fare già nel 2002, secondo la società Autostrade, e che costa 4 miliardi. Questo è veramente un fatto scandaloso ed è di gran lunga la misura più imponente dal punto di vista finanziario dell'intero provvedimento.

Il Governo lo ha confermato nel maxiemendamento. Solo questo sarebbe motivo ampiamente sufficiente per votare contro la fiducia, ma soprattutto per esprimere un giudizio estremamente negativo sulla politica del Governo, che centellina i soldi per terremotati, alluvionati, popolazioni e territori colpiti dagli incendi e poi trova 5,5 miliardi da dare a una partecipata da sempre dominata dal partito dell'SVP, ai cui rappresentanti faccio i complimenti perché hanno indubbiamente fatto gli interessi del loro partito e anche in parte della loro popolazione ma a danno di tutti gli italiani e del sistema economico italiano. (*Applausi delle senatrici Fucksia e Rizzotti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lei sa molto bene che l'Italia centrale è stata colpita lo scorso anno da un grave terremoto. Lei stesso si è recato più volte nei luoghi del disastro. Tale calamità ha determinato una vera e propria emergenza abitativa. Sono state richieste 3.702 abitazioni, 1.843 solo dalla Regione Marche. A oggi, per l'emergenza abitativa nelle Marche, ne sono state consegnate 287.

Qualche cittadino ha provveduto in proprio a realizzare una costruzione per la propria esigenza abitativa, perché ha visto come una forzatura il portarsi lungo la costa.

Ora il Governo, per far fronte a questa situazione, ha previsto nel provvedimento un articolo 8-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 stabilendo che per gli interventi di realizzazione di immobili eseguiti nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 in assenza di titolo abitativo e per impellenti esigenze abitative dei proprietari, questi ultimi possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. L'autorizzazione - anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che reca «ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria» (vi è cioè una deroga all'ordine di rimettere in pristino o di pagare una sanzione) - viene data previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco, nonché nel rispetto delle leggi regionali.

C'è un errore nella formulazione dell'emendamento e mi sono battuto in Commissione per far capire al rappresentante del Governo, il vice ministro Morando, che la deroga deve essere generalizzata. Nel momento in cui

non vi sono la compatibilità paesaggistica o il parere favorevole del parco oppure la costruzione non rispetta le leggi regionali, siamo al punto di partenza. Quest'emendamento serviva per risolvere un caso, che è diventato emblematico e ci ha reso un po' ridicoli, avendo riguardato una modesta casetta. La deroga va estesa a tutte le norme, altrimenti, se la estendiamo solo all'ordine di rimessione in pristino o di versamento d'indennità pecuniaria non risolviamo il problema. La deroga, siccome si trattava di un'autorizzazione provvisoria, bisognava farla a tutte le leggi: concederla provvisoriamente avrebbe permesso di risolvere un problema, poi, appena risolto il problema e ricostruita l'abitazione, si sarebbe demolito tutto. Senza la deroga a tutto, invece, quella costruzione rimarrà comunque abusiva sul momento. Avrei quindi spostato questa deroga all'inizio, dicendo che si sarebbe agito in deroga a tutte le norme vigenti, trattandosi di una soluzione emergenziale.

Credo che adesso sia troppo tardi per risolvere questo problema. Magari bisognerà presentare un emendamento alla legge di stabilità, che corregga questo aspetto: la deroga serve cioè per ogni legge riferita alle costruzioni realizzate per far fronte alle esigenze abitative nelle Marche e anche nelle Regioni contermini. (*Applausi del senatore Malan*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, mi rifaccio all'intervento che ha già avuto modo di svolgere ieri in discussione generale il senatore Milo, membro della Commissione bilancio; la dichiarazione di voto sarà svolta da un altro senatore campano, che è anche Vice presidente della stessa Commissione, il senatore Langella.

A me, signor Presidente, preme sottolineare un fatto: in Commissione si è lavorato molto e bene, anche fino a tarda ora. Ho visto, fra l'altro, la partecipazione di molti colleghi di tutti i Gruppi, che non erano membri della Commissione, la quale quindi è stata molto partecipata. La questione di fiducia posta è dovuta a una mera necessità, perché sappiamo tutti che il decreto-legge fiscale dev'essere convertito e dobbiamo ancora mandarlo ai colleghi della Camera che, se dovessero apportarvi modifiche, ce lo dovrebbero rimandare a noi che, come abbiamo visto poc'anzi durante la Conferenza dei Capigruppo, abbiamo già un calendario forzato per la legge di stabilità e di bilancio. Già da oggi pomeriggio, subito dopo questa seduta, la Commissione bilancio si riunirà e il presidente Tonini ha stilato un calendario che è un *tour de force*: la prossima settimana dobbiamo riunirci tutti i giorni per discutere gli oltre settecento emendamenti che sono stati segnalati e presentati.

La cosa importante che mi preme sottolineare e che, ovviamente, ci soddisfa tantissimo, è che è un decreto-legge fiscale del quale, in piccola parte, siamo stati protagonisti su alcune questioni importanti; e ne andiamo fieri. Soprattutto perché all'articolo 1, dove si parla (tra le altre cose) della famosa rottamazione delle cartelle, possiamo affermare che, praticamente, tra il testo del decreto e gli emendamenti approvati sono stati riportati pedissequamente i concetti da noi proposti già lo scorso anno sempre sul decreto fiscale. L'anno scorso non siamo stati ascoltati, quest'anno siamo stati ascol-

tati. È stata ampliata la platea. Sono state traslate le date e, come noi avevamo previsto, gli incassi sono stati superiori a quelli previsti dal Governo. Quindi, come Gruppo, in maniera silente abbiamo lavorato e abbiamo impedito e denunciato un tentativo da parte di spezzoni della maggioranza attraverso un emendamento del relatore, avallato dal ministro Padoan e dal vice ministro Casero, ma non dal vice ministro Morando, che ieri, giustamente, il collega Milo ha ringraziato. Ringraziamento al quale, da Capogruppo, mi unisco. Costoro volevano introdurre un folle meccanismo di finanziamento delle agenzie fiscali a provvigione sull'incassato; oltre all'ennesimo tentativo di parasanatoria dei dirigenti decaduti e altre amenità, come avrebbe detto il senatore D'Anna.

Con il nostro decisivo intervento e la collaborazione di tutti i senatori del Gruppo ALA, in Commissione abbiamo aperto gli occhi anche agli altri componenti dello stesso Governo e della maggioranza, e l'emendamento, che era stato presentato come blindato, è stato ritirato in poche ore. Questa è stata la nostra funzione, quella di un Gruppo che lavora senza scranni e senza seggiole; come ha detto ora il senatore Verdini, siamo 14 Ministri senza portafoglio.

C'è, poi, un altro punto del quale noi riteniamo di andare fieri e orgogliosi. Ieri il senatore Milo ha avuto modo di dire come Ischia abbia ottenuto un grosso riconoscimento grazie al nostro Gruppo e come noi potremmo andare a testa alta a Ischia e dire che abbiamo fatto il nostro dovere, cosa che non hanno fatto altri Gruppi e cosa, soprattutto, che non ha fatto la Regione Campania.

Ebbene, oggi su «Il Mattino» c'è scritto: grazie al governatore De Luca; ma a noi dal presidente della Regione Campania De Luca non è pervenuto nulla. Egli non ha fatto alcuna pressione: autonomamente, i senatori campani del Gruppo ALA hanno sensibilizzato tutto il Gruppo, cosa che ci ha permesso di presentare emendamenti che il Governo ha accettato. Per questo abbiamo ringraziato il vice ministro Morando e la ministra Finocchiaro.

Essi ci hanno ringraziato di avere impedito al Governo di fare una figuraccia ma soprattutto di far sì che i terremotati di Ischia fossero trattati diversamente da tutti gli altri terremotati. Noi siamo riusciti a impedire questo *gap* mentre De Luca - se non tramite lo Spirito santo - non ha speso una parola né con noi e, da quanto abbiamo visto, neanche con la maggioranza.

I nostri interventi non sono stati di poco conto, perché sono stati pari a circa 45 milioni (90 miliardi di vecchie lire). Soprattutto, però, io penso a tutte le agevolazioni che siamo riusciti a inserire, come la sospensione del versamento dei tributi, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento.

Per quanto riguarda i tributi locali, al fine di compensare gli effetti finanziari negativi, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire per i tre Comuni dell'isola colpiti, precisamente i Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola e Forio d'Ischia. In particolare, per gli interventi di ristrutturazione di detti Comuni è stata autorizzata la spesa di 20 milioni, senatore D'Anna, per il prossimo anno e di 10 milioni per quello successivo. Oltretutto,

per sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate, sono stati concessi 10 milioni per il 2018-2019, con contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito.

Questo è stato possibile grazie a emendamenti firmati dai nostri senatori campani e senza fare passerelle a Ischia quando c'è stato il terremoto (come hanno fatto tanti personaggi politici, anche importanti, tanti parlamentari, tanti senatori anche di questa Assemblea). Nel momento di passare dalle parole ai fatti non abbiamo fatto come l'Italia calcistica che il *goal* non l'ha fatto. Noi il *goal* lo abbiamo fatto, ovviamente anche grazie al Governo che ci ha ascoltati e ci ha permesso di dire oggi che il nostro dovere di senatori, e di Gruppo, lo abbiamo fatto.

È per questo che, anche per le considerazioni che ho fatto all'inizio, riteniamo che la fiducia sia necessaria. La fiducia viene da un lavoro corale; sarà poi il senatore Langella, in sede di dichiarazione di voto, a elencare i punti sui quali daremo il nostro consenso. Io ho voluto riportarne due. Uno lo avevamo già evidenziato lo scorso anno, ma non ci avevate dato l'attenzione che meritavamo; quest'anno ci avete detto che avevamo ragione, quindi abbiamo contribuito a impedire che ancora una volta gli italiani venissero vessati, poiché l'Agenzia delle entrate è veramente un vessatore. Lo abbiamo impedito e abbiamo cercato di contribuire a testa alta alla ricostruzione dei Comuni terremotati di Ischia. Possiamo dire che siamo stati noi, e non certo il Governatore campano, come titola «Il Mattino». Questo la dice lunga sulle notizie riportate dai giornali, visto che non siamo assolutamente un Gruppo vicino al governatore De Luca, che forse dovrebbe impegnarsi un po' di più per questa sua isola.

Daremo la fiducia al Governo per le considerazioni che ha fatto il collega Milo ieri, per le considerazioni *flash* che ho fatto io adesso e per quanto dirà il senatore Langella dopo. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

PRESIDENTE. Do la parola al presidente della 5ª Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, la 5ª Commissione si è riunita per esaminare, come da prassi ormai consolidata, i profili di copertura nonché la corrispondenza del testo proposto dal Governo alla fiducia dell'Assemblea a quello approvato dalla Commissione bilancio nelle ore passate.

La Commissione ha verificato la modifica già segnalata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al comma 4 dell'articolo 13-*bis*, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, riscontrandone la natura ordinamentale meramente formale, e cioè l'inserimento nella procedura di approvazione delle concessioni dell'approvazione del CIPE, che non era prevista nel testo originario.

Ha poi preso atto delle condizioni, poste dalla Ragioneria generale dello Stato per il parere favorevole espresso nella relazione tecnica, che riguardano tre punti. Anzitutto, l'espunzione dell'articolo 1-*ter*, sui fabbricati di lusso, che comporta oneri privi di copertura finanziaria per 5,4 milioni di euro, e che quindi va stralciato.

C'erano degli aspetti di quella norma che sono sfuggiti al nostro esame e che, invece, la Ragioneria ha messo in evidenza e quindi raccomandiamo al Governo di stralciare dal testo del maxiemendamento l'articolo 1-ter.

Sono poi state fatte delle correzioni relative all'emendamento 2.4 (testo 3) e all'emendamento 7.31 (testo 2). In realtà, per quanto riguarda quest'ultimo, c'è stato un errore procedurale dovuto all'ora notturna in cui abbiamo terminato i nostri lavori in Commissione, perché erroneamente è stato riportato...

PRESIDENTE. Presidente Tonini, ci può indicare le pagine, per poter seguire meglio.

TONINI (PD). Nella relazione tecnica sono indicati, in calce alla firma del Ragioniere. Uno di questi è l'emendamento 7.31 (testo 2), secondo cui, all'articolo 7 «il comma 10-bis va sostituito come segue...». Si tratta quindi del comma 10-bis.

Le chiedo un attimo, signor Presidente, perché non trovo la norma nel testo: conosco la norma, ma non trovo la sua collocazione all'interno del maxiemendamento. La norma è collocata, nell'articolo 6-bis, a pagina 20 del maxiemendamento (ringrazio la senatrice Bonfrisco per l'aiuto nell'individuazione del punto preciso del testo). Si tratta, quindi, dell'articolo 6-bis, che è intitolato «Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» e recepisce l'emendamento 7.31 (testo 2). La Commissione ha riscontrato che il testo proposto dalla Ragioneria è in effetti quello che è stato approvato dalla Commissione bilancio; poi, però, è stato erroneamente riportato nel testo finale un testo precedente. Quindi c'è stato un errore materiale nel nostro lavoro, dovuto al fatto che il relatore ha consegnato alla segreteria il penultimo testo, anziché l'ultimo testo approvato, che era l'unico che aveva il consenso della Ragioneria generale dello Stato. Abbiamo riscontrato queste esigenze e quindi raccomandiamo al Governo di accogliere le richieste del Ragioniere generale dello Stato, che peraltro corrispondono all'effettivo *iter* della norma in Commissione.

PRESIDENTE Prendiamo atto del parere, senatore Tonini.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea allievi, allieve, docenti e accompagnatori dell'Istituto «Enrico Fermi», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia (ore 10,45)**

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, come già abbiamo convenuto nel corso della riunione della Commissione, il Governo intende accogliere tutte e tre le richieste di modifica del testo che ha illustrato il presidente Tonini e quindi accetta di apportare al testo su cui è stata posta la questione di fiducia le modifiche che consentono il pieno accoglimento delle condizioni di cui alla relazione tecnica e alla lettera riassuntiva della Ragioneria generale dello Stato sul testo in questione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, è bello che venga presentato un maxi emendamento e poi, durante la discussione sulla fiducia, si scopre che qualcosa non va. Ricordo che qualche anno fa è successo lo stesso con la legge di bilancio; lei mi disse allora che non era sua responsabilità, ma del Governo. Ora io mi chiedo: in questi anni il Governo ha imparato a fare le leggi per bene o no? A me sembra di no, e non solo perché ogni volta deve tornare su quello che ha fatto.

Si stava parlando del terremoto. Tutte le volte che si fanno provvedimenti per delle emergenze, anche quando si vanno a prolungare o a sospendere i termini per il pagamento dei tributi, ci si accorge che il tempo concesso dal Governo è sempre poco. Anche quest'anno si stanno prolungando i termini delle sospensioni e, se ciò fosse stato fatto in tempo e per bene, le persone si sarebbero anche organizzate.

Ora si ripresenta la questione di Livorno, che voglio proprio prendere ad esempio: voi sospendete il pagamento dei tributi fino al 30 settembre 2018 e poi chiedete il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. A quelle famiglie o a quegli imprenditori che comunque hanno subito un danno, che hanno l'attività ferma o che hanno perso il lavoro, voi accantonate i tributi, in qualche modo, per un anno e poi glieli chiedete in un'unica soluzione? Siete dei folli. Sono queste le norme che vanno poi ad incasinare le persone, perché continuate a fare norme che sono errate e che non funzionano.

La rottamazione delle cartelle è uguale. Continuate a fare pezzettini e a mettere toppe su toppe, ma non vi rendete conto che quel vestito è da buttar via. Siete a fine legislatura e, in quattro anni e mezzo, avete veramente tessuto degli stracci, che non reggono più. Le persone veramente hanno bisogno di un Governo in cui ci sia una programmazione e ci sia una visione per il futuro, cosa che voi non avete.

Con le Agenzie fiscali sono anni che tentate di andare contro la sentenza della Corte costituzionale; sono anni che cercate di scavalcare una sentenza costituzionale.

Vedo persone in quest'Aula che ultimamente parlano contro la collaborazione volontaria di chi ha evaso, contro la rottamazione delle cartelle, quando in alcuni provvedimenti, specialmente sulla collaborazione volontaria, il Partito Democratico e gli ex PD hanno votato favorevolmente votando la fiducia.

Voi, come Governo, come pezzettini, state cercando di ricercare una posizione stabile: non ce l'avete e rischiate veramente, anche con le agenzie fiscali, se ripresenterete la norma all'interno della legge di bilancio, di creare dei danni, perché le agenzie fiscali non hanno bisogno di quell'autonomia.

I *report* del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE non hanno detto di fare così; non hanno detto di dare l'autonomia completa alle agenzie fiscali per fare quello che vogliono. Non hanno detto questo. Hanno detto che i piani devono essere più organizzati. Ma non si può giocare con il fisco, perché il fisco è la base per raccogliere le imposte e per fare i piani. E noi lasciamo in mano a chi verrà un fisco libero, con quell'autonomia, con dirigenti all'interno che non avevano il potere di firma e che voi state cercando di far passare con un finto concorso. Vi è già stato bocciato e continuate nello stesso errore.

Poi, per dirne un'altra, continuate a fare la lotta contro l'evasione, andando a prendere chi? I piccoli imprenditori, quelli che lavorano con la pubblica amministrazione, quelli che voi, come pubblica amministrazione, non pagate. Vi ricordo che vi era una vecchia promessa di *mister* Renzi, che diceva: «Pagheremo i debiti della pubblica amministrazione». Stiamo ancora aspettando e anche gli imprenditori stanno ancora aspettando. Ma non solo: li inserite nello *split payment* e quindi non versate loro l'IVA, che per loro è liquidità, quella liquidità che serve all'imprenditore per pagare gli stipendi e le tasse, quelle che voi chiedete, quelle che gli evasori non hanno pagato, coloro che si sono portati via i soldi dall'Italia, all'estero, e per i quali voi avete promosso la collaborazione volontaria, facendo pagare pochissimo. Però il piccolo imprenditore lo spremiamo, tanto è qui e non può scappare. Chi ha i soldi continua a stare bene, chi non li ha deve, in qualche modo, soccombere. Questa è la vostra visione, che non è la nostra.

Noi non possiamo essere d'accordo con un decreto-legge fiscale che non vede, che non fa un piano. Quando si approva un decreto-legge fiscale collegato a una legge di bilancio e, quindi, a una visione almeno annuale su ciò che riguarda il bilancio e triennale su ciò che riguarda l'Italia, le idee devono essere chiare e scritte bene. Le vostre sono confuse e scritte male, come spesso viene sancito dai TAR o dalla Corte costituzionale.

L'unica cosa di cui sono felice è che siamo a fine legislatura e finalmente il popolo italiano potrà tornare a votare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, la ringrazio.

Sarò breve nella mia dichiarazione di voto. Tenterò solo di ricordare per quale motivo, non solo oggi si mette la fiducia su questo decreto-legge fiscale, ma a cosa esso doveva servire. Questo era il decreto-legge dal quale ci attendevamo molto, quel decreto che, per gli effetti finanziari che avrebbe determinato a copertura di una legge di bilancio che cominceremo a valutare in Commissione bilancio proprio da martedì, avrebbe dovuto dare adeguate coperture. Però, alla luce di quanto abbiamo letto nel testo presentato, non abbiamo ben compreso tutte quelle coperture dove le avremmo trovate, alla fine. Anzi, nel testo iniziale abbiamo visto molte norme di spesa a cui se ne sono aggiunte molte altre nel corso dell'esame in Commissione. Tanto che, più che un decreto-legge, ormai ha assunto le fattezze, lo vediamo anche dalla difficoltà con la quale leggiamo il maxiemendamento e la sua relazione tecnica, di uno dei tanti mai dimenticati provvedimenti *omnibus*, in cui far transitare tutto e a volte anche il contrario di tutto, per una mal interpretata idea di andare incontro al consenso di tutti.

Vorrei però riconoscere e sottolineare alcuni aspetti importanti. Il primo è che se questo decreto-legge è approdato in Senato in un modo e ne esce ben più ampio, non è per quell'assalto alla diligenza che tutti evocano e che nessuno mai riesce a ricondurre al vero responsabile, perché anche in questo decreto abbiamo registrato come l'assalto alla diligenza venga fatto dal Governo stesso. È il Governo che con le sue proposte, ma anche con altre che fa transitare dal relatore o dai colleghi, certo con buon intendimenti, riesce a distorcere, deformare o quanto meno a ingigantire un testo che evidentemente doveva avere ben altri perimetri. Lo abbiamo visto con norme che sono state approvate e norme che invece non sono state approvate perché non si potevano approvare. Come, ad esempio, la grande riforma dell'Agenzia fiscale in un decreto come questo, per motivi di merito oltre che di forma e per un consenso che, evidentemente, non c'era nemmeno all'interno del Governo.

Il lavoro della Commissione è stato preciso, serio e molto responsabile e segnalo due episodi che parlano di questo serio lavoro del Parlamento. Il primo innanzitutto: un relatore che è stato capace, paziente ed efficace nel raccogliere e nel sintetizzare le esigenze, certo, del Governo, che ne presentava continuamente, e della sua maggioranza e anche nel corretto dialogo con l'opposizione. Poi, un'opposizione così responsabile che c'è stato un momento in cui, nel merito, un testo poteva o no essere condiviso sia dal Gruppo che lo proponeva come da altri Gruppi, ma avendo una copertura finanziaria considerata errata e sbagliata, diciamo così, è stato bocciato.

Vorrei riportare l'attenzione dei colleghi alla correttezza e alla capacità dei componenti della Commissione bilancio, perché persino nell'opposizione, in questo caso all'interno del Gruppo Movimento 5 Stelle, si è verificata una posizione così responsabile e così collaborativa, non ai fini delle



valutazioni della maggioranza o del Governo, ma ai fini del bilancio dello Stato, soprattutto verso l'approvazione di una nuova legge di bilancio e della corretta copertura. Quando le detrazioni fiscali a favore di soggetti più deboli del nostro sistema economico vengono messe in discussione, ecco che in quel momento, la Commissione bilancio tutela la bontà di quelle detrazioni, di quel testo, ma soprattutto la sua tenuta finanziaria.

Vorrei segnalare ancora un paio di cose che apparentemente sono positive in questo decreto-legge e non mi sottraggo certo a questo. La più importante è la rottamazione delle cartelle. Non condivido l'opinione della collega Bottici: la rottamazione così si poteva fare e così è stata fatta, ampliando e migliorando quel testo. Oggi quel testo consente di far tirare il fiato a molte persone, anche quelle che avrebbero voluto essere in regola con l'erario ma che spesso sono state costrette a non esserlo da quella contingenza che ancora chiamiamo crisi, Presidente. Oppure la norma sugli esodati, con la quale si cerca di porre rimedio ad una stortura, un errore che ci trasciniamo da anni.

Si interviene le clausole di salvaguardia e meno male, anche se in questo provvedimento è solo accennata la sterilizzazione vera e propria che è stata invece traslata sulla legge di bilancio, fatta per 16 miliardi dei circa 20 complessivi. Perché non ricordare, poi, che la norma contro l'aumento delle aliquote è limitata solo al 2018. Noi quel problema continueremo ad averlo e non lo abbiamo risolto e questo Governo coltiva ancora, in continuità con il precedente, l'uso di raccontare del proprio operato in termini che hanno poco a che fare con la realtà, sulle clausole di salvaguardia e anche su altro.

Penso che questa sia la spiegazione, signor Presidente, per cui gli italiani non riescono ad apprezzare le cifre positive, che pure noi tutti, e io anche, consideriamo incoraggianti, di una certa ripresa o almeno di un'inversione di tendenza dei dati negativi che abbiamo registrato, a causa della crisi finanziaria e non solo, negli ultimi anni. Per questo nessuno si mostra soddisfatto, perché non c'è mai l'analisi, né da parte degli economisti così come da parte del Parlamento, di quanto sia davvero costato alle imprese, alle famiglie e ai cittadini scontare il peso della crisi nei propri portafogli, unito al peso delle politiche di *austerity*, spesso insensate, come quelle che portarono il Governo Letta ad aumentare l'IVA fino al 28 per cento negli anni con gravissimo danno per la domanda interna e i consumi.

Gli economisti più attenti potrebbero esercitarsi a rispondere con precisione alla domanda: siamo oggi più poveri a causa della crisi o a causa di politiche sbagliate suggerite nei consessi europei o dal sistema finanziario internazionale e, ancora peggio, attuate da Governi senza bussola? Ecco, la bussola, la bussola dei conti, la bussola di quello che è possibile fare, la bussola di quello che è sostenibile fare: questo vorremmo vedere in modo più chiaro.

Sappiamo, e scontiamo a questo Governo, il fatto che è la sua ultima legge di bilancio. Questo decreto-legge fiscale, che l'accompagna, è l'ultimo atto economico di un Governo che ha fatto il possibile ma che se avesse avuto le idee un po' più chiare e fosse stato più coerente con gli impegni assunti, avrebbe senz'altro fatto meglio. Ecco perché alla richiesta di un voto

di fiducia, il Gruppo della Federazione della Libertà non può che essere contrario, contrario a come è stato svolto questo lavoro e a come si svolgerà - ahimè, temo - anche il lavoro della legge di bilancio. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, oggi siamo qui a convertire questo decreto-legge fiscale, decreto che fa da supporto alla legge di bilancio. Considerato lo stesso titolo del provvedimento, ci si aspetterebbe che contenesse norme di supporto notevoli in vari sensi, però la prima cosa che viene in evidenza è che le misure principali di questo decreto rimediano a errori fatti dallo stesso Governo.

Il primo errore cui si vuole rimediare: si cerca, con 800 milioni, di far sì che non scattino le aliquote IVA; ricordiamo che è stato un Governo di sinistra ad aver introdotto tali clausole di salvaguardia, ovvero l'aumento IVA in particolare è stato Matteo Renzi. Ovviamente, allora servivano per fare campagna elettorale con i famosi 80 euro.

L'altro errore cui si cerca di rimediare sempre con questo decreto-legge è che il Governo aveva pensato che dalla *voluntary disclosure* arrivassero 1,6 miliardi di euro, ma ne sono arrivati appena 500, quindi manca all'appello 1 miliardo e 70 milioni di euro, che ovviamente vanno coperti. Ecco, questo è quello che è il decreto-legge in esame, che cerca di trovare fondi e ancora una volta lo fa sulla pelle dei lavoratori.

Cerca di trovare risorse con lo *split payment*, che è una norma assurda perché si vuole far cassa sui piccoli artigiani, sulle piccole imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. In Commissione abbiamo tentato di porre rimedio, dicendo: se si vuole fare questa azione, che almeno poi lo Stato paghi l'IVA entro un termine di 30 giorni, perché già la pubblica amministrazione ha dei tempi di pagamento enormi, in più si aggiungono i tempi del rimborso IVA. Abbiamo proposto 30 giorni, un termine che mi sembra normale nel mondo del lavoro, invece il Governo, anche in questo caso, ha detto di no.

Poi si va a fare cassa sugli esodati, perché è stato tagliato il numero degli esodati interessati dalla ottava salvaguardia, oppure sui giochi. Anche in questo caso si sono garantiti fondi non su operazioni coerenti di buon senso, di effettivo risparmio, anche se c'erano diversi modi per farlo, ma ancora sui giochi.

Quello in discussione è un decreto-legge che contiene di tutto, come la materia penale. Signor Presidente, mi dica lei come è possibile inserire norme penali in un decreto-legge in materia fiscale. Non si sta entrando nel merito, valutando se quelle norme penali siano giuste o sbagliate, perché la norma sulla condotta riparatoria che è stata inserita effettivamente è utile; ma inserirla in questo contesto non ha senso. Ci dovrebbe essere una buona

capacità di fare le leggi, perché esse devono essere poi ad uso dei cittadini, ma non è così.

Vi è poi la questione degli alunni. Anche a questo riguardo, comprendo il buon senso della norma, ma, signor Presidente, si può aspettare fino all'ultimo secondo per inserire queste norme? C'è un disegno di legge a mia firma depositato dal 2013, però il Governo ha preferito aspettare, finché si è evidenziato il problema e allora, all'ultimo secondo, ha inserito la piccola norma nel decreto-legge fiscale, dove non ha senso di stare.

Diverse norme, stralciate dalla legge di bilancio, sono uscite dalla porta e rientrano dalla finestra, perché le hanno inserite nel decreto-legge fiscale, dove non aveva senso che fossero.

Arriviamo così alla questione del terremoto, che è una questione seria. Non so quanti decreti-legge abbiamo già approvato sul terremoto, forse quattro, e anche in questo provvedimento è stato inserito un megaarticolo sul terremoto. Ma si può andare alla rincorsa su un problema così fondamentale e così drammatico per dei cittadini che ancora oggi non hanno dove andare e hanno ancora le macerie? È tutto un rincorrere, perché non c'è quella visione che deve avere invece un buon amministratore. Noi dovremmo stare in quest'Aula a fare le cose utili e necessarie per i nostri cittadini e invece no, ci si preoccupa, soprattutto in questo momento particolare, della futura campagna elettorale.

Avevamo tentato di spiegare, in Commissione, sempre nell'ottica di evitare gli sprechi di denaro, una nostra proposta che permetteva alle Regioni di risparmiare i soldi degli interessi dei mutui e c'è stato risposto che, effettivamente, quella norma avrebbe portato risparmio di fondi pubblici, ma siccome sfuggiva al controllo del Governo centrale, allora non si poteva fare. Secondo lei, Presidente, è giusto negare questa possibilità a delle Regioni che amministrano in modo oculato le loro risorse, che riescono ad avere avanzi di amministrazione, a rispettare i termini di pagamento dei loro fornitori (faccio l'esempio della Regione Lombardia, che paga i propri fornitori a 20 giorni e ha un avanzo di due miliardi)? Quello che si chiedeva era di poter evitare di fare il contratto di mutuo quando lo si poteva solo autorizzare perché c'era l'avanzo e così si sarebbero risparmiati i soldi degli interessi. La risposta è stata negativa, nonostante vi sia stato un evidente risultato, recentemente, al *referendum*, con il quale si chiedeva di dare competenze ad un buon amministratore, che dimostra di essere capace di tutelare gli interessi dei cittadini nella fornitura dei servizi. Si dice di no, perché sfugge al controllo del Governo centrale.

Prima di concludere, signor Presidente, vorrei toccare la vicenda della casa terremotata di quella signora anziana, conosciuta da tutti come nonna Peppina, non tanto per la singola vicenda, ma per la questione del sistema di burocrazia che c'è in Italia. Non si può, di fronte a un dramma come quello di questa signora, procedere a sfrattarla dalla sua casa perché manca una autorizzazione paesaggistica. Per fortuna - e per questo lo ringrazio - il relatore Lai ha accettato il nostro emendamento per risolvere questo problema, ma mi auguro che nella legge di bilancio che ci apprestiamo ad affrontare il Governo abbia veramente un'attenzione superiore ai problemi reali della gente reale.

Per queste ragioni, noi voteremo contro la fiducia a questo Governo.  
(*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Langella. Ne ha facoltà.

LANGELLA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento fiscale. Lo farà per delle ragioni specifiche e per i miglioramenti introdotti nel testo licenziato dal Governo, che sono stati, a nostro giudizio, significativi.

Ne cito alcuni: le grandi compagnie telefoniche saranno costrette a modificare la loro fatturazione, mettendo fine a quella sorta di tredicesima che si erano regalate a sfavore dei consumatori. Consentiremo ai nostri transfrontalieri di regolarizzare la loro posizione fiscale; per gli studenti fuori sede saranno previste norme più chiare ai fini dell'assolvimento dei loro obblighi verso l'erario. Doverosi benefici saranno concessi ai nostri concittadini già duramente colpiti dal sisma e su questo cito in particolar modo Ischia.

Come dicevano prima alcuni autorevoli colleghi del mio Gruppo che mi hanno preceduto, noi abbiamo riservato un'attenzione particolare al terremoto di Ischia, poiché è l'ultimo sisma, in ordine di tempo, accaduto in Italia, con danni e fortunatamente (sfortunatamente per chi è perito) pochi morti. È stato attenzionato al massimo. È stato detto di tutto su questa località, ma mi preme fare una precisazione, oggi, in questa sede: per la prima volta il Governo - e di questo ringrazio il vice ministro Morando che ha capito quello che intendevamo portare all'attenzione della Commissione, ma ringrazio anche il presidente Tonini e tutti i componenti della Commissione - non è stata fatta alcuna differenziazione tra la nostra e le altre Regioni. Cito ad esempio i vari condoni edilizi, i condoni fiscali e successivamente alcune normative sul sisma stesso. Abbiamo, se non altro, messo a tacere le solite dichiarazioni, sostenute da alcuni populistici, circa i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Ci sentiamo italiani come tutti quanti.

Abbiamo risolto i dubbi circa le responsabilità dell'accompagnamento dei minori, consentendo alle famiglie di poter scegliere come meglio organizzarsi. Abbiamo allungato l'intervallo di tempo durante il quale le cartelle fiscali potranno essere rateizzate, come già accennavamo un anno fa di questi tempi, per far sì che tutti paghino il dovuto, ovviamente consentendo loro di prendere impegni più lunghi in modo da onorare le stesse.

Abbiamo semplificato le procedure relative al cosiddetto spesometro, nella speranza che nella prossima legislatura si possa giungere a una riforma ben più radicale di un fisco le cui caratteristiche essenziali rimangono agli anni Settanta, quando ancora si usava il telefono a gettone. Senza contare, infine, le detrazioni concesse per le malattie metaboliche congenite fino a oggi del tutto trascurate, nonostante la loro forte espansione. Vi è infine lo *stalking*, un reato che non potrà più essere estinto dal pagamento di una semplice pena pecuniaria, che era, secondo noi, un'ingiustizia tremenda.

Basterebbero questi elementi per giustificare il nostro voto favorevole, ma non possiamo dimenticare che il decreto al nostro esame è parte integrante della manovra finanziaria per il 2018. Esso contribuisce solo in minima parte al contenimento dei saldi, fornendo risorse aggiuntive pari a 9,7 milioni per il 2018 e circa 90 milioni per i due anni successivi. Ma queste cifre sono il frutto di una differenza algebrica per il prossimo anno, costituito da maggiori entrate per oltre 1,3 miliardi, che vanno a finanziare altrettante spese che altrimenti andrebbero a gravare sui conti pubblici italiani. Che poi circa il 70 per cento di queste nuove spese, pari a 862 milioni, siano in conto capitale è solo una circostanza in più, che dovrebbe far apprezzare meglio l'impegno profuso.

Al di là di tali questioni di merito e delle risultanze contabili, c'è un dato squisitamente politico che non può essere trascurato. Proprio questi giorni siamo testimoni di un fatto singolare: dopo molti mesi il PIL italiano ha messo a segno un incremento significativo pari, in previsione, all'1,8 per cento rispetto al trimestre dello scorso anno. Doveva essere un motivo di plauso, invece abbiamo assistito, da parte di alcuni esponenti europei, a una nuova reprimenda: l'accusa nei confronti delle istituzioni italiane di non dire la verità ai propri concittadini circa lo stato reale della nostra economia.

Mi riferisco ovviamente alle dichiarazioni del Vice Presidente della Commissione europea, la cui inopportunità è del tutto evidente, perché lascia trasparire quale sarà l'atteggiamento della Commissione europea o di una parte di essa nei confronti del futuro Governo italiano. Credo sia giusto rispondere con fermezza a questa provocazione, senza alimentare ulteriori polemiche, ma dimostrando nei fatti questo spirito di coesione nazionale che è il presupposto per respingere al mittente qualsiasi interferenza nella vita della nostra Repubblica.

Contrariamente a quanto pensa la Commissione europea - o una parte di essa - la nostra non è una lingua biforcuta: non ci nascondiamo e non nascondiamo ai nostri elettori le difficoltà in cui vive il Paese, ma siamo convinti che si possa uscire dai disastri prodotti dalla politica di *austerità* decisa a Bruxelles e imposta agli italiani da Governi non legittimati da un voto popolare. E se ne uscirà prima se prevarrà quel forte sentimento nazionale che ci spinge a superare contrasti di natura ideologica a difesa di semplici interessi particolari.

Per riprendere una locuzione tanto cara a Francesco Guicciardini, come abbiamo detto in altre occasioni, il nostro Gruppo quest'esigenza non solo l'ha compresa da tempo, ma con essa è stato coerente, nonostante gli insulti e gli ostracismi di tanta stampa italiana. Questo nostro voto favorevole, tenendo conto del contesto che ho appena evocato, suona come un'ulteriore conferma di questo. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Prima di passare al prossimo intervento, vorrei salutare allieve e allievi, docenti e accompagnatori dell'Istituto professionale di

Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione «Giovanni Falcone» di Giarre, in provincia di Catania, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia (ore 11,22)**

URAS (*Misto-Misto-CP-S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-Misto-CP-S*). Signor Presidente, ciò che avevo da dire l'ho detto anche durante la discussione generale sul provvedimento.

Penso che questo decreto-legge, che fa parte e costituisce il primo segmento della manovra di bilancio, sia il frutto di un lavoro parlamentare, che è stato svolto insieme al Governo, certamente utile, in ragione dei risultati che ha ottenuto e perché affronta alcune emergenze che abbiamo concordemente individuato e in parte anche concordemente trattato.

Dico questo perché il provvedimento presenta tanti elementi che sono stati indicati e sostenuti da varie formazioni politiche e Gruppi parlamentari, di maggioranza e di minoranza. È stato compiuto un lavoro di modifica del testo originario, che è intervenuto anche spostando nella prossima legge di bilancio intere materie che erano ricomprese nel decreto fiscale, consentendo che fossero trattate in maniera più compiuta in quella sede, anche con le coperture finanziarie necessarie. Esso ha però ottenuto il risultato di risolvere problemi assolutamente urgenti, quindi il mio voto favorevole è motivato anche da quest'aspetto.

Non voglio parlare solo del territorio che mi esprime, che è sicuramente stato interessato in modo significativo almeno da alcune questioni, che citerò molto brevemente. Il Presidente sa quanto abbiamo spinto sulla questione della continuità territoriale, anche presentando una mozione specifica e intervenendo nel dibattito politico in Aula, convinti che la continuità territoriale in regime di amministrazione straordinaria di Alitalia, nella fase di cessione dell'ex compagnia di bandiera, non dovesse essere messa a rischio fino al punto di impedire la mobilità per un'intera comunità come quella isolana. E lì non c'è la soluzione a regime, perché questa potrà essere risolta, non solo dalla effettuazione e conclusione positiva della gara per la continuità territoriale 1 e 2, ma perché è necessario affrontare il problema del riconoscimento della insularità come elemento di svantaggio di quella Regione, anche in sede comunitaria, anche ai fini della definizione di un sistema di aiuti derogato che consenta, soprattutto nei settori come i trasporti (e non solo) un intervento mirato.

Abbiamo risolto problemi importanti. Io ne cito un altro. Le nostre ferrovie, quelle del Mezzogiorno, quelle che sono in concessione regionale, sono state fino a ieri escluse dalla verifica e dal controllo della autorità preposta a livello nazionale. In questo modo, si sono create le condizioni per-

ché si verificassero incidenti pesantissimi, che hanno determinato lutti gravissimi in alcune Regioni. Ne cito una: la Puglia.

Questo provvedimento raccoglie un emendamento del collega Stefano e mio che risolve questo problema: potenzia l'autorità di controllo; determina sanzioni a chi non interviene adeguatamente sui sistemi di sicurezza; introduce una procedura di modernizzazione di quelle reti ferroviarie, che sono, tra l'altro, frequentatissime e indispensabili proprio per raggiungere i livelli di sicurezza necessari.

Poi abbiamo fatto altro. Per il mondo agricolo abbiamo operato intervenendo sull'agropastorale in Sardegna, ma lo abbiamo fatto per tutti gli agricoltori che sono titolari di contributi e che potranno averli in tempi utili, così come sono previsti dalla procedura in corso, senza quell'imbuto un po' pesante che era stato introdotto sul piano procedurale.

Insomma, un provvedimento *omnibus* che, però, soddisfa tante situazioni e tante circostanze che sono state esaminate, anche su sollecitazione dei vari Gruppi parlamentari, con un lavoro assolutamente produttivo. E di questo ringrazio il presidente Tonini, certamente il relatore e il rappresentante del Governo, nella persona del vice ministro Morando, che hanno reso possibile questa attività. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

RICCHIUTI *(Art. I-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(Art. I-MDP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto legge n. 148 del 2017 rispecchia molto la visione politica ed economica del Partito Democratico a trazione, anzi a freno, renziano. È un testo di centrodestra che i colleghi di Forza Italia e della Lega Nord non votano solo per motivi tecnici. Loro non avrebbero saputo scriverlo meglio.

Parliamo della rottamazione delle cartelle. È un provvedimento che si limita ad agevolare i contribuenti che provano le loro difficoltà? No di certo. Non si fa nessuna differenza tra chi è davvero in difficoltà economica e chi non lo è. È una semplice proroga dei termini per chi, senza motivo, non ha ancora aderito alla precedente rottamazione.

Il provvedimento di oggi fa sentire degli idioti sia chi aveva già aderito alla rottamazione appena scaduta, ma soprattutto quelli che, come i percettori di reddito fisso, da lavoro o da pensione, pagano tutte le tasse perché non possono scappare in quanto hanno la ritenuta alla fonte. Abbiamo dato nella manovrina la possibilità a chi ha perso nei due gradi di giudizio ed è giunto in Cassazione di pagare senza sanzioni, rinunciando a centinaia di milioni di euro. Soprattutto, però, non facciamo distinzione fra chi ha pagato le rate e chi non le ha pagate. Premiamo chi non ha rispettato i patti e facciamo una pernacchia a chi ha rispettato le regole.

Parliamo adesso degli amici, e cioè del rinnovo *ex lege* della concessione per il gratta e vinci a Lottomatica. Sì, perché se si fosse trattato di una proroga, avrebbe dovuto farla con un atto amministrativo l'Agenzia delle dogane all'esito di apposita istruttoria. Dunque, visto che siamo di fronte a

un rinnovo disposto per legge, sono forse state rispettate le disposizioni del diritto comunitario, il codice degli appalti e la giurisprudenza nel merito?

Abbiamo violato le normative e, inoltre, incasseremo meno di quello che avremmo incassato se avessimo proceduto alla gara. Complimenti! Gli italiani saranno contenti e vi premieranno certamente alle elezioni.

È forse utile ricordare di cosa stiamo parlando in termini di *business* per Lottomatica. Significa, in termini di ricavi, 370 milioni di euro all'anno per nove anni, e cioè di 3,3 miliardi di euro. Infatti, l'aggio per il concessionario del gratta e vinci rappresenta il 3,9 per cento della raccolta annua, che ammonta a 9,5 miliardi all'anno. Un bel *business*, non c'è che dire.

Il nostro emendamento è stato respinto a strettissima maggioranza; aveva la copertura necessaria e le motivazioni del respingimento sono state ridicole. Passiamo adesso ad altri temi.

In questo decreto-legge ci sono forse provvedimenti a favore degli esodati? Si blocca o si ridefinisce il meccanismo automatico dell'innalzamento dell'età pensionabile? Ci sono ulteriori finanziamenti alla sanità pubblica? Si abolisce per caso il superticket, misura davvero urgente? Ci sono finanziamenti per il trasporto su ferro dei pendolari? No di certo.

L'articolo 15 prevede danari solo per potenziare l'alta velocità, che già rende bene, ma niente per potenziare i treni per i pendolari. Alla faccia della cultura del servizio pubblico.

Il decreto-legge sottrae il finanziamento all'ILVA di Taranto per le opere di bonifica prevedendo altre destinazioni. Un disegno democratico e progressista era ben visibile, invece, nei nostri emendamenti.

Abbiamo proposto di sopprimere l'articolo 1, vale a dire l'ennesimo condono chiamato rottamazione delle cartelle esattoriali, fatta eccezione per le università; e di sopprimere l'articolo 7 sul prolungamento della durata dei vertici delle forze armate. Abbiamo proposto di estendere le misure di dilazione dei pagamenti per gli alluvionati di Livorno, e almeno questo emendamento è stato parzialmente accolto.

Sulla sanità abbiamo proposto di destinare 2,5 miliardi per il Servizio sanitario nazionale nel 2017 e 1,7 miliardi per il 2018. Inoltre, abbiamo proposto di abolire il superticket, coprendo questa misura con circa 600 milioni da altre voci. Abbiamo proposto il ripristino del finanziamento all'ILVA di 534 milioni per la bonifica ambientale con la copertura derivante dall'abolizione della riduzione dell'IRES.

In materia di lavoro, abbiamo proposto di mettere in salvo i risparmi derivanti dal monitoraggio e dalla verifica sulle salvaguardie per gli esodati e sull'APE sociale al fine di un futuro utilizzo, e di prorogare al 30 giugno 2018 il termine entro cui il MEF deciderà - sulla base delle rilevazioni I-STAT - l'aumento della vita media. Vogliamo, infatti, che l'automatismo nell'adeguamento dell'età pensionabile sia profondamente rivisto.

Quanto alla tariffazione telefonica e alle telecomunicazioni, abbiamo proposto di riportare le fatturazioni su base mensile (non ventotto giorni). Per fortuna, questa proposta è stata accolta.

Quanto ai trasporti, volevamo il rafforzamento del ferrobonus, già introdotto con la legge di stabilità 2016. Proponevamo di stanziare ulteriori 150 milioni oltre i 420 già previsti finanziandoli. Per i pendolari prevede-



vamo l'istituzione di un fondo nazionale del trasporto ferroviario pendolare presso il Ministero di riferimento, con una dotazione di 400 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018-2019, volto a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia, teso ad attuare l'obiettivo di cinque milioni di persone trasportate al giorno, aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Coprivamo la proposta con la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli istituti di credito e di assicurazione.

Proponevamo di correggere il vistoso vuoto normativo in materia di uscita degli alunni dalle scuole medie in autonomia per renderla possibile, come è sempre avvenuto attraverso liberatorie (questo è un punto su cui la maggioranza ha convenuto).

In materia di *stalking*, abbiamo presentato un emendamento volto a escludere la possibilità di estinguere il reato con il pagamento di una somma di danaro, che deve restare il risarcimento civile dovuto senza effetti sull'accertamento del reato.

E anche questo aspetto è stato accolto, anche se si è voluto, attraverso un emendamento della sottosegretario Boschi, metterci il cappello. Ma noi siamo superiori e guardiamo al bene delle donne; questi mezzucci li lasciamo a chi ha tempo da perdere.

A parte le poche eccezioni che ho detto, questo decreto-legge serve forse al Paese? No, di certo. È di alto gradimento per gli evasori seriali e i soliti furbi del quartierino, ma non porta nessun beneficio per chi fa fatica a tirare la fine del mese.

Sull'equo compenso siamo favorevoli a che il tema riguarda gli ordinisti e i non ordinisti. Il testo approvato lascia aperte molte perplessità. Bisognerà chiarire cosa significa estendere il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche ai professionisti iscritti o meno agli ordini. Per i lavoratori non iscritti agli ordini e ai colleghi non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri e, quindi, per il calcolo del compenso equo, per cui la norma è molto confusa e non applicabile così com'è. Infine sarà il caso di dire che anche per gli avvocati stiamo, nei fatti, parlando di compenso minimo e non di compenso equo.

Infine, signor Presidente, è stata inserita nell'articolo 11-*bis* la firma digitale, per tutta una serie di atti. Si segnala, in proposito, che l'emendamento approvato in Commissione per inserire tale articolo rappresenta un grave arretramento rispetto alle decisioni assunte dal Parlamento in sede di stralcio degli articoli 44 e 45 del cosiddetto disegno di legge concorrenza. In quella sede, recependo peraltro le osservazioni in apposita audizione del procuratore nazionale antimafia, Roberti, venne rigettata l'idea di consentire la costituzione di nuove Srl o la circolazione delle relative partecipazioni con la sola firma digitale, a causa dei rischi di riciclaggio, frode identitaria, falsificazione documentale, che l'utilizzo della sola firma digitale comporta in delicatissimi equilibri patrimoniali e societari come quelli in oggetto. Con questa norma lo scossone alle esigenze di tutela e certezza del diritto non solo si ripropone nei settori denunciati dalla direzione nazionale antimafia (DNA), ma addirittura si allarga a complesse e più strutturate operazioni di

trasformazione, scissione e fusione societaria. È evidente il pericolo della norma, così come proposta, e la necessità di correggerla nel più breve tempo possibile, con tutti gli strumenti occorrenti, anche nella prossima legge di bilancio.

Per tutti questi motivi, il Gruppo MDP voterà contro il provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL. Congratulazioni*).

MAURO Giovanni (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, questa legislatura, tutta a trazione PD, si conclude un po' come è iniziata e come si è andata svolgendo durante gli anni. Uno strumento fondamentale per il Paese, come il decreto fiscale, ovvero delle misure che devono essere viste come organiche rispetto alla manovra di bilancio che andremo ad approvare, finisce ancora una volta per essere, semplicemente, un'accozzaglia di iniziative, neanche armoniche tra di loro. Tale provvedimento è stato definito, anche da autorevoli membri della maggioranza, come un decreto *omnibus*, che per sua definizione non può quindi avere una visione strategica di uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo del Paese e di uno degli strumenti che può e deve essere utilizzato, ovvero la leva fiscale.

Al di là del titolo, il provvedimento in esame non affronta minimamente uno degli elementi di rottura del nostro sistema economico, che è il sistema fiscale, così com'è visto. In barba a ciò che dice la collega di Ricchiuti, alla quale questa manovra sembra essere di centrodestra, di certo non lo è. Non ci appartiene una visione tale, né della società economica, né degli strumenti che il Governo deve utilizzare, per venire incontro alla crescita del Paese. Mai ci saremmo sognati di attuare uno strumento come questo, assolutamente strabico, perché da un lato esso cerca di venire incontro ai soliti noti e a coloro che sono forti nel Paese dal punto di vista economico e anche dal punto di vista dell'opinione, mentre dall'altro è estremamente debole l'occhio che guarda alle esigenze reali della collettività e degli italiani, che sono particolarmente vessati da un fisco ingiusto.

Appena un anno fa, nel precedente decreto fiscale, si voleva contrabbandare questa come un'iniziativa volta ad un fisco giusto, all'abolizione di Equitalia, alla rottamazione delle cartelle e quant'altro. Un anno fa noi lo dicemmo che quello strumento sarebbe stato totalmente inefficace, perché il condono che è stato attuato era un condono per ricchi, non un condono per le piccole e medie imprese italiane, per i piccoli professionisti, per il tessuto economico tipico della nostra Nazione, che era venuta fuori da un periodo lunghissimo di crisi e che quindi era in difficoltà rispetto alle agenzie fiscali. Non siete andati incontro alle esigenze vere del Paese, ma siete andati incontro soltanto alla propaganda, per poter dire e titolare nei giornali che si aboliva Equitalia e che si faceva il condono fiscale. Ve ne fregava allora, e

avete visto ora com'è andata a finire, che quegli strumenti non sarebbero stati minimamente utili al nostro Paese.

E oggi ritornate con un condono *bis*, il quale, avendo le stesse caratteristiche del primo condono, sarà coronato dallo stesso insuccesso. Ancora oggi avete a che fare con quell'Equitalia che non solo non siete riusciti ad abolire e a modificare, ma che continua ancora a mettere in campo gli stessi metodi oppressivi che conoscevamo perché sì, questo è un fisco assolutamente oppressivo per il nostro tessuto economico.

Vedete, la leva fiscale, strumento fondamentale delle politiche economiche di un Governo e di un Paese, oggi ancora una volta vede completamente sbilanciate le misure. Se da un lato si dice che il Paese va a due velocità, se da un lato si dice che davvero bisogna intervenire per superare le aree di crisi del Paese, questo decreto-legge invece considera questa nostra Italia tutta lunga e tutta uguale. Non c'è una politica del fisco per il Mezzogiorno, neanche citato nel decreto-legge, e poi c'è una concezione culturale che è tutta vostra della sinistra. Siete spaccati e divisi, ma di una cosa siete assolutamente certi: vi è una ripresa del Paese, la quale dipende dalla capacità delle nostre piccole e medie imprese di saper non solo resistere, ma reagire in maniera caparbia alle contingenze internazionali. La ripresa del nostro PIL è tutta dovuta a questo sforzo eccezionale e a questa capacità della nostra piccola e media impresa. Anziché elaborare un sistema del fisco che aiuti questa parte buona, forte e robusta del Paese a crescere, a proseguire nella crescita e quindi a creare nuova occupazione, vi limitate a dei provvedimenti *spot*, vi limitate semplicemente ad andare ad aggiustare le vostre situazioni politiche. Infatti, se oggi il senatore Uras può essere contento, essendo passato nell'area della maggioranza, per i provvedimenti a favore della sua Sardegna, vi ricordate che le stesse caratteristiche della Sardegna le ha anche la Sicilia? Forse, poiché i vostri *partner* di Governo oppure i vostri parlamentari della Sicilia non sono sufficientemente autorevoli, non si riesce a dare gli stessi riconoscimenti che vengono dati a un'isola come la Sardegna anche a un'isola come la Sicilia? Ma che senso ha questo vostro modo di fare la politica o di concepire il Governo del Paese? Andare ad aggiustarvi le situazioni politiche non avendo alcuna visione organica dell'interesse del Paese in maniera complessiva? (*Commenti della senatrice Albano*).

Voi avete dimostrato, con questo decreto-legge non solo di essere assolutamente inadeguati, ma anche di essere assolutamente perniciosi rispetto agli interessi di ampie aree geografiche del nostro Paese. Vorrei appena ricordarvi, cari colleghi della maggioranza che ancora una volta vi accingete, in maniera acritica, a occhi chiusi, a votare la fiducia al Governo, che per questa visione del Paese e per questi disastri nell'anno 2018 pagherete sicuramente sul piano politico. Ma a noi dispiace che a pagare siano coloro che nel nostro Paese attendono le riforme e ci credono. Ma per ottenerle dovrete aspettare che il centrodestra, con le sue ricette, con la sua capacità di visione globale e complessiva del Paese, possa tornare al governo della nostra Nazione.

Per questo voteremo contro la fiducia sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, PpI, RI)*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie esprimerà un voto favorevole sulla fiducia sul decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, perché ne condivide obiettivi e indirizzi di merito.

Riteniamo importante che nel decreto-legge siano state previste diverse misure relative a detrazioni e incentivi per categorie e utenti più deboli: in particolare l'estensione dell'equo compenso a tutte le professioni, che al tempo stesso stabilisce vincoli stringenti per la pubblica amministrazione.

Come Autonomie riteniamo un risultato importante il fatto che sia stato accolto e inserito nel provvedimento quanto avevamo proposto anche per le piccole farmacie rurali, innalzando finalmente la soglia per poter continuare a beneficiare degli sconti, garantendo così la sopravvivenza di questo servizio importantissimo per la popolazione, in particolare per le zone montane.

Per noi l'emendamento più importante è evidentemente quello sulla concessione per l'Autostrada del Brennero e per le autovie venete. Riteniamo che questo sia un risultato straordinario e molto innovativo, non solo per l'Italia, ma anche nel contesto europeo. La soluzione individuata ha finalmente una base giuridica solida per la conclusione della concessione e convenzione tra il Ministero dei trasporti e gli enti locali. Sappiamo che sono ancora da perfezionare i documenti tecnici e che l'*iter* burocratico è da completare, ma siamo fiduciosi, sulla base dell'accoglimento della nostra proposta, di poter arrivare alla stipula della nuova concessione nei primi mesi del 2018. Le funzioni del concedente continueranno a essere svolte dal Ministero dei trasporti.

Ricordo ai colleghi che l'Autostrada del Brennero ha accantonato, dal 1997 in poi, la cifra di ben 650 milioni di euro, che verranno trasferiti al bilancio dello Stato per poter finanziare questa importante opera infrastrutturale, che collega l'Italia con l'Europa, ossia la galleria del Brennero, che sarà la galleria più lunga del mondo. Tale trasferimento avverrà evidentemente solo nel momento in cui la nuova concessione sarà operativa. In più, il nuovo concessionario destinerà altri 34,5 milioni di euro all'anno al fondo ferrovia, per finanziare anche in futuro questa importante opera. Inoltre, al bilancio dello Stato arriveranno altri 70 milioni di euro all'anno per i primi otto anni.

È una delle operazioni più importanti che abbiamo fatto in questa legislatura, che va a beneficio non solo, chiaramente, degli enti locali interessati, ma anche dell'intera Italia, perché così garantiamo che i proventi di questa autostrada, che è tra le più redditizie in Italia, vengano completamente destinati a opere di interesse pubblico, anziché a distribuire dividendi a eventuali soggetti privati.

Si evince chiaramente che questa soluzione sottolinea il carattere unitario e strategico per la realizzazione non solo della galleria, ma anche per

le tratte di accesso nella linea tra Verona e Fortezza ed è essenziale anche nell'ambito del corridoio di trasporti europei TNT, in relazione al quale i Governi Renzi e Gentiloni Silveri hanno condiviso l'impegno per un aumento delle quote di cofinanziamento europeo.

Voglio ringraziare a questo punto anche l'allora presidente del Consiglio Romano Prodi, ma anche l'allora presidente dell'Autostrada del Brennero Ferdinand Willeit, che ebbero la lungimiranza di pensare, già nel lontano 1997, ad una soluzione così innovativa; ricordo che all'epoca era persino vietato dalle norme comunitarie finanziare con i proventi della gomma, cioè con i pedaggi, un'opera su rotaia. Questa soluzione che abbiamo individuato assieme al MIT e al MEF è pienamente conforme all'articolo 17 della direttiva comunitaria.

A questo punto annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie, non senza aver ringraziato il ministro Graziano Delrio per il costante appoggio a questa iniziativa, ma anche il vice ministro Morando e il presidente della Commissione bilancio Giorgio Tonini per aver accompagnato questo percorso, che auspico si concluderà favorevolmente con l'approvazione della legge di conversione di questo decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

VICARI (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collegato fiscale rappresenta il primo passo della nuova sessione di bilancio. Una sessione, quest'anno, che inizia in un contesto macroeconomico che permette di essere fiduciosi per il futuro. Il quadro è complessivamente diverso da quello dell'inizio della legislatura e ci ha visto duramente impegnati nel corso di questi anni.

Per quanto riguarda l'*iter* parlamentare, è stato condotto un intenso e faticoso lavoro di miglioramento e arricchimento del testo, che ha consentito di arrivare oggi in Assemblea con un testo condiviso. Per tale motivo voglio ringraziare la disponibilità e la collaborazione del vice ministro Morando e del presidente Tonini. Durante i lavori in Commissione bilancio sono state apportate numerose e sostanziali modifiche di integrazione al testo, che nel loro insieme hanno confermato l'impianto generale del provvedimento e migliorato alcuni aspetti, ampliando significativamente i settori di intervento.

A questo punto vorrei soffermarmi su alcune modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Con riferimento alle imprese, voglio citare l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che può essere anche integrato dall'intervento di Cassa depositi e prestiti. Si tratta di un'iniziativa che aumenta notevolmente le potenzialità finanziarie dei confidi e che va nella direzione di sostenere, attraverso questo intervento, il mondo delle imprese.

In tema di salute, vorrei ricordare che viene introdotto un regime di detraibilità in via sperimentale, per due anni, degli alimenti a fini medici speciali. Si tratta di alimenti indispensabili in alcune patologie di malassorbimento per le quali, date l'estensione e la diffusione nella società italiana, riteniamo importante sperimentare quest'intervento, aiutando coloro che ne soffrono attraverso la possibilità della detrazione.

Inoltre, mi sembra molto importante la norma approvata sulla vendita delle sigarette elettroniche, che in queste ore sta provocando molta polemica. Sul fronte delle vendite di sigarette elettroniche contenenti nicotina, abbiamo previsto il divieto di vendita *online*, stabilendo che questa sia possibile solo attraverso il circuito delle tabaccherie e dei rivenditori specializzati autorizzati. Abbiamo ritenuto che la tutela della salute avesse la priorità rispetto ad una libera e non controllata commercializzazione di questi prodotti via *web*. Infatti la norma fa riferimento soltanto alle sigarette elettroniche che contengono nicotina. Facciamo chiarezza sul punto.

A causa della mancanza di controlli amministrativi che hanno permesso una serie di comportamenti elusivi ed evasivi di alcune aziende, lo Stato, sulla vendita di sigarette elettroniche, ha incassato solo 4 milioni sui 115 previsti su base annua. Non solo. In virtù del contenzioso pendente presso la Corte costituzionale dopo un rinvio del TAR, queste stesse aziende hanno applicato l'imposta di consumo non sulla quantità del liquido (come previsto) ma solamente sulla quantità di nicotina pagando così solo un decimo di quanto dovuto al fisco. Un'autentica truffa ai danni delle tasche degli italiani. Ma non è finita qui. A causa di questa giungla amministrativa e contabile il commercio *online* di prodotti contenenti nicotina ha potuto così proliferare soprattutto con il commercio su siti *web* di aziende estere e permettendo che alcune vendite non venissero regolarmente registrate e dichiarate.

Grazie a tale caos, questi prodotti vengono a tutt'oggi venduti senza alcun controllo (sanitario e fiscale) anche dentro negozi non autorizzati dove il liquido viene addirittura diluito così da ottenere un quantitativo superiore da vendere. Ecco perché, con il nostro emendamento, ho voluto non solo porre fine ad un autentico traffico illegale di nicotina ma, soprattutto, permettere che ogni singolo prodotto messo in vendita sia preceduto da un controllo che ne permetta la tracciabilità e il recupero di un gettito di circa 10 milioni di euro ad oggi non versato a danno delle tasche di tutti gli italiani. Proprio poche ore dopo l'approvazione del mio emendamento è arrivata sia una sentenza della Corte costituzionale che finalmente fa chiarezza sulla norma in questione, sia una circolare dei Monopoli di Stato che annuncia la chiusura dei siti che vendono prodotti a base di nicotina non a norma.

Insomma, la legalità ha avuto la meglio nonostante le minacce, anche di morte e anche personali, che in queste ore sto ricevendo sui *social* e in privato solo per aver voluto il rispetto delle regole e il pagamento di un'imposta evasa ed elusa. Tutti noi paghiamo le tasse: ora si adegui anche chi, fino ad oggi, ha guadagnato milioni di euro su un commercio illecito a scapito della salute (e delle tasche) di tutti noi. Permettereste ai vostri figli di acquistare prodotti a base di nicotina senza che vi sia alcun controllo? E per quale motivo questi signori dovrebbero continuare ad evadere le tasse?

Le regole sono uguali per tutti. E da oggi, finalmente, anche per chi protesta a causa della cessazione di un privilegio abusivo, illegale e pericoloso.

In Commissione abbiamo risolto, attraverso un emendamento sottoscritto da numerosi Gruppi politici, la questione concernente l'uscita dei minori di quattordici anni da scuola, emersa a seguito di una recente sentenza della Corte di cassazione. A tale riguardo si prevede che i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei ragazzi dai locali scolastici, ma anche di consentire agli stessi di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico gestito dagli enti locali mediante una liberatoria che esonera il personale scolastico e gli enti stessi da ogni responsabilità connessa all'adempiimento degli obblighi di vigilanza.

Altra questione di stretta attualità che con il provvedimento in esame intendiamo risolvere è la prassi della fatturazione a ventotto giorni, elemento da riformare ai fini della tutela dei consumatori. Si tratta di una pratica adottata sempre più frequentemente negli ultimi anni dagli operatori della telefonia mobile e della televisione e che rischiava anche di diffondersi con un meccanismo a tratti ingannevole nei confronti dei cittadini. Al riguardo, si è introdotta una disposizione che, anche in linea con gli orientamenti successivi dell'*authority*, prevede il ritorno della fatturazione su base mensile (o di multipli del mese) con la sola esclusione, nell'ambito della telefonia mobile, delle offerte promozionali temporanee.

È importante, inoltre, una misura a favore dei futuri giovani imprenditori del Mezzogiorno, perché con la misura «Resto al Sud» avevamo previsto che si potesse accedere a questa opportunità fino al limite del compimento dei trentacinque anni, ma i tempi più allungati della sottoscrizione della convenzione con Invitalia e dell'apertura del bando ci hanno suggerito di estendere la possibilità a chi aveva compiuto, alla data di approvazione della norma, il trentacinquesimo anno di età, mantenendo questo termine, quindi consentendo anche a chi ha superato quell'anno di poter accedere a tale misura.

Infine vorrei soffermarmi sul principio dell'equo compenso. L'introduzione dell'equo compenso per la professione degli avvocati contiene già in sé la prospettiva per un allargamento alle altre realtà professionali. Siamo riusciti in questo modo a rispondere alle richieste che da tempo questo settore ci avanzava, determinando una norma che possiamo ritenere l'architrave di un sistema che in futuro potrà estendere a tutti i professionisti l'equo compenso.

Siamo fiduciosi che nel prossimo futuro, a partire dal disegno di legge di bilancio, possano essere introdotti nel nostro ordinamento alcuni temi che, pur ampiamente condivisi, non hanno trovato spazio nel decreto-legge per le tempistiche ristrette, ma troveranno sicuramente terreno fertile nella manovra di bilancio. Mi riferisco ai temi relativi ai contributi dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita da enti bilaterali; alla questione dei lavoratori socialmente utili (LSU) in alcuni enti locali, alla valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregiver*, alla proroga della cassa integrazione e guadagni nel settore della pesca.

Per concludere, riteniamo che le norme del decreto-legge in discussione, potenziate con il prezioso contributo del Parlamento, rappresentino un ulteriore passo verso la piena ripresa del nostro sistema economico e produttivo, un contributo alla tutela di cittadini e delle famiglie e una decisa spinta verso una fase di crescita strutturale del Paese. La prossima legge di bilancio deve essere l'occasione per rafforzare e consolidare tali prospettive.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Alternativa Popolare voterà convintamente la fiducia al Governo sul provvedimento in esame, avendo fortemente e in maniera determinata contribuito al miglioramento dello stesso. (*Applausi del senatore Gualdani*).

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame, anche se non formalmente collegato alla manovra di bilancio 2018, di fatto ne costituisce una premessa.

Abbiamo presentato varie proposte, significative e necessarie, ma come sempre non sono state quasi mai prese in considerazione; tra le principali proposte del Governo troviamo invece le disposizioni per l'ulteriore rottamazione delle cartelle, su cui non ci stancheremo mai di dire che siamo nettamente contrari. Il Governo riapre la rottamazione delle cartelle, la estende nel tempo ed anche alle cartelle dei Comuni, anche per i grandi evasori. Il messaggio è quindi chiaro: evadete pure, tanto un condono prima o poi arriverà. Si tratta di una scelta sbagliata, ma in piena continuità con quanto hanno fatto i Governi di Centrodestra. Naturalmente, poi, le misure previste per contrastare l'evasione fiscale continuano ad essere molto molto timide.

Un editorialista de «Il Sole 24 ore» ha scritto che sanare è umano, perseverare può diventare diabolico e in questa legislatura è stato un susseguirsi di occasioni straordinarie per regolare le varie pendenze con il fisco: la collaborazione volontaria, prima e seconda edizione, con l'ipotesi di una terza per aggredire il vero scoglio rimasto intatto, ovvero il contante domestico; la rottamazione delle cartelle esattoriali, con regole e termini più volte rivisti e ora rivedibili nuovamente; la facoltà di chiudere le liti, che finora non ha riscosso il successo sperato. Tutte queste finestre sono andate a sommarsi alle incombenze abituali, a quelle meno frequenti come l'assegnazione dei beni ai soci e poi a quelle del tutto nuove, come l'infittirsi delle scadenze per lo spesometro o l'allargamento dello *split payment*.

L'immagine che se ne ricava è quella di un disordinato accavallarsi di termini, impegni e opzioni che potranno anche giovare ai conti pubblici e disinnescare le clausole di salvaguardia, ma di certo non aiutano la credibilità né l'intelligibilità del sistema. Spuntano, infatti, ovunque i tratti maligni comuni a tutte le sanatorie e più che mai evidenti in questo alternarsi di opzioni e termini: raramente conviene accettare la prima offerta, perché spesso ne arriva una seconda e magari una terza; la stratificazione delle normative



genera facilmente nuovi intoppi e quindi ulteriori necessità di intervento; le indicazioni dettate all'origine si trovano agevolmente scavalcate da quelle necessarie nelle fasi successive. Di sanatoria in sanatoria, il 2017 rischia di passare alla storia come il più instabile degli anni fiscali.

Abbiamo proposto di estendere lo *split payment* a tutte le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui esse detengano il controllo o il 50 per cento delle azioni, di trattenerne come ritenuta d'acconto - come oggi avviene solo per i professionisti - il 10 per cento del pagamento delle pubbliche amministrazioni a tutti i fornitori.

Non avete preso in considerazione l'esigenza di una nona salvaguardia per gli esodati con le risorse avanzate dall'ottava. Gli esodati esclusi dall'ottava salvaguardia, di cui fanno parte ex postali (circa 40 unità), ex Alitalia ed alcuni di altre aziende come HP e Swiss Re, denunciano che tutte le salvaguardie finora emanate non hanno risolto definitivamente la questione. Eppure bastava poco. Restano ancora fuori dal perimetro, secondo i dati dei sindacati, poche migliaia di lavoratori (5.000 o 6.000 in tutto), spesso donne del settore privato, già disoccupati o che avevano già siglato accordi per l'uscita dal posto di lavoro prima del 31 dicembre 2011 e che, dunque, contavano di andare in pensione con le regole *ante* Fornero entro pochi anni.

Abbiamo proposto - sostenendo le richieste dei sindacati - di sospendere l'emanazione del decreto direttoriale che aumenterà l'età pensionabile a sessantasette anni e di rinviarne l'emanazione al 30 giugno del 2018 per consentire di modificare tale norma; abbiamo chiesto per lo meno di differenziare l'età pensionabile anche secondo la gravosità del proprio impiego e dei lavori di cura. Le aperture del Governo nella trattativa con le organizzazioni sindacali sono state finora veramente inconsistenti.

Allo stesso modo vi abbiamo sollecitato a destinare 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale per far viaggiare in sicurezza i lavoratori e gli studenti pendolari rivedendo - se necessario - il contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana.

Riteniamo, inoltre, che non si possa intervenire in maniera frammentata nelle crisi aziendali, e quindi abbiamo proposto di prevedere un nuovo ruolo per la Cassa depositi e prestiti - non ci stancheremo mai di proporlo - nell'attuazione di una vera politica industriale attraverso la costituzione di una banca pubblica per gli investimenti al fine non solo di proteggere, con l'estensione del *golden power*, le attività strategiche della nostra economia, ma anche di rilanciare l'occupazione e la qualità del nostro apparato produttivo. Le gravi crisi delle grandi aziende sul nostro territorio richiederebbero urgentemente questo tipo di intervento. Ne cito una a me particolarmente cara: penso a Piombino e alla grave crisi di quell'area così ampia.

È urgente rivedere l'utilità della nostra partecipazione ad alcune missioni internazionali a partire dalla nostra presenza in Afghanistan, in merito alle quali abbiamo chiesto più volte, in questa legislatura, un maggiore coinvolgimento dei due rami del Parlamento.

Abbiamo poi proposto un finanziamento aggiuntivo di 400 milioni di euro del Fondo per l'occupazione, destinato alla spesa per gli ammortizzatori sociali e abbiamo chiesto di evitare il taglio per 224 milioni di euro al Mini-

stero del lavoro, concentrati soprattutto sugli ispettori del lavoro, con la conseguente impossibilità di svolgere le ispezioni in un contesto in cui gli infortuni, anche mortali, sono aumentati rispetto al 2016 (nei primi nove mesi del 2017 i morti sono stati 769, con un incremento del 2,1 per cento rispetto all'anno scorso), oltre che sull'ANPAL, che dovrebbe gestire le politiche attive del lavoro.

Inoltre, abbiamo chiesto la fissazione di criteri di sostenibilità ambientale e tutela del buon lavoro e dei livelli occupazionali nell'estensione del Fondo per la crescita sostenibile alle grandi imprese in crisi. Richieste del tutto ignorate.

Come tutti i decreti *omnibus*, lo avete utilizzato per risolvere alcuni errori precedenti, grazie alle sollecitazioni di tutti i Gruppi parlamentari. Penso all'errore gravissimo che aveva di fatto depenalizzato il reato di *stalking* fino all'estinzione del reato con il pagamento di una somma di denaro.

In questo decreto è stata inserita, accogliendo un nostro emendamento (anche questo presentato da tanti Gruppi), la possibilità di concedere autorizzazioni per produzione coltivazione, trasformazione della *cannabis* anche ad altre imprese qualora l'Istituto farmaceutico militare di Firenze non fosse in grado di soddisfare le richieste. La ministra Lorenzin aveva provato a tenere bassa la produzione di farmaci a base di *cannabis* in nome della difesa di un presunto monopolio di Stato con il rischio altissimo di negare le cure a tanti.

E infine non posso non soffermarmi su quel piccolo articolo che avete presentato relativo all'uscita da scuola dei minori di quattordici anni. Ma per quale motivo tutte le volte che vi occupate di scuola riuscite a fare un disastro? Vi siete sentiti in dovere di intervenire dopo le parole della Ministra rispetto alla sentenza della Cassazione sul caso tragico del bambino morto a Firenze alcuni anni fa, che ha ricordato a noi tutti che bisogna rispettare la legge - ci mancherebbe - e dunque accompagnare i minori di anni quattordici a scuola e riprenderli.

La sentenza non introduce una nuova norma: ribadisce solo ciò che prevede la legge. Improvvisamente, però, cambiamo e cancelliamo con un colpo di spugna anni di lavoro importante fatto dalle famiglie e soprattutto dalla scuola verso l'autonomia conquistata dai minori, che ora improvvisamente devono essere accompagnati a scuola dai genitori. C'è stata una sollevazione nel Paese da parte delle famiglie, dei presidi e del mondo della scuola perché, come sempre, avete inventato lo *slogan*, ma avete cancellato anni e anni di pedagogia. E per cercare di non essere del tutto impopolari, anche perché l'orario di uscita della scuola secondaria di primo grado è alle ore 14 e se i genitori lavorano è impossibile andare a prenderli, vi siete inventati la liberatoria, cioè il nulla. Infatti, come sapete, in queste settimane moltissimi illustri giuristi hanno spiegato che la liberatoria non assolve nessuno, perché l'uscita da scuola e le modalità rientrano nelle funzioni organizzative dell'autonomia scolastica prevista dalla nostra Costituzione e soprattutto si tratta di un patto importante tra famiglia, scuola ed enti locali.

La sicurezza dei bambini all'uscita della scuola non è solo responsabilità del dirigente scolastico, ma soprattutto del sindaco che deve occuparsi della sicurezza, della viabilità sostenibile, dei trasporti e costruire città a di-

mensione di bambino e bambine in grado di favorire la loro crescita e autonomia. E non ci sono liberatorie per i sindaci.

Siamo dinanzi a un provvedimento che scava un solco incolmabile fra l'uscita dei minori di quattordici anni, legata al sistema di istruzione nazionale, cui si intende garantire una certa copertura, e tutti gli altri casi analoghi: pensiamo ai ragazzi che frequentino corsi di teatro, sport o altre attività pomeridiane. Pertanto, l'eventuale autoresponsabilizzazione e autonomia di ragazzi e ragazze non viene salvaguardata come principio generale, ma come una specifica realtà legata solo e esclusivamente alla sfera della scuola. Un nuovo, ennesimo e inutile *slogan*.

Mi sembra, Presidente, che di motivi ne abbia elencati tanti perché Sinistra Italiana possa confermare il proprio voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Gatti*).

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, è cambiato qualcosa in seno alla maggioranza di Governo, non so se ci avete fatto caso: è cambiata la narrazione. Il treno del PD attraversa l'Italia con parole nuove, mai sentite da Renzi e dal Partito Democratico. E «come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca».

Sentiamo un vento che però ci lascia un senso di *déjà vu*. Dove le abbiamo sentite queste parole? Chi da anni denuncia i misfatti delle banche? Chi ha contestato i mancati controlli di Bankitalia? Chi ha chiesto la rimozione di Visco? Chi ha chiesto di abolire i vitalizi ai politici? Il Movimento 5 Stelle. E oggi sentiamo invece queste parole in bocca a Renzi. Sentiamo Verdini pronto a votare il testamento biologico, una legge attesa dei cittadini che il Movimento 5 Stelle ha portato in Parlamento. Mettiamola subito in calendario. Mettiamo in calendario l'abolizione dei vitalizi. Invece no, quella legge in calendario non entra per ora. Alle banche si fanno ancora favori, Visco è ancora al suo posto, e lo stesso dicasi dei vitalizi. Cambia solo la narrazione e i cittadini se ne sono accorti. Ecco perché «alla stazione successiva, molti più fischi di quando partiva», perché loro non lo fanno per passione, Presidente. Non sono il partito di «Bocca di rosa», sono il partito di Boccadutri, il presentatore della legge realizzata per intascare il finanziamento pubblico, tutti. Che differenza c'è tra Gentiloni, Verdini e Renzi, ma potrei dire Berlusconi, Salvini, Meloni? Quando devono raccattare i voti fanno le coalizioni di interesse e ti dicono di tutto. Quando sono al Governo non cambiano le azioni e lo vediamo anche in questo decreto fiscale, dove si razzola sempre allo stesso modo.

Un decreto-legge dovrebbe intervenire su necessità e urgenze, ma poi, se guardi con attenzione, scopri che le misure necessarie servono a tamponare i danni prodotti dal Governo. Prendiamo gli straordinari delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco: ci mancherebbe che lo Stato non pagasse gli straordinari a chi protegge i cittadini e si fa in quattro per coprire le carenze di organico. Ma vi eravate dimenticati gli straordinari dei Vigili

del fuoco, cari signori del Governo, che in estate si sono sfiancati per spegnere roghi e incendi in tutta Italia, pur essendo drammaticamente sotto organico. E dove trovate i soldi per gli straordinari? Dai magri fondi - che nemmeno avete utilizzato - per le assunzioni.

Altra questione, le clausole di salvaguardia: vengono recuperati 840 milioni per evitare l'innalzamento dell'IVA; ci mancherebbe! È una tassa che aumenta i prezzi e dunque, in proporzione, colpisce maggiormente proprio le fasce deboli, penalizza i consumi e uccide le imprese e l'occupazione. Perché l'IVA dovrebbe aumentare? Il Governo, ignorando i nostri allarmi, aveva cercato di finanziarsi con operazioni illusorie, dicendo con leggerezza che, se non fossero arrivati i soldi, avrebbe aumentato l'IVA. Avete piazzato una bomba a orologeria, che non state disinnescando, e i milioni che racimolate con questo decreto-legge e i miliardi che spremerete con la legge di bilancio servono solo a spostare l'orologio: per il 2018 dovete trovare 15,8 miliardi di euro; per il 2019 ne serviranno 18,9, che diventeranno 19,2 nel 2020 e 19,5 nel 2021.

Bell'eredità lasciate a un Governo a cinque stelle, ma siamo pronti ad accoglierla, con un programma di Governo fatto direttamente dai cittadini, un candidato Presidente già indicato - mentre gli altri a destra e sinistra si stanno mimetizzando, senza metterci più la faccia - e una squadra di Governo che, caso unico in Italia, verrà proposta prima delle elezioni, perché i cittadini abbiano almeno la possibilità di scegliere questo, con una legge elettorale che toglie tutto il resto. Siamo pronti a raccogliere le vostre macerie, ma ci fa sorridere solo una cosa: voi, che avete calato le tenebre, sostenete che noi saremo un salto nel buio.

Ci sono poi altre ipocrisie, come gli ulteriori 300 milioni di euro di prestito ponte ad Alitalia, sperando in un acquirente. Tutta Alitalia ne vale forse 230: dal 2014, infatti, ha perso due milioni al giorno. Con 300 milioni quante *start-up* si potrebbero far nascere? Quante piccole e medie imprese sane si potrebbero sottrarre allo strangolamento creditizio?

Andiamo a vedere invece chi state finanziando. Dopo essere stata praticamente mollata da Etihad, Alitalia è al cento per cento in mano alla CAI. Vediamo chi sono i soci e scorriamo gli azionisti dal basso verso l'alto: Marcegaglia, tra i grandi debitori del gruppo Monte dei Paschi di Siena; la famiglia Riva, quella del disastro ILVA, a cui offriva le sue attenzioni il ministro Annamaria Cancellieri; Benetton, quello delle autostrade, già protetto dal Governo su un ricorso da 800 milioni; Roberto Colaninno, non il deputato PD, ma il babbo; ai primi posti, poi, troviamo ancora le banche, Unicredit e Intesa Sanpaolo, a cui avete venduto per un euro le banche venete.

Non basta, c'è la questione Gratta e Vinci, tanto innocui da essere tra i primi azzardi praticati dai ragazzi di undici e dodici anni. Sapete che chi inizia precocemente ad azzardare ha maggiori probabilità di sviluppare dipendenza e in forme più gravi? Ebbene, la convenzione non è ancora scaduta, che già il Governo fa la seguente proposta al concessionario: tu mi dai 800 milioni e io, in cambio, ti rinnovo fin d'ora la concessione, senza passare per una gara. In barba ai principi di libera concorrenza dell'Unione europea e a quelli sui contratti pubblici, si consegna in regime di monopolio un

*business* da 2,7 miliardi a una società che ha portato all'estero la propria residenza fiscale, ma è stata molto generosa nel finanziare i partiti di Governo.

Chiudo con un capitolo virtuoso, ma vediamo com'è stato affrontato: il Governo aveva proposto un articolo di due commi sul tema dei territori colpiti dal terremoto, dimenticandosi di una quantità di questioni. Ora, infatti, in Commissione abbiamo un testo di oltre 21 pagine di emendamenti: evidentemente, la pressione mediatica sul fallimento della gestione post-terremoto vi ha fatto tremare i polsi.

Riassumendo, signor Presidente, in questo provvedimento abbiamo norme contestabili in senso netto, favori ai soliti amici, pezze che vanno a tamponare errori e inerzie del Governo e alcune misure doverose, trattate però con superficialità.

Abbiamo una maggioranza nuova. Si fa per dire, perché è come una betoniera: qualcosa entra e qualcosa esce ma è sempre la stessa malta tenuta insieme dal cemento dell'interesse. Neanche a fine legislatura sta mostrando concretamente qualcosa di nuovo. È dunque impossibile dare la fiducia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. È presente in Aula per assistere ai nostri lavori una rappresentanza di allievi dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Sacconi Rotella» di Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno. Ad essi rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia (ore 12,21)**

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi voteremo contro questo provvedimento per poche ragioni che provo a illustrare, lasciando alla fine del mio intervento una considerazione di tipo generale sulla norma che, unica, avrebbe dovuto essere in questo provvedimento: la ridefinizione agevolata dei carichi fiscali.

La prima ragione è la seguente: a me ha fatto piacere sentire il presidente Gentiloni Silveri, che, evidentemente, era in una giornata di particolare buonumore, dire, a proposito della legge di bilancio, che ne hanno fatta una molto snella. Ora, affermare che una legge che comincia con 120 articoli è snella mi ha fatto sorridere. Quindi, devo dire che si è aggiunta una nota positiva in più al presidente Gentiloni Silveri: ha anche il senso dell'ironia e questo fa bene; soprattutto, in questo caso, egli ha il senso dell'autoironia e questo è ancora meglio, naturalmente.

Ora, più o meno, dovendo poi affrontare quel discorso, affrontiamo questo, che inizia bene. Quando abbiamo dovuto fare qualcosa riguardo i carichi fiscali, ci siamo occupati - non noi, famosissimi assaltatori della diligenza, ma il Governo - di una questione interessante: la riduzione del corpo della banda della polizia penitenziaria.

È meraviglioso, signor Presidente! E io sono convinto di questo nuovo afflato tra lei e il Governo perché le rende facile il compito. La estraneità per materia come può più esistere, infatti? Togliamo anche questo compito al Presidente della Commissione bilancio e al Presidente del Senato. Io che sono, invece, un estimatore della fanfara dei bersaglieri, sono per l'aumento di questa formazione bandistica da parata perché è bellissima; e ora, finalmente, potrò inserire un emendamento in legge di bilancio.

Signor Presidente, queste leggi devono essere modificate, non perché io non mi renda conto della necessità di risolvere questioni piccole che, talvolta, sono invece molto importanti, ma perché questo è l'esempio della sovrapposizione di leggi che nuocciono, prima di tutto ai contribuenti e ai cittadini e poi all'efficienza dello Stato. La banda della polizia penitenziaria, non la prendo soltanto come occasione per questo mio intervento ironico, ma perché, di recente, abbiamo approvato un decreto legislativo onusto e ponderoso, di circa 400 pagine, nel quale, addirittura, si stabiliva quanti clarini in sol bemolle e quanti clarini in fa maggiore dovevano fare parte del corpo della banda della polizia penitenziaria. Ebbene, inseriamo tale previsione in quel decreto legislativo così, finalmente - e qui divento serio, - anche la banda della polizia penitenziaria saprà quanti sono i clarini in fa maggiore e quanti quelli in sol bemolle.

Signor Presidente, questo modo di legiferare, francamente, non va bene. Ma perché questo è importante? Perché distoglie il Parlamento dal problema fondamentale.

Questo decreto-legge aveva due presupposti fondamentali: la necessità di nuove entrate per il 2017 e la necessità di rivedere alcune questioni onerose per i cittadini relative alla cosiddetta rottamazione fiscale. Si tratta di presupposti necessari. Di conseguenza, sarebbe stato utile che il Parlamento si fosse concentrato su questo problema o lo avesse risolto, rimandando magari ad un'altra legge, quale che sia, legge di bilancio o qualsiasi altra legge, la soluzione di una serie di problemi. Stesso discorso vale per la questione del terremoto, molto più importante sotto il profilo dei carichi.

Non è possibile che in ogni legge si ridiscuta del terremoto, con le conseguenze che conosciamo. È comprensibile che questo modo di legiferare fornisca giustificazioni a tutti, a quelli in buona fede e a quelli in malafede, signor Presidente, perché in questo modo si inceppa completamente la macchina dei soccorsi, della ricostruzione. Al contrario, si favoriscono pratiche che evidentemente nuocciono sia alla celerità sia alla moralità degli interventi sul terremoto. La questione non è più ironica, ma molto seria; la si affronti una volta per tutte, si licenzi un provvedimento sul terremoto efficiente, capace di incidere sui problemi che si sono manifestati e si dia sollievo a quelle popolazioni. Non è possibile continuare a legiferare e leggere ogni giorno che permangono gravi difficoltà.

Passo ora, signor Presidente, alla questione dell'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali. Sul punto mi preme far rilevare a lei, che è il Presidente del Senato, come il Parlamento anche in questo caso abbia scritto una buona pagina di carattere normativo rispetto al provvedimento che ci era stato trasmesso. Ecco l'altra manchevolezza dei decreti-legge: quando vengono emanati non ci si rende ben conto dei problemi, per cui appaiono come testi monchi, non facilmente riconoscibili e certamente non capaci di dare soddisfazione alle esigenze che li hanno resi necessari. Per questo, in Parlamento, tutti insieme, naturalmente con il merito della maggioranza, del relatore, del Governo, ma anche per merito dell'opposizione, che di fronte a questi gravi problemi mostra sempre la volontà seria di costruire qualcosa che serva ai cittadini, abbiamo fatto in modo che l'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali fosse non certamente la risoluzione dei problemi ma una nuova possibilità per i cittadini e i contribuenti. In particolare, signor Presidente, la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione, è una novità significativa di questo decreto-legge, che noi abbiamo contribuito a rendere possibile, dando così significato al provvedimento. Ho citato solo una delle novità più importanti relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali, ma c'è anche un nuovo scadenzamento e sono presenti altre norme di un certo interesse. Certo, non sono la soluzione definitiva al problema, ma si sono fatti passi in avanti, come hanno già detto i colleghi del mio Gruppo, il senatore Mandelli e il senatore Ceroni.

Signor Presidente, concludo. Il nostro è un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento. Riteniamo che il Parlamento oggi abbia mostrato, più del Governo, una particolare sensibilità per i problemi dei cittadini, degli operatori, degli imprenditori; che l'opposizione, in particolare, si sia fatta carico di questi problemi, dando un contributo determinante per la soluzione di alcune questioni importanti, e che questo modo di lavorare sarebbe invece auspicabile.

Per questa ragione, riteniamo insufficiente quanto deliberato con il provvedimento all'esame. A nostro avviso, l'affastellamento di ulteriori norme sia uno di quei danni che riteniamo importanti per la farraginosità normativa italiana, una delle piaghe da eliminare anche in chiave di crescita economica della Nazione. Per questo, il Gruppo di Forza Italia esprime un voto contrario. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto fiscale al nostro esame presenta importanti misure, che da un lato contribuiscono alla copertura degli interventi che saranno previsti nella prossima legge di bilancio, già all'esame del Parlamento, tra cui l'importante sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA e delle accise e, dall'altro, contiene misure per correggere, su alcuni punti, i conti per

l'anno 2017. Il provvedimento si colloca in un contesto economico in deciso miglioramento: il prodotto interno lordo ha ripreso a crescere, dopo anni di recessione e stagnazione, con un ritmo - mi pare importante sottolinearlo - costante e crescente, forse superiore allo stesso incremento dell'1,5 per cento che era stato previsto, con riflessi importanti anche sull'occupazione e sulle prospettive del Paese.

Il *deficit* di bilancio prosegue il percorso di riduzione, che porterà al pareggio di bilancio nel 2020 e comincia anche a ridursi il peso del debito sul PIL. Gli interventi del provvedimento sono articolati su più piani e quello più importante riguarda gli interventi fiscali. In proposito, il dibattito realizzato in sede di conversione del decreto-legge ha permesso di aggiungere, alle misure già previste, importanti novità, soprattutto nel delicatissimo rapporto tra cittadini e amministrazione fiscale e sul tema del contenzioso. Al di là delle singole misure, la proroga delle scadenze per la rottamazione delle cartelle e la riapertura dei termini, anche per debiti relativi ai carichi dal 2006 al 2016, che ovviamente non avevano trovato soluzione fino ad ora, hanno l'obiettivo di consentire ad aziende e contribuenti di chiudere le pendenze con il fisco e di ridurre consistentemente il contenzioso, così come il miglioramento del cosiddetto spesometro, togliendo le sanzioni sulle comunicazioni del primo semestre 2017, che erano sperimentali e, come tali, soggette anche a molti errori e incomprensioni, permette di riportare tale strumento alla sua natura originaria e di non essere oppressivo nei confronti di aziende e cittadini. Su questo versante si è fatto quindi un buon lavoro.

Rimane aperta la questione dei tempi del diritto alla detrazione dell'IVA da parte delle imprese, parzialmente intrappolato in un meccanismo di date che penalizza questa possibilità e che va risolto sicuramente nella legge di bilancio.

Il secondo ambito riguarda le calamità naturali, sulle quali, al di là delle facili critiche, si sono aggiornati e adeguati gli interventi per le diverse aree già oggetto di interventi precedenti. Si è realizzando - come fanno i colleghi che sono intervenuti in materia - che la natura di questi ripetuti terremoti e l'ampissima estensione su ambiti territoriali molto diversi tra di loro, rende purtroppo necessario un adeguamento, in ragione delle tante disfunzioni che permangono, nonostante il positivo intervento. Come poi sappiamo, l'elenco delle calamità si è purtroppo aggiornato in questi ultimi mesi, con la situazione di Livorno e di Ischia, che trovano nel provvedimento importanti soluzioni e adeguate risposte.

Il terzo ambito di intervento è il sostegno alle imprese e allo sviluppo. Viene potenziata l'attività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti, per favorire la propensione, già in aumento, agli investimenti, così come si allarga anche ai liberi professionisti la platea di partecipazione ai confidi, sempre in termini di garanzia per gli investimenti.

Vengono inoltre previste importanti novità per i liberi professionisti, già illustrate dal relatore in maniera esauriente, sull'equo compenso e sulla possibilità di detrarre, come lavoratori autonomi professionisti, i contributi che alimentano le prestazioni assistenziali per gli enti bilaterali. Infine, c'è un capitolo molto ampio sul tema trasporti, infrastrutture e viabilità (penso



ai ponti sul Po, ma anche alle tante questioni ferroviarie e agli aeroporti), il quale punta a garantire possibilità di crescita e di sviluppo. Nello stesso terzo settore, che è stato oggetto di interventi molto importanti, viene prevista la possibilità di utilizzare per il 2017 il regime fiscale preesistente e di far decorrere dal 2018 la riforma stessa.

È stata data molta attenzione anche alle problematiche dei cittadini e dei consumatori. Cito solo tre titoli: la fatturazione delle bollette per quanto riguarda la telefonia e altro, con i famosi ventotto giorni che diventano mensili o plurimensili, chiarendo una norma a vantaggio dei consumatori; il tema dell'uscita da scuola, che viene affidata a un rapporto chiaro e concreto tra la scuola e le famiglie; la soluzione di un *vulnus* che riguardava i giovani cosiddetti impatriati negli anni scorsi, sottoposti a un pagamento di imposte esagerato, che in questo provvedimento trovano finalmente una misura di ristoro.

Rimangono alcune misure che sono passate alla legge di bilancio, in quanto sede più propria. Sottolineo in particolare il tema della previdenza, un tema delicato da molti punti di vista, nel quale giustamente si è ritenuto di attendere, possibilmente sperando che arrivi fattivamente anche un'intesa tra il Governo, le parti sociali e le parti sindacali. Lo stesso vale per quanto riguarda il tema delle autonomie e delle agenzie fiscali.

Concludo, signor Presidente, con un'osservazione. Il lavoro in Commissione bilancio sul decreto-legge è stato molto positivo, con un contributo concreto dei diversi Gruppi di maggioranza e di opposizione, diverso dal clima (capisco ovviamente le esigenze ufficiali) delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato anche negli interventi di questa mattina. L'auspicio è che nella legge di bilancio continui questo clima concreto di discussione e di collaborazione. Ognuno mantiene le sue idee, ma, per migliorare il Paese, per dare più opportunità alle aziende e al mondo del lavoro, per dare più prospettive ai giovani e ai cittadini, credo sia opportuno collaborare e trovare insieme ragioni di dialogo e di positività.

Per tutti questi motivi e con questi auspici, il Gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente sulla questione di fiducia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, in usuale dissenso dal Gruppo che mi ospita, dichiaro che non parteciperò al voto di fiducia. Questo provvedimento contiene cose dannose, cose inutili e cose utili. È proprio una di queste ultime a indurmi a rinunciare a esprimere un voto contrario. Mi riferisco all'introduzione dell'equo compenso delle prestazioni professionali, che costituisce un principio fondamentale, la cui affermazione è tanto più rilevante quanto più forte è la propensione in atto a svilire il lavoro, al punto da pretendere spesso la gratuità. Si tratta di un ulteriore passo nella direzione dello statuto dei lavori

progettato da Marco Biagi e dedicato a garantire tutele fondamentali a tutti i lavori, tanto dipendenti quanto indipendenti. Esso assorbe il contenuto principale del mio disegno di legge, ora all'esame della competente Commissione di questa Camera, anche se non dovrà esserne dimenticata la parte dedicata ai tempi certi di prescrizione della responsabilità civile dei professionisti.

Come tutte le vittorie ha molti padri, anche se fino all'altro ieri erano non pochi coloro che si ingegnavano a ipotizzare il vincolo dell'equo compenso solo per le amministrazioni pubbliche, a distinguere alcune professioni dalle altre o, addirittura, a proporre un salario minimo orario per opere che si misurano a risultato. Sono quindi soddisfatto della decisione di applicarlo a tutti i committenti come a tutti i professionisti, perché i principi non tollerano deroghe e perché obiettivo implicito rimane la tutela dei consumatori dalle prestazioni scadenti.

Ora un atto interpretativo dovrà concorrere a dare definizione certa delle clausole vessatorie destinate a nullità, così come potrà individuare negli usi rilevabili dal sistema camerale il necessario riferimento per le professioni non regolate. Il lavoro, insomma, non è una merce e con questa norma abbiamo concorso a darvi dignità.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, mi permetto di chiedere all'Assemblea, se possibile, un minuto di attenzione. Abbiamo rilevato tre incongruenze nel testo, che sono semplici, chiaramente di carattere materiale e non di sostanza, che, però, è bene che l'Assemblea conosca prima di votare. Per questo ho chiesto al Presidente di poter prendere la parola.

Sono tre punti. Il primo riguarda il famoso emendamento sulle forze di polizia, di cui abbiamo parlato questa mattina, che è stato oggetto della segnalazione del Ragioniere generale dello Stato, dovuta al fatto, come ho spiegato prima, che il testo dell'emendamento inserito nel testo approvato dalla Commissione non era l'ultima versione ma la penultima, per un mero errore redazionale dopo il lavoro della Commissione. Il Ragioniere ha rilevato questa mancanza e l'ha segnalata. Tuttavia - e lo dice non un estimatore, ma un adoratore della Ragioneria generale dello Stato - anche il Ragioniere generale è un uomo, quindi può sbagliare.

BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Se fosse una donna non sbaglierebbe.

TONINI (PD). Il Ragioniere segnala che l'articolo 7, comma 10-bis, deve essere sostituito. È evidente, dalla stessa relazione tecnica e dall'evidenziazione grafica nel testo del maxiemendamento bollinato, che non si tratta del comma 10-bis, che riguarda - lo dico per quelli che hanno partecipato più attivamente ai nostri lavori - i lavoratori delle basi NATO chiuse, ma del comma 10-sexies, che è effettivamente il comma in cui si affronta la

questione degli straordinari delle Forze dell'ordine. La sostanza non è in discussione.

La seconda questione è all'articolo 2-ter del maxi emendamento, dove, per uno scrupolo nel rendere non equivocabile la norma, bisogna aggiungere la parola «ulteriormente» prima della parola «prorogato», perché si tratta di una proroga di una proroga. Penso che possa essere un'interpretazione cui si arriva per buonsenso, ma in questi casi è sempre meglio eccedere in precisione che non approssimare per difetto. Pertanto, al comma 44 dell'articolo 2-bis, dopo le parole «convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è», aggiungere «ulteriormente» prima della parola «prorogato», per precisione assoluta.

La terza questione riguarda la norma sulla *cannabis*, che evidentemente poteva indurre a qualche allentamento di attenzione.

C'è stato un eccesso di zelo nell'attività emendativa, nel senso che sono stati inseriti due emendamenti in due punti diversi del testo dell'articolo 18-*quater*, i quali dicono la stessa cosa. Se osservate il testo al comma 1, il secondo periodo dice «Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote di *cannabis* per uso medico», oltre a quelle dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Il comma 3 ripete lo stesso concetto con la frase: «Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote».

Si propone allora di esprimere questo concetto una volta sola e non due e, quindi, si chiede al Governo di sopprimere il secondo periodo del comma 1, essendo più che sufficiente nella norma il comma 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con le esigenze di correzione tecnica che sono state appena presentate dal Presidente della Commissione bilancio.

Scusandomi poi con lei e i colleghi, e approfittando dell'occasione vorrei chiedere di poter fare anche una mera precisazione formale a proposito dell'articolo 17-ter. Si tratta di un articolo attraverso il quale la Commissione ha deciso, ovviamente in piena legittimità, di inserire, all'interno delle finalità del 5 per mille, anche quella di sostegno per gli enti gestori delle aree protette. Al fine di evitare che si possa pensare che si tratti dell'istituzione di un nuovo 5 per mille, bisogna rendere esplicito il concetto all'articolo 17-ter del testo del maxi emendamento e dopo le parole «al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», aggiungere «di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,». In tal modo questo riferimento di legge rende chiaro ciò che era ovvio nella decisione della Commissione. Non si tratta dell'istituzione di un nuovo 5 per mille che, come tale, avrebbe dovuto essere coperto finanziariamente, ma, all'interno delle finalità del 5 per mille, così come è, si introduce la finalità di sostegno agli enti gestori delle aree protette.

È questa un'ovvietà, ma non vorremmo che la mancanza di siffatto riferimento possa suscitare dubbi sul fatto che stiamo istituendo un nuovo 5 per mille.

La ringrazio, signor Presidente, se vorrà tenere conto di queste esigenze.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di queste modifiche.  
Procediamo dunque alla votazione.

### *Votazione nominale con appello*

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Napolitano, Pinotti, Russo, Buemi, Longo Eva e Marinello.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

*(I predetti senatori rispondono all'appello).*

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Ciampolillo).*

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

*Rispondono sì i senatori:*

Aiello, Albano, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Lucia, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Formigoni, Fravezzi  
Gambaro, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gualdani, Guerrieri Paleotti  
Ichino, Idem, Iurlaro  
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia  
Manassero, Manconi, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli,  
Mucchetti  
Napolitano, Nencini  
Olivero, Orellana, Orrù  
Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pezopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato  
Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta  
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, Stefano, Susta  
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano  
Uras  
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte  
Zanda, Zanoni, Zeller.

*Rispondono no i senatori:*

Airola, Alicata, Amidei, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini  
Barozzino, Battista, Bellot, Bernini, Bignami, Bilardi, Bisinella, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bubbico, Buccarella, Bulgarelli  
Calderoli, Caliendo, Campanella, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Cassinelli, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Conti, Corsini, Cotti, Crimi, Crosio  
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Cristofaro, De Petris, Divina, Donno  
Endrizzi  
Fasano, Ferrara Mario, Floris, Fornaro, Fucksia  
Gaetti, Gasparri, Gatti, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giroto, Gotor, Granaiola, Guerra  
Lezzi, Lo Moro, Lucidi  
Malan, Mandelli, Marin, Mastrangeli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Messina, Migliavacca, Mineo, Montevicchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini  
Nugnes  
Paglini, Palma, Pegorer, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia  
Quagliariello  
Razzi, Ricchiuti, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria  
Santangelo, Schifani, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Sibia, Simeoni, Sonago, Stefani  
Taverna, Tosato

Vacciano, Volpi  
Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	265
Senatori votanti	264
Maggioranza	133
Favorevoli	148
Contrari	116

### **Il Senato approva.**

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 148.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di lunedì 27 novembre 2017**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 27 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (2960)

La seduta è tolta (*ore 13,34*).





Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (2942) (V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (2942) (Nuovo titolo)**

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO  
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE  
SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE

1.900

Il Governo

**V. testo corretto**

*Emendamento 1.900 (in formato PDF) (vedi annesso)*

1.900 (testo corretto)

Il Governo

**Approvato con voto di fiducia**

*Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formato PDF) (vedi annesso)*

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

Per il testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e per l'Allegato, si rinvia all'Atto Senato 2942.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900

---

(testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 13 novembre 2017 e all'Annesso II del 16 novembre 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 909 .

Allegato B**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE  
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

SUL PROCESSO VERBALE:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice Granaiola non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fissore, Gentile, Milo, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Rossi Luciano, Rubbia, Sangalli, Sciascia, Stucchi e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caleo, Marinello e Martelli, per attività della 13ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Alì, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (*dalle ore 10.30*); Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Corsini, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

**Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettere in data 9 novembre 2017, ha inviato le relazioni, approvate dalla Commissione stessa nella seduta del 9 novembre 2017:

sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) (*Doc. XVI-bis*, n. 20);

sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa nazionale del notariato (CNN) (*Doc. XVI-bis*, n. 21).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

DDL Costituzionale

senatori Compagna Luigi, Liuzzi Pietro, Mauro Mario, Giovanardi Carlo, Bonfrisco Anna Cinzia, Buemi Enrico, Bilardi Giovanni

Separazione delle carriere giudicante e requirente all'interno dell'ordinamento della magistratura (2975)

(presentato in data 16/11/2017).

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*Commissioni 6° e 10° riunite*

*in sede referente*

sen. Gasparri Maurizio

Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste (1496)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente (Finanze) (assegnato in data 16/11/2017);

*Commissioni 6° e 10° riunite*

*in sede referente*

sen. Granaola Manuela, Sen. Tomaselli Salvatore

Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (2269)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.)

(assegnato in data 16/11/2017);

*Commissioni 6° e 10° riunite*

*in sede referente*

sen. Saggese Angelica

Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (2336)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.)

(assegnato in data 16/11/2017);

*Commissioni 6° e 10° riunite*

*in sede referente*

sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (2377)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.)

(assegnato in data 16/11/2017);

*Commissioni 6° e 10° riunite*

*in sede referente*

Ministro affari regionali

Ministro beni e att. cult.

Ministro economia e finanze

Ministro infrastrutture

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (2957)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.4302 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2142, C.2388, C.2431, C.3492)*

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.)

(assegnato in data 16/11/2017).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2017, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30 – lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (n. 479).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1ª e 13ª e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i prescritti pareri entro il termine del 31 dicembre 2017.

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con lettera in data 8 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni, presentate dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo, sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intraprese nell'anno 2016 e finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, relativi a lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 7ª, alla 11ª e alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 1120).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 novembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:

alla dottoressa Maria Lucia Conti e all'ingegner Giovanni Lanati, il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

al dottor Raniero Guerra, appartenente ai ruoli dell'Istituto Superiore di sanità, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero della salute.

### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 6 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito ai poteri di intervento dell'Autorità in materia di clausole vessatorie contenuti nell'art. 37-bis del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 1118).

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito alle problematiche concorrenziali rilevate in materia di misure per la riduzione del differenziale del prezzo all'ingrosso del gas naturale tra Italia e Nord Europa (il cosiddetto "Corridoio della liquidità) prefigurate nella Strategia energetica italiana.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 1119).

#### **Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 6 novembre 2017, ha inviato una segnalazione riguardante il completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 1117).

#### **Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 13 novembre 2017, ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente l'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 1121).

### **Autorità amministrative indipendenti, trasmissione di relazioni di analisi di impatto della regolamentazione**

L'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 24 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, la relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) - approvata con delibera n. 950 del 13 settembre 2017 - relativa alle "Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (n. 1).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 ottobre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi" per l'esercizio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 574).

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione - La Quadriennale di Roma per l'esercizio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 575).

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con



delibera n. 9/2017, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XLVIII*, n. 16).

### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni, deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia:

il signor Lorenzo Torto, da Rapino (Chieti), chiede provvedimenti legislativi che rendano effettivo l'inserimento al lavoro delle persone con disabilità (*Petizione n. 1648*), assegnata alla 11ª Commissione;

la signora Monica Pipitone, da Conegliano (Treviso) e il signor Giuseppe Parisi da Bruino (Torino), chiedono misure concernenti i requisiti di acquisizione della cittadinanza italiana (*Petizione n. 1649*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Massimiliano Valdannini, da Viterbo, chiede provvedimenti legislativi per la modifica delle disposizioni in tema di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza (*Petizione n. 1650*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Bruno Masini, da Voghera (Pavia), e numerosi altri, chiedono misure in tema di ristoro dei piccoli risparmiatori nel caso di liquidazione coatta amministrativa di imprese bancarie (*Petizione n. 1651*), assegnata alla 6ª Commissione;

il signor Aurelio Rosini, da Mariglianella (Napoli), chiede provvedimenti in tema di revisione della disciplina costituzionale riguardante le materie di regioni a statuto speciale (*Petizione n. 1652*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Fulvio Fiorentini, da Civita Castellana (Viterbo), chiede modifiche legislative atte alla tutela, conservazione e fruibilità del patrimonio pubblico storico, artistico, archeologico e paesaggistico (*Petizione n. 1653*), assegnata alla 7ª Commissione;

il signor Mirko Antonio Spampinato, da Motta Sant'Anastasia (Catania), chiede modifiche in tema di disciplina delle graduatorie ad esaurimento dei docenti di sostegno ad alunni con disabilità (*Petizione n. 1654*), assegnata alla 7ª Commissione;

il signor Alessandro Pachera, da San Giovanni Lupatoto (Verona), chiede:

modifiche legislative in tema di disciplina delle unioni civili (*Petizione n. 1655*), assegnata alla 2ª Commissione;

modifiche legislative in tema di modalità per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (*Petizione n. 1656*), assegnata alla 6ª Commissione;

il signor Massimo Torre, da Genova, chiede:

iniziative in tema di riforma degli ordini professionali (*Petizione n. 1657*), assegnata alla 2ª Commissione;

modifiche legislative legate alla normativa riguardante i permessi di soggiorno (*Petizione n. 1658*), assegnata alla 1ª Commissione;

la signora Maria Letizia Antonaci, da Roma, chiede revisione della normativa in materia di ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente (*Petizione n. 1659*), assegnata alla 6ª Commissione;

il signor Tommaso Badano, da Sassello (Savona), chiede modifiche normative riguardanti la possibilità che persone in momentanea difficoltà economica possano contribuire al pagamento di tasse universitarie in misura pari alla propria capacità contributiva (*Petizione n. 1660*), assegnato alla 6ª Commissione permanente;

il signor Fabio Pedersoli, da Breno (Brescia), chiede l'introduzione di esenzioni e agevolazioni fiscali a tutela del principio di capacità contributiva (*Petizione n. 1661*), assegnato alla 6ª Commissione permanente.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08387 del senatore Santangelo ed altri.

### **Risposte scritte ad interrogazioni**

(Pervenute dal 31 ottobre al 15 novembre 2017)

**SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 186**

ALBANO ed altri: sul sequestro di un peschereccio italiano presuntivamente in acque francesi (4-05175) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE POLI: sul completamento della Pedemontana veneta (4-06314) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

FAVERO ed altri: sulla protezione dei bambini e degli adolescenti in Siria (4-00814) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

GIARRUSSO ed altri: sulle squadre a cavallo della Polizia di Stato di Palermo (4-08181) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SAGGESE: sulla sorte dell'istituto tecnico agrario "Giuseppe Pavoncelli" di Cerignola (Foggia) (4-08052) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

SCHIFANI: sulla riorganizzazione di Poste italiane in Sicilia (4-08078) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

TORRISI: sul contenimento delle tariffe aeree per voli da e per la Sicilia (4-00850) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

VACCARI: sulla realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo (Modena) (4-00129) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

VACCIANO, SIMEONI: sulla regolarità di un appalto per i servizi cimiteriali a Latina (4-03647) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

ZIZZA: sulla chiusura dell'ufficio postale nel comune di Erchie (Brindisi) (4-07796) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

### Mozioni

D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, RIZZOTTI, BIANCONI, AIELLO, BIANCO, BRUNI, FLORIS, MANCUSO, MANDELLI, SCAVONE, SERAFINI, ZIZZA, ZUFFADA - Il Senato,

premessi che:

la malattia renale cronica, molto diffusa nel mondo e con una crescente prevalenza nella popolazione, è una condizione di alterata funzione renale classificata in 5 stadi di crescente gravità;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 65 del 18 marzo 2017, indica nell'allegato 8 l'insufficienza renale cronica quale malattia cronica ed invalidante e riconosce l'esenzione per tale patologia;

premessi, inoltre, che:

secondo un recente studio condotto dall'Istituto superiore di sanità, dalla Società italiana di nefrologia (SIN) e dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, è stato stimato che in Italia vivono circa 2.200.000 adulti affetti da malattia renale cronica, di cui ben 800.000 presentano un grado significativo di gravità;

sulla scorta di detti dati, la SIN, in collaborazione con il Ministero della salute, ha prodotto un documento di indirizzo sulle strategie preventive e di cura delle malattie croniche renali che sanciva l'importanza delle citate malattie come malattie croniche di pubblico interesse e auspicava la deospedalizzazione delle cure nelle fasi iniziali di malattia, dando peso all'assistenza nefrologica ambulatoriale;

il documento, approvato nel 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad oggi, è stato recepito da 10 Regioni italiane;

un adeguato percorso di deospedalizzazione assicurerebbe ai pazienti affetti da malattia cronica renale di scegliere in modo informato e consapevole fra tutte le terapie sostitutive renali oggi disponibili, incluse le terapie domiciliari e il trapianto, allo stesso modo in tutte le Regioni italiane;

il percorso sarebbe in linea con i principi costituzionali e con le leggi in vigore che garantiscono che il nostro Sistema sanitario nazionale, pur di tipo decentrato, ha come obiettivo primario la tutela della salute in maniera uniforme su tutto il territorio italiano;

premessi, infine, che:

ad oggi, la terapia sostitutiva renale è limitata *de facto* alla sola dialisi extracorporea *in center* o intramuraria, praticata dall'88 per cento dei pazienti italiani che iniziano la dialisi ogni anno e da oltre il 90 per cento dei pazienti oggi prevalenti nei centri di dialisi oggi in Italia;

tale terapia sostitutiva comporta maggiori costi sociali per i pazienti, ridotta qualità di vita, perdita di giornate lavorative, impiego di tempi a volte anche prolungati per recarsi in ospedale o al centro di emodialisi;

essa ha costi a carico del Servizio sanitario nazionale di 40-50.000 euro all'anno per paziente; la spesa destinata alla dialisi ammonta a 2,4 miliardi di euro all'anno pur essendo i pazienti dializzati lo 0,8 per cento della popolazione generale; pertanto, la spesa per la dialisi è circa 25 volte maggiore rispetto alla spesa sanitaria *pro capite*;

considerato che:

la penetranza, sia in termini di incidenza che di prevalenza, delle 3 terapie sostitutive domiciliari, cioè la dialisi personale, la dialisi extracorporea domiciliare e il trapianto *pre emptive*, pur essendo di grande utilità clinica e associata a riduzione dei costi, è marcatamente bassa ed eterogenea nelle diverse Regioni italiane;

gli ostacoli maggiori ad una più ampia implementazione delle terapie sostitutive domiciliari sono rappresentati da una scarsa o del tutto assente informazione ai pazienti di essere trattati con altre metodiche, tra le quali anche il trapianto *pre emptive*, e la carenza di centri nefrologici che offrono la possibilità di usufruire delle stesse altre metodiche;

considerato, inoltre, che:

nonostante l'aumentata attenzione alle persone affette da malattia renale cronica, persistono alcune aree che necessitano di maggiore impegno, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari sia per quanto riguarda gli aspetti sociali;

allo stato attuale, occorrerebbe individuare a livello nazionale gli obiettivi strategici per migliorare le attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia renale cronica, favorendo percorsi che garantiscano al paziente uniformità di risposte e delineando le strategie generali e specifiche per la realizzazione di ciascun obiettivo;

occorrerebbe, altresì, assicurare nel territorio nazionale maggiore omogeneità nella tutela della salute delle persone affette da malattie croniche, anche tenendo conto dei diversi modelli organizzativi diffusi negli ambiti regionali e locali e garantire il miglioramento della qualità dell'assistenza, in linea con l'evoluzione in ambito scientifico e tecnologico;

ritenuto che:

la tutela delle persone con malattia renale cronica dovrebbe essere migliorata anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili ed una migliore informazione;

il peso della malattia renale cronica, che non dovrebbe gravare sul singolo paziente o sul contesto sociale, potrebbe essere ridotto favorendo i trattamenti domiciliari;

i servizi sanitari dovrebbero essere maggiormente efficienti in termini di prevenzione e assistenza e dovrebbero assicurare equità di accesso alle terapie in modo da ridurre le disuguaglianze sociali;

le iniziative e gli interventi nel campo delle malattie renali croniche dovrebbero essere tali da rendere più omogeneo il processo diagnostico-terapeutico;

preso atto che ai pazienti affetti da malattia cronica renale dovrebbe essere assicurata l'opportunità di scegliere in modo informato e consapevole fra tutte le terapie sostitutive renali oggi disponibili, incluse le terapie domiciliari e il trapianto, allo stesso modo in tutte le Regioni italiane,

impegna il Governo:

1) ad intervenire per promuovere l'implementazione, in tutte le Regioni italiane, di un unico modello nazionale di consenso informato che contempli tutte le possibili terapie sostitutive;

2) a destinare un adeguato stanziamento economico per la formazione dedicata alle terapie domiciliari, a basso costo e ad alta efficacia clinica, con un impatto positivo sulla qualità della vita dei pazienti nefropatici;

3) ad intervenire per promuovere l'offerta assistenziale delle nefrologie italiane, uniformando i processi di prescrizione delle dialisi domiciliari per consentire in tutte le Regioni il riconoscimento ponderato delle relative attività assistenziali;

4) ad intervenire per migliorare le attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia renale cronica, favorendo percorsi diagnostico-terapeutici che garantiscano al paziente uniformità di risposte su tutto il territorio nazionale;

5) ad intervenire per garantire ai pazienti affetti da malattia renale cronica l'opportunità di beneficiare di tutte le terapie sostitutive renali oggi disponibili, incluse le terapie domiciliari, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale;

6) a modificare l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) introducendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti aproteici.

(1-00862)

### **Interrogazioni**

BERNINI - *Al Ministro dell'interno* -

(3-04101) (Già 4-07421)

GATTI, BUBBICO, PEGORER, BATTISTA, GOTOR, FORNARO, LO MORO, GRANAIOLO, CORSINI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

gli operai forestali degli uffici territoriali per la biodiversità (UTB) erano alle dipendenze del Corpo forestale dello Stato fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, nel quale è stato deciso l'assorbimento dello stesso CFS all'interno dell'arma dei Carabinieri;

successivamente è stata assegnata, agli stessi Carabinieri, anche la gestione degli operai forestali, che svolgono la loro attività lavorativa prevalentemente all'interno dell'ex Demanio dello Stato;

gli operai forestali UTB sono presenti in più regioni d'Italia (28 uffici periferici) e fino a dicembre 2015 l'elaborazione delle loro buste paga e il pagamento delle varie competenze avveniva su base territoriale da parte dei comandi regionali del CFS, mentre, a partire da gennaio 2016, le elaborazioni delle paghe vengono effettuate da "NoiPA";

considerato che NoiPA è il sistema informativo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, realizzato per gestire i dati dei dipendenti amministrati e assicurare la presa in carico del trattamento economico del personale centrale e periferico della pubblica amministrazione che mette a disposizione i servizi di: a) elaborazione dei dati giuridico-economici e dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali; b) elaborazione e quadratura della rilevazione delle presenze/assenze degli amministrati, nonché dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente; c) gestione dei dati elaborati e produzione del cedolino mensile, nonché distribuzione dello stesso e comunicazione delle informazioni connesse ai dati contenuti all'interno;

considerato inoltre che:

per tutto l'anno 2016 i comandi regionali del CFS hanno svolto un ruolo di coordinamento territoriale, inviando i dati a NoiPa, che, in seguito, dopo averli elaborati, effettuava i vari pagamenti. Da subito si sono verificati disagi e disservizi, prima con il personale in divisa del CFS e poi anche con gli operai forestali, per l'elaborazione dei cedolini paga, che spesso non erano corretti: da quasi 2 anni si continuano ad avere errori nel calcolo delle buste paga, si continuano a sbagliare i codici da utilizzare e diversi operai lamentano ingiuste trattenute in busta paga dovute ad errate imputazioni di dati;

da gennaio 2017, col passaggio all'arma dei Carabinieri, la situazione non è cambiata;

dopo diversi confronti prima del CFS e poi dei Carabinieri con NoiPA, le organizzazioni sindacali, in particolare la FLAI Cgil, ha denunciato una situazione non più sostenibile per i lavoratori, che sono vittime da due anni di ingiusti tagli dei loro salari semplicemente perché il Ministero dell'e-

conomia e delle finanze non riesce a mettere a punto un sistema per elaborare correttamente i salari di circa 1.300 operai forestali;

a distanza di 11 mesi dal passaggio ai Carabinieri, sembrerebbe, inoltre, che il sistema NoiPA, che era stato scelto per una razionalizzazione della spesa pubblica, abbia esternalizzato il servizio di elaborazione delle paghe, causando problematiche diversificate tra i lavoratori presenti nei vari uffici territoriali;

considerato infine che:

oltre al pagamento corretto dei salari, NoiPa sta pagando le indennità accessorie con ritardi, che ad oggi oscillano dalle due alle cinque mensilità e per quanto riguarda i contributi in quasi tutti gli uffici periferici ai lavoratori non risultano negli estratti INPS i contributi previdenziali dell'anno 2016, mentre i primi 9 mesi del 2017 non risultano a nessuno (impedendo ad alcuni lavoratori di accedere alle prestazioni: pensione, permessi, legge n. 104 del 1992, maternità, eccetera);

per quel che riguarda il pagamento del rimborso chilometrico (spesa anticipata dai lavoratori per recarsi dal centro di raccolta al luogo di lavoro) effettuato direttamente dai Carabinieri, ad oggi i pagamenti sono fermi al secondo semestre 2017 (un trimestre di arretrato),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa;

se non ritenga di dover chiarire qual è la situazione di NoiPa e se e quali sono le funzioni esternalizzate, quali riflessi questa esternalizzazione ha provocato dal punto di vista dell'efficienza e se ci siano stati risparmi nell'erogazione del servizio;

se non ritenga di doversi attivare tempestivamente presso NoiPa per fare in modo che il sistema di elaborazione paghe agli operai forestali UTB venga immediatamente corretto per evitare calcoli errati nell'importo ed errate trattenute in busta paga;

se non ritenga di dover sollecitare Noipa al pagamento delle indennità accessorie nei termini previsti.

(3-04102)

GIROTTO, DONNO, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA, NUNGNES, CAPPELLETTI, BLUNDO, MORONESE, GIARRUSSO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

i "certificati bianchi", anche noti come "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), sono titoli negoziabili, che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei "certificati bianchi" prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano an-



nualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (TEP). Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei "certificati bianchi" sono affidate al gestore servizi energetici;

i "certificati bianchi" sono stati sino ad oggi garantiti anche in forma semplificata attraverso progetti analitici e schede *standard*, che hanno consentito anche a consumatori e microimprese di accedere al meccanismo;

per contro, il decreto ministeriale 11 gennaio 2017, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica", impedisce per il futuro di avere incentivazioni per progetti di efficienza energetica di piccole dimensioni attraverso il meccanismo dei "certificati bianchi";

il suddetto decreto elimina i progetti semplificati senza previo monitoraggio, cioè quelli standardizzati e analitici, e prevede per tutte le tipologie di progetto ammissibili almeno un anno di preventivo monitoraggio. Il che, a parere degli interroganti, basta a scoraggiare qualsiasi consumatore o piccolo operatore dall'intraprendere un progetto di efficienza, considerato il costo e le complessità connesse al monitoraggio preventivo;

con l'eliminazione dei progetti immediatamente attuabili senza monitoraggio e l'introduzione del necessario requisito di un monitoraggio almeno annuale, si è creato un vuoto di un anno nella possibilità di presentare nuovi progetti, che può avere contribuito ad alimentare processi speculativi;

il decreto stabilisce peraltro che i "certificati bianchi" possono essere riconosciuti soltanto a progetti che siano più efficienti, non solo di quanto oggi è attualmente installato, ma anche di quanto oggi in commercio come prodotto nuovo (in particolare la definizione di consumo di riferimento nel decreto, che fa riferimento allo *standard* tecnologico di mercato). A titolo di esempio, nel caso di un forno industriale, il decreto richiede non solo che il nuovo forno acquistato sia più efficiente alla media dei forni installati in Italia, ma anche che sia più efficiente rispetto alla media dei forni nuovi in vendita in Italia;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

le incentivazioni non indirizzano così all'innovazione e all'adeguamento alle tecnologie efficienti di mercato, ma solo ad una nicchia estremamente ristretta, che sono quelle tecnologie che sono più efficienti di quelle di mercato. Si impedisce conseguentemente l'esecuzione di interventi di efficienza a tutti quei consumatori e microimprese (la grandissima maggioranza) che non possono permettersi di puntare ai prodotti di altissima innovatività e che solo tramite gli incentivi possono fare gli investimenti per migliorare la efficienza adeguandosi agli *standard* di mercato del nuovo;

il citato decreto non pone alternativa fra puntare a costosissimi processi ad altissima innovatività o non fare nulla. E ciò non trova giustificazione nelle regole comunitarie, che si limitano a indicare di non incentivare gli investimenti che si sarebbero fatti comunque anche in assenza di aiuto;

il risultato dell'eliminazione dei progetti senza previo monitoraggio e del fatto che i certificati bianchi sono stati limitati solo a chi può permettersi costosissimi investimenti e consulenze è evidenziato dall'andamento dei "certificati bianchi", che dall'approvazione del decreto hanno avuto un incremento di prezzo che li sta portando da circa 150/200 euro a circa 350 euro, con grave ulteriore aggravio in bolletta per le piccole e medie imprese e per i consumatori, ai quali, per di più, come si è visto, l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi è stato sostanzialmente precluso;

considerato inoltre che;

le criticità evidenziate si inseriscono peraltro in un contesto di penalizzazione di consumatori e piccole medie imprese contenuto nella politica energetica del nostro Paese;

attualmente, la partecipazione di consumatori e piccole imprese al mercato elettrico ivi incluso quello del dispacciamento attraverso aggregatori in Italia (benché prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2014 e successive modificazioni) è ancora ingiustificatamente bloccata dal fatto che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico non ha ancora predisposto la normativa a regime, ma ha solo approvato progetti pilota, che a parere degli interroganti non sono la modalità più appropriata per spingere consumatori e piccole imprese a fare investimenti in nuovi mercati;

le riforme tariffarie elettriche (e in particolare quella domestica, che ha posto in componente fissa le tariffe di distribuzione) hanno spostato parte significativa degli oneri da componenti correlate al consumo a componenti fisse, andando così ad aumentare per i piccoli consumatori di energia il costo della bolletta elettrica;

inoltre, i sistemi incentivanti per favorire gli interventi di efficientamento energetico e il risparmio sono disciplinati da un quadro regolatorio e normativo a parere degli interroganti esageratamente complesso, che disorienta gli operatori delle piccole imprese inducendoli in errori che si ripercuotono in minori incentivi o in perdite di incentivi penalizzando soprattutto i consumatori e le piccole imprese, che non possono avere risorse dedicate alle questioni energetiche;

di fatti, risulta agli interroganti che dai dati del GSE (Gestore dei servizi energetici) risulta che nel solo 2016 ben 27 operatori hanno avuto esito negativo di verifiche GSE con perdita dei benefici aggiuntivi previsti per l'installazione di impianti fotovoltaici integrati sui capannoni, perché (nonostante gli impianti ci fossero e fossero integrati sui tetti) mancavano elementi di raccordo fra l'impianto fotovoltaico e il manufatto su cui lo stesso è installato. Cioè, sostanzialmente, perché non sono stati installati moduli finti a copertura delle aree non coperte dall'impianto fotovoltaico,

si chiede di sapere:

quali siano le dinamiche che stanno determinando gli incrementi ingiustificati della spesa di consumatori e delle piccole imprese per i "certificati bianchi" e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno modificare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, che ha contribuito, con le sue restrittive previsioni, ad alimentare le incertezze;

per quali motivi si sia ritenuto di impedire, con la previsione di onerosi previ monitoraggi, l'accesso di piccole imprese e consumatori al mercato dei "certificati bianchi", in un contesto in cui si verifica una chiara situazione di eccesso di domanda rispetto all'offerta;

quali siano le motivazioni che hanno determinato l'opportunità di continuare a mantenere un restrittivo concetto di addizionalità in un contesto in cui si verifica una chiara situazione di eccesso della domanda rispetto all'offerta per i "certificati bianchi";

per quali motivi non sia stato valutato l'impatto che sul mercato dei "certificati bianchi" poteva avere l'eliminazione di progetti senza previo monitoraggio, sostituendoli soltanto con progetti con previo monitoraggio di almeno un anno;

quali misure intenda intraprendere per consentire anche a consumatori e piccole imprese di partecipare al mercato elettrico attraverso aggregatori e, in particolare, se non si ritenga opportuno revocare la delega all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che non sta attuando tali misure;

se sia stato valutato l'impatto in termini di aggravio di costi per i piccoli consumatori di energia derivante dal fatto che, con la riforma della tariffa domestica, le tariffe di distribuzione sono state previste in misura fissa completamente indipendente dal consumo,

quali misure intenda assumere per evitare che la complessità della normativa continui a risultare un fattore di grave penalizzazione per consumatori e piccole imprese e, in particolare, per evitare che i controlli GSE portino (come accaduto nel 2016 per gli elementi di raccordo sui tetti dei capannoni) a vanificare importanti investimenti per cavilli tecnici.

(3-04103)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

CASSON, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO MORO, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, MINEO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

gli obiettivi della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, rappresentano "questione di preminente di interesse nazionale", per la quale ragione è vigente un *corpus* di leggi speciali, una delle quali istituisce il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo per Venezia (art. 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798, "Legge speciale per Venezia"), che, proprio a causa della sua rilevanza istituzionale, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (il cosiddetto "Comitatone");

il 7 novembre 2017 il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo era stato convocato, per delega, dal Ministro delle infrastrutture, con all'ordine del giorno il seguente punto 2: "Portualità veneziana: prospettive e sviluppo del crocierismo nella Laguna di Venezia";

osservato che:

dalla formulazione dell'ordine del giorno appare evidente la finalità di segnare un capovolgimento degli obiettivi storici: lo sviluppo della crocieristica rispetto alla tutela della laguna, a fronte dell'eccessivo crocierismo, e alla salvaguardia di Venezia;

nonostante il ministro Delrio, in sede di "Comitatone", avesse precisato ai convenuti che si trattava di "una comunicazione anche da non votare" (dichiarazione raccolta dai presenti), la scelta di porre all'attenzione del Comitato dei ministri per Venezia l'argomento dello sviluppo del crocierismo nella laguna di Venezia è a giudizio degli interroganti deviante rispetto alla funzione preliminare e fondamentale di tutela della laguna;

non vi è nell'ordine del giorno nessun riferimento al decreto n. 79 del 2012 (Clini-Passera) che impone di limitare, regolare e vietare il transito delle navi da crociera nella laguna di Venezia, di cui il bacino di San Marco e il canale della Giudecca fanno parte. Nessun cenno alla sicurezza nautica e alla compatibilità ambientale;

una formulazione dell'ordine del giorno correttamente aderente alla natura del problema avrebbe potuto essere la "Portualità veneziana: prospettive a fronte dei limiti dello sviluppo del crocierismo nella Laguna di Venezia alla luce del decreto n. 79 del 2 marzo 2012";

ritenuto che a parere degli interroganti:

è inaccettabile tale capovolgimento di obiettivi, non essendo certo lo sviluppo della crocieristica in laguna l'obiettivo primario, mentre l'integrità fisica ed ecologica della laguna sono dichiarate "questione di preminente di interesse nazionale";

nel caso specifico della crocieristica, il primario obbligo per il Governo e per lo Stato italiano è quello di proteggere la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio dai rilevanti aumenti del traffico marittimo (citazione dal decreto "Clini-Passera", n. 79 del 2012, che è comunque norma vigente, non abrogata, né modificata);

il decreto "Clini-Passera" ha posto, ormai da quasi 6 anni, la questione dell'allontanamento delle grandi navi da crociera al centro della tutela della laguna di Venezia tutta e non solo del bacino di San Marco e del canale della Giudecca, come si vorrebbe far credere;

considerato che il comunicato e le dichiarazioni rilasciate alla stampa e ai mezzi di informazione, dopo il Comitato del 7 novembre, hanno fatto credere che il Governo italiano potrebbe assicurare la salvaguardia della laguna di Venezia con un "disegno" che prevederebbe di togliere le navi dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca per portarle, entro 3 anni, a Marghera e alla stazione marittima per il canale Vittorio Emanuele, per lunghi percorsi interni alla laguna medesima;

ritenuto che:

alla luce dei fatti e della normativa vigente, non è per nulla chiaro quale valore, nella forma e nel merito, possa avere quest'ultima riunione del Comitato non presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri;

infatti, nella forma, va osservato che la riunione del Comitato si è svolta in assenza della completa rappresentanza di Governo normativamente prevista, in assenza, cioè, della compagine governativa competente per specifici settori e materie, fatta eccezione per il Ministro delle infrastrutture, che contemporaneamente lo presiedeva ed era anche relatore della comunicazione;

risultavano infatti assenti, sin dall'inizio della riunione, il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva delegato il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'ambiente Galletti e la Ministra dell'istruzione dell'università e della ricerca, mentre il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini, lasciava la riunione senza intervenire, poco dopo l'inizio;

della compagine del Governo, prevista nel Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo e formata dal Presidente del Consiglio dei ministri e da 4 Ministri, rimaneva quindi solo il Ministro delle infrastrutture, Delrio, che svolgeva contemporaneamente la funzione delegata di presidenza e di relatore delle proposte;

non risulta che dal ministro Delrio sia stata posta la questione dell'opportunità di interrompere la riunione, vista l'assenza dei rappresentanti del Governo competenti per materia e delle loro direzioni e l'impossibilità quindi di interagire sulla tematica della salvaguardia della laguna, oggetto dell'intero *corpus* della legislazione speciale per Venezia e posto alla base del citato "Clini-Passera";

va infatti da sé, poi, che i rimanenti componenti del "Comitato", il presidente della Regione Veneto, e i sindaci di Venezia, Chioggia, Mira e Jesolo, sono rappresentanti, per quanto di limitata competenza, delle loro singole amministrazioni, e non possono svolgere funzione sussidiaria della funzione assegnata ai membri del Governo;

peraltro, risulta che nessuna documentazione sia stata fatta pervenire ai membri convocati, che nessuna riunione preparatoria sia stata convocata e che, solo dopo la richiesta del sindaco di Chioggia, previa una breve interruzione della riunione, sia stato distribuito un documento di tre pagine che lo stesso Delrio presentava, come già detto, come una "comunicazione anche da non votare";

la comunicazione è in realtà una "presa d'atto", e non un provvedimento, presa d'atto di comunicazioni e volontà "altre" rispetto ai vari ministri competenti e al Governo nel suo insieme;

la comunicazione si limita a prendere atto di un percorso indicato da altri:

"di individuare gli accosti per navi di dimensioni più grandi nella zona portuale di Marghera (Canale Nord- sponda nord) con accesso attraverso la bocca di porto di Malamocco e il canale di grande navigazione Malamocco- Marghera;

con la possibilità di adeguare, previa procedura di assoggettabilità a VIA se necessario e analisi dei rischi, il Canale di grande navigazione Vittorio Emanuele III delle Corporazione dei Piloti di Venezia e con la collaborazione degli stessi armatori";

indicazioni, peraltro e soprattutto, non supportate da provvedimenti giuridicamente validi e non accompagnate da raccomandazioni specifiche di verifica della stima dei rischi, di verifica della sicurezza nautica, di valutazione della compatibilità ambientale, prima ancora del calcolo di sostenibilità nei tempi e nei costi che un tale astratto disegno comporterebbe;

disegno astratto, perché non rispondente ai criteri normativamente vigenti relativi alla presentazione di progetti in materia;

le risultanze della riunione, pertanto, relativamente alle grandi navi, si sono ridotte ad una comunicazione-presa d'atto, come precisato, che deve interpretarsi come un documento programmatico di percorso, che non comporta alcuna decisione operativa e i cui effetti giuridici sono inesistenti e, di conseguenza, ogni pretesa in senso contrario condurrebbe ad effetti giuridici nulli. Tanto è vero, per di più, che il tutto si conclude con un "invito" del Ministro a verificare la "concreta praticabilità del percorso";

considerato che:

nel merito, il comunicato rilasciato alla stampa e ai mezzi di informazione ha fatto credere di aver tolto le navi da San Marco per portarle a Marghera entro 3 anni;

si riporta al proposito la dichiarazione del comunicato del ministro Delrio: «Dopo tanti mesi di studio e di lavoro molto serio abbiamo trovato una soluzione vera. Via le Grandi Navi dalla Giudecca, dal bacino di San Marco, ci vuole una soluzione definitiva a regime. Le grandi navi arriveranno a Marghera, si fermeranno nel Canale Nord di Marghera. - ha dichiarato il Ministro Delrio - Non vi sono interferenze con il traffico commerciale

quindi le due attività possono coesistere. Abbiamo detto anche che in questa fase transitoria, in attesa che il terminal di Marghera sia attrezzato, metteremo in campo una nuova determinazione della Autorità marittima con nuovi criteri più oggettivi, che tenga conto di tutte le variabili architettoniche, paesaggistiche e ambientali per preservare al massimo la Laguna. Abbiamo anche detto di mantenere adeguatamente e di sfruttare al massimo gli attuali canali esistenti, senza scavare nuovi canali, per consentire alla Marittima di continuare a funzionare bene e di svilupparsi. È possibile sviluppare il porto, far arrivare le crociere, senza per questo mettere a rischio il patrimonio di Venezia»;

queste affermazioni hanno avuto a parere degli interroganti l'ingannevole scopo di ingenerare nell'opinione pubblica, anche internazionale, la convinzione che lo spostamento a Marghera sia la soluzione e che questa si possa realizzare in tempi brevi e senza scavi e danni ambientali;

è evidente però, anche per un normale osservatore, che le cose stanno in tutt'altro modo;

è abbastanza intuitivo comprendere come la salvaguardia della laguna di Venezia e di Venezia stessa non sarebbe certo assicurata da un tale disegno, che aggraverebbe, per i lavori di adeguamento e di ingente scavo e rimodellizzazione dei canali portuali di accesso, il già delicato equilibrio idrodinamico e morfologico della laguna centrale, mentre avrebbe conseguenze pericolose per la stessa sicurezza dei traffici portuali, in quanto, per raggiungere Marghera ed il canale Vittorio Emanuele, sarebbero concentrate, in un solo percorso nautico, tutte le navi commerciali, industriali e turistiche di grandi dimensioni;

prima di spostare tutta l'attività della grande crocieristica a Marghera, all'interno della laguna, andava considerato "il rischio di grave inquinamento dell'ambiente collegato al trasporto marittimo che può derivare dalle sostanze pericolose e nocive trasportate dalle navi come carico o come propellente per i fini della stessa navigazione" (citazione dal decreto "Clini-Passera") e andava tenuto presente quanto già osservato in via preliminare dall'autorità marittima, con la nota del 13 novembre 2012, di seguito richiamata interamente, e che in particolare esprimeva l'inadeguatezza dimensionale e funzionale del canale Malamocco Marghera per il passaggio delle navi di grande dimensione (larghezza 40 metri, lunghezza superiore a 300 metri) in quanto argomentava, tra l'altro che:

«l'attuale dimensione del Canale Malamocco Marghera in relazione alla tipologia di navi che lo attraversano non consente di prevedere la possibilità di scambio in nessun punto. Ne consegue che l'ingresso / uscita delle navi deve continuare ad essere programmato in senso unico alternato; l'accesso delle navi in pescaggio è vincolato, come noto, ai flussi di marea; la presenza di un consistente traffico passeggeri di 4/5navi determinerebbe gravi interferenze per l'accesso di dette navi vincolate dal pescaggio; alla luce di quanto sopra il transito a carattere continuativo nel canale Malamocco Marghera delle navi passeggeri causerebbe sicuramente ritardi e disservizi ai flussi da e per Marghera»;

e che esprimeva: "parere decisamente contrario alla soluzione che prevede la navigazione delle navi passeggeri lungo il canale Vittorio Emanuele in quanto il transito tra l'isola dei Petroli e la raffineria non assicura i necessari requisiti di sicurezza";

il disegno di spostamento del *terminal* crociere a Porto Marghera si accompagnerebbe poi a una speculazione finanziaria su aree private, che dovrebbero essere comprate: si tratta di aree interne al SIN Porto Marghera (sito di Interesse nazionale per la bonifica), caratterizzate da un grave inquinamento conseguente alle attività industriali dismesse, la cui bonifica deve ancora avvenire. Il canale industriale Nord, dove insistono le aree indicate per gli approdi, è profondo non più di 2 metri e non è stato mai dragato, e per oltre un chilometro, fino alla banchina della Fincantieri, non è stata ancora realizzata la muraglia di marginamento per captare lo sversamento in laguna degli inquinanti sepolti nei terreni;

inoltre, si ricorda che sulla sponda nord del canale Brentella si trova la bioraffineria dell'ENI. L'area italiana Coke e le sponde sul canale Nord e Brentella erano già state indicate quali aree per un possibile nuovo *terminal* crocieristico in un progetto presentato nel 2014 alla fase di *scoping* della commissione VIA nazionale, che ne aveva però rilevato molteplici criticità;

per di più, in questa situazione confusa, nessuno ha ancora adeguatamente considerato i rischi di natura industriale, sì dal punto di vista della sicurezza, ma anche dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione a Porto Marghera, zona che va confermata nella sua caratterizzazione e vocazione industriale, seppur modificata rispetto ai peggiori anni del passato, vocazione che il disegno auspicato in sede di "Comitatone" metterebbe seriamente a repentaglio;

e ciò anche a scapito della risoluzione del problema in modo definitivo, con l'allontanamento delle grandi navi da crociera dalle acque della laguna. L'unico progetto finora presentato secondo le procedure previste dall'atto di indirizzo dello stesso Comitato indirizzo coordinamento e controllo per Venezia, ex art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e che ha ottenuto il provvedimento di compatibilità ambientale, è stato al momento accantonato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non ne ha predisposto, ingiustificatamente, la trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, come prevede la normativa del Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);

anche se non si dovesse considerare quest'ultimo progetto, andrebbero adottati comunque atti conseguenti, per garantire il massimo della trasparenza e della funzionalità della pubblica amministrazione, al fine, soprattutto, di prevenire ed impedire interferenze criminali di grande spessore, che in territorio veneto e veneziano hanno già prodotto effetti deleteri, come nel caso del cosiddetto "scandalo Mose";

le responsabilità in materia e in caso di prosecuzione sulla strada auspicata in sede di "Comitatone" sono molteplici e già si intravedono risvolti



di rilievo contabile e amministrativo, che si spera non possano addirittura confluire in rilievi di natura penale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati;

quale valore politico e giuridico attribuisca ai lavori del "Comitato-ne" del 7 novembre 2017 e soprattutto alle sue conclusioni ("Presa d'atto" e "invito");

se non ritenga finalmente di intervenire, per davvero e seriamente, a tutela di Venezia e della sua laguna, facendo in modo che le "grandi navi" vengano estromesse definitivamente dalla laguna stessa, così tutelando la città e i cittadini, Venezia e le sue variegate bellezze, salvaguardando al contempo il lavoro, sia industriale, che commerciale e crocieristico, con le soluzioni che la scienza e la tecnologia moderne sono in grado di garantire, nel rispetto delle norme vigenti.

(3-04104)

PIGNEDOLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

nella giornata di lunedì 13 novembre 2017 l'Appennino reggiano è stato interessato da un'abbondante nevicata (già ampiamente preannunciata dal Dipartimento della protezione civile) che è stata causa di disagio nei trasporti, nelle comunicazioni telefoniche e in particolare nella fornitura di energia elettrica;

i sindaci dell'Unione montana hanno segnalato che nei comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Ventasso, Vetto, si è verificata una interruzione di energia elettrica che, in molti casi, si è protratta oltre le 48 ore, con conseguenti difficoltà per almeno 50 frazioni e ulteriori case sparse;

l'interruzione del servizio ha privato di luce e, soprattutto, di riscaldamento gli edifici pubblici e privati. Ancor più grave è stata l'indisponibilità della corrente necessaria a mantenere attivi gli apparati medicali presenti in molte abitazioni;

non è stato mantenuto l'impegno di compensare la mancanza di energia nelle zone più disagiate mediante l'installazione di gruppi elettrogeni sostitutivi, ripetutamente richiesti dai comuni interessati;

già nel 2015, a seguito di un *black out* prodotto da pesanti precipitazioni atmosferiche, Enel si era impegnata a programmare e mettere in atto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che impedissero il ripetersi di analoghi episodi di disservizio,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine ai fatti rappresentati e quale sia il giudizio sulla mancata risposta organizzativa

dell'ente gestore ad una situazione di emergenza, peraltro annunciata dall'allerta meteo dei giorni precedenti;

quali siano le cause che hanno determinato le interruzioni di energia elettrica, i tempi lunghi di ripristino e se ENEL avesse o meno predisposto piani di emergenza;

quali siano i piani di manutenzione ordinaria di Enel in zone di montagna, dove l'orografia del territorio e la presenza di aree isolate richiede un'attenzione specifica;

quale sia la dotazione di personale tecnico di Enel presente sul territorio dell'Appennino, in grado di essere prontamente reperibile per situazioni eccezionali e urgenti;

quali iniziative di compensazione economica siano previste a tutela delle famiglie e degli enti colpiti da guasti elettrici e da conseguenti disservizi.

(3-04105)

CASINI, Luigi MARINO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'interno* - Premesso che:

le zone montane sono tutelate dalla Costituzione italiana, il cui articolo 44, secondo comma, prevede espressamente che siano adottati provvedimenti legislativi a favore delle zone montane stesse;

le regioni di montagna sono riconosciute anche dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che le considera esplicitamente tra quelle interessate dalle politiche di coesione per ridurre il divario di sviluppo con le altre, in quanto regioni meno favorite;

considerato che:

nella giornata di lunedì 13 novembre 2017, una nevicata sull'Appennino bolognese, della durata di poche ore, che ha depositato neve per circa 60 centimetri, peraltro ampiamente prevista e debitamente comunicata alle autorità locali dall'allerta meteorologica della Protezione civile, ha causato, e sta ancora causando, pesantissimi disagi e disservizi ai cittadini dei comuni montani di quelle aree. In particolare, circa 30.000 utenze relative ai cittadini dell'Unione dell'Appennino, di Marzabotto, Grizzana, Monzuno, Monte San Pietro, Casalfiumanese, Monghidoro, San Benedetto val di Sambro, Castiglione de' Pepoli, Vergato, Camugnano, Castel di Casio, Fontanelice, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Sasso Marconi, Porretta, Loiano e Monterenzio sono rimaste lunedì sera senza alcuna tipo di collegamento telefonico, di fornitura di energia elettrica, di acqua, di luce e di gas. I disagi, compreso il freddo dell'inverno montano, che affliggeva tutte quelle famiglie che non dispongono di caldaia a legna o di camino, e il completo isolamento sono continuati fino alla serata di mercoledì 15 novembre, per almeno 4.000 utenze;

decine di alberi sono caduti sui tralicci dell'alta tensione e gli impianti di sollevamento idrici e i serbatoi, che alimentano le condutture cittadine, funzionanti con l'energia elettrica, sono rimasti bloccati causando l'interruzione del servizio idrico;

tenuto conto che a parere degli interroganti:

non può essere tollerabile che una nevicata di intensità poco più che ordinaria comporti una tanto grave e prolungata interruzione dei richiamati servizi pubblici essenziali, a danno dei cittadini delle zone montane. La drammatica situazione di abbandono per quasi 3 giorni ha riguardato migliaia di famiglie e sta penalizzando fortemente, attività commerciali di piccole imprese, artigiani e negozianti, costretti alla forzata chiusura delle rispettive attività;

le istituzioni locali si sono ritrovate nell'impossibilità di prestare una pronta assistenza ai propri concittadini per responsabilità non proprie, mentre l'ENEL attivava 50 gruppi elettrogeni e schierava sul terreno 500 tecnici, purtroppo evidentemente non sufficienti a prestare neppure il più minimo argine ai disservizi patiti dalla popolazione;

la situazione che ha coinvolto decine di migliaia di cittadini delle zone appenniniche del bolognese sembra ancora più inaccettabile, in considerazione dei precedenti analoghi verificatisi degli anni scorsi: infatti, già nel febbraio 2015 e nel 2012, episodi nevosi di non eccezionale entità avevano causato, negli stessi territori delle montagne bolognesi, massicci *black out* dell'energia elettrica, e conseguentemente, degli altri servizi connessi. Appare evidente come non siano state attuate, da parte di più attori a vario titolo coinvolti, le necessarie determinazioni e misure, al fine di evitare il ripetersi di tali disastri: il risultato è stato che, nuovamente, interi Paesi sono rimasti completamente isolati per moltissime ore;

i sindaci delle richiamate comunità, attivi nei vertici in Prefettura per coordinare i soccorsi e le attività di assistenza alla popolazione, hanno sottolineato come il ripetersi di tali gravissime circostanze emergenziali sia il segno della mancanza di un'opera costante di prevenzione e messa in sicurezza del territorio e delle linee infrastrutturali dei servizi. L'assenza di adeguate risposte concrete negli anni da parte dei gestori dei servizi ha spinto alcuni sindaci a presentare un esposto in Procura contro ENEL; parallelamente, i Carabinieri hanno avviato accertamenti per valutare eventuali ritardi o inadempienze negli interventi di ripristino da parte di ENEL, esaminando, anche attraverso sopralluoghi aerei, la manutenzione delle reti e la dislocazione delle cabine;

i collegamenti stradali hanno subito pesanti limitazioni;

visto, infine, che a giudizio degli interroganti:

appare necessario ed imprescindibile assicurare che le richiamate garanzie costituzionali a favore delle comunità di montagna siano costantemente implementate, al fine di non discriminare moltissimi italiani nell'accesso ai più fondamentali servizi alla cittadinanza e al fine di affrontare

prontamente e adeguatamente episodi atmosferici senza che ciò possa trasformarsi regolarmente in situazioni gravemente emergenziali;

i territori montani e i cittadini che vi abitano non possono continuare a pagare le conseguenze di mancate strategie nazionali di prevenzione, cura del territorio e pianificazione nella gestione delle emergenze. D'altra parte le risorse a disposizione delle relative istituzioni locali sono sempre più esigue e non consentono loro di affrontare investimenti infrastrutturali e di ammodernamento delle reti di distribuzione dei servizi essenziali,

si chiede di sapere:

se siano state poste in essere tutte le misure necessarie per superare la fase emergenziale, descritta nelle premesse;

quali misure il Governo abbia posto in essere per assistere le amministrazioni locali nella difficile gestione dell'emergenza;

se si prevedano iniziative per lo stanziamento di apposite risorse per fronteggiare i danni ai territori, alle persone e alle imprese derivanti dagli episodi citati;

quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere nei confronti dell'Enel;

se, in ogni procedimento giudiziario, intenda costituirsi parte civile nei confronti di chi ha in capo la responsabilità dell'erogazione dei servizi elettrici, idrici e telefonici e della manutenzione stradale;

quali iniziative intenda porre in essere per individuare negligenze o gravi mancanze nell'ambito della prevenzione, della manutenzione e della salvaguardia degli impianti;

quali determinazioni voglia prendere per evitare che in futuro non vengano garantiti i servizi essenziali;

se non sia il caso di predisporre una riforma della macchina dei soccorsi più efficiente ed attiva sull'intero territorio nazionale e di garantire una più veloce gestione delle opere di ammodernamento e manutenzione, anche straordinaria, del territorio e delle infrastrutture strategiche presenti in esso.

(3-04106)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

DONNO, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, GIARRUSSO, CASTALDI, MORONESE, BLUNDO, GAETTI, SANTANGELO - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 14 novembre 2017, "trnews", con un articolo intitolato "Vernaleone: 'Un territorio presidiato come ci fosse una guerra di mafia. L'inutile gita sul cantiere'", riportava i contenuti del video riguardante "l'editoriale del direttore [di Telerama] contro la visita autorizzata sul cantiere" Tap (Trans Adriatic pipeline). Venivano riportati altresì taluni stralci dell'intervento del direttore stesso che annunciava la richiesta di spiegazioni ai vertici di Tap;

nella stessa data, la suddetta fonte, con un articolo intitolato "Tap, per tranquillizzare gli animi *tour* 'sotto scorta' nel cantiere", riferiva quanto accaduto nel *tour* concesso alla stampa caratterizzato da «tempi serrati, tappe obbligate, nessun racconto live con microfono alla mano»;

veniva aggiunto che «Il paese e la vicina marina di San Foca per un mese continueranno ad essere "nella disponibilità delle forze dell'ordine, tempi e modalità di accesso alle aree saranno regolamentati dal Questore di Lecce". Centinaia le lamentele e le segnalazioni pervenute negli uffici del Comune di Melendugno: i residenti di dicono "sequestrati in casa propria". Anche per questo il clima che si continua a respirare è tutt'altro che disteso»;

considerato che:

ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure";

secondo la dichiarazione universale dei diritti umani, "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano che quanto accaduto sia lesivo della libertà di stampa e di informazione nonché della trasparenza, del pluralismo e della democratica narrazione, diffusione e circolazione delle notizie;

quali misure di competenza intendano adottare, affinché sia scongiurata qualsivoglia compressione della libertà personale dei cittadini e degli operatori dell'informazione, con particolare riferimento al gasdotto Tap e alle connesse singole fasi di realizzazione e lavorazione;

se non ritenga che, in riferimento all'episodio evidenziato, la libertà di stampa e la libertà di informazione possano risentire di pericolosi condizionamenti, intromissioni, restrizioni e che, come tali, debbano essere opportunamente individuati e stigmatizzati.

(4-08393)

MALAN - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo gli elementi informativi a disposizione dell'interrogante:

Toni Brandi, presidente di "ProVita" *onlus*, ha pubblicamente dichiarato che, il 6 novembre 2017 a Roma in via della Conciliazione, il *camion* vela in ricordo del cardinal Caffarra recentemente scomparso, che ProVita aveva allestito, è stato bloccato dalla Polizia in borghese e in uniforme; i manifesti del *camion* recavano, da un lato, la fotografia del defunto cardinale con la data della sua scomparsa, due mesi prima, oltre al *logo* di ProVita;

il signor Brandi riferisce che un sovrintendente del commissariato Borgo gli avrebbe chiesto al telefono quale fosse lo scopo dell'iniziativa, alla luce delle posizioni assunte dal cardinal Caffarra; tali domande sarebbero state successivamente ribadite in un colloquio tenutosi presso lo stesso commissariato, durante il quale gli sarebbe anche stato chiesto se le autorità vaticane fossero state informate, se avesse contatti con loro nonché quale fosse lo spirito della manifestazione, se di protesta, sensibilizzazione o altro,

si chiede di sapere:

se siano state impartite istruzioni affinché la Polizia di Stato entri nel merito della libera manifestazione del pensiero;

in caso positivo, chi abbia impartito tali istruzioni e per quale motivo;

in caso negativo, quali siano le ragioni per cui il *camion* vela, del tutto regolare sotto ogni punto di vista, è stato fermato per ore, con danno economico per chi lo aveva affittato.

(4-08394)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il comune di Bovolenta (Padova) sta subendo disagi gravissimi a causa di un problema viario annoso che costringe i cittadini a difficoltà quotidiane;

il territorio del comune è diviso in due parti dal fiume Bacchiglione e l'unico collegamento tra loro è un ponte a senso unico alternato chiamato "ponte blu", nodo stradale fondamentale per l'intera area che collega le numerose imprese produttive e la macroarea artigianale ed industriale di Padova e l'area del Conselvano e Piovese;

proprio la sua posizione di snodo è causa di traffico intenso di mezzi pesanti, intasamenti e frequenti collisioni con le strutture e le spallette del ponte, provocando danni e pericolo per la mobilità leggera oltre che per i residenti;

l'amministrazione comunale, per ovviare ai sistematici e quotidiani disagi, ha concordato con la Soprintendenza e con il genio civile di Padova un progetto che è stato valutato positivamente dalla Provincia e che prevede

la realizzazione di un "by-pass" corto che utilizza le sommità arginali esistenti lasciando il transito del ponte blu agli autoveicoli leggeri, ai pedoni e alle biciclette;

stante l'impossibilità da parte della Regione Veneto e Provincia a partecipare ai costi della realizzazione dell'opera, che ammonterebbero a 1.500.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sostenere e contribuire economicamente alla realizzazione della proposta avanzata dal Comune di Bovolenta.

(4-08395)

BRUNI, TARQUINIO, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2017 ("Proroga termini") ha disposto specifiche disposizioni in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, modificando l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e definendo la nozione di "riunione di imprese", applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di linea con autobus;

il citato comma 2-bis ha previsto, inoltre, che i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale debbano adeguarsi alle previsioni della citata norma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il Ministero effettuasse le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiarare la decadenza delle autorizzazioni;

il comma 12 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha dettato nuove disposizioni in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

l'articolo 16-*quinquies*, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 ha dettato specifiche disposizioni in materia di servizi automobilistici interregionali, abrogando le disposizioni concernenti la definizione di riunione d'impresa applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di linea con autobus;

il citato articolo 16-*quinquies* ha istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

a seguito dell'approvazione delle disposizioni citate si è creata una incertezza nel settore che ha indotto alcuni operatori, come Marozzi, ad avviare le procedure di licenziamento del personale,

si chiede di sapere:

quali eventuali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per riordinare complessivamente e in maniera organica la disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

se sia stato istituito il tavolo di lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

quali iniziative di propria competenza intendano mettere in atto per garantire la continuità reddituale ed occupazionale dei lavoratori colpiti dalla crisi del settore e dalla mancata regolamentazione dello stesso.

(4-08396)

BRUNI - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze* -  
Premesso che:

l'iscrizione alla cassa di previdenza delle forze armate è obbligatoria per tutti i militari;

l'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, riconosce agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno 6 anni ai fondi previdenziali integrativi, di cui all'articolo 1913 dello stesso codice, che cessano dal servizio con diritto alla pensione, un'indennità supplementare;

l'articolo 1919 del citato codice, al comma 1, prevede che l'indennità è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, iscritti da almeno 6 anni al pertinente fondo, i quali sono:

a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;

b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente;

da tale diritto sono esclusi a parere dell'interrogante ingiustamente, il personale dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, nonché tutti i militari posti in congedo per altri motivi, diversi da quelli ai due precedenti commi;

dal 2010 lo Stato maggiore della difesa rigetta le istanze dei militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, adducendo le seguenti motivazioni: «la forza armata di appartenenza non è contemplata nella legge quale presupposto per il riconoscimento del beneficio in oggetto»;



l'articolo 1917 del citato codice prevede che ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali, di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati e che le predette somme sono reversibili;

ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1919, la disposizione di cui all'articolo 1917, si applica ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, iscritti da almeno 6 anni al fondo, sono: a) trasferiti nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato; b) nominati ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3;

considerato che sulla base di quanto esposto, il decreto legislativo n. 66 del 2010 ha evidenziato una disparità tra le forze armate, prevedendo la restituzione delle somme solo ed esclusivamente per i militari della Marina militare e dell'Aeronautica, che transitano nei ruoli civili, «dimenticando» il personale dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito italiano, discriminandoli, ovvero per tutti gli altri militari che sono stati posti in congedo senza diritto alla pensione, avendo tuttavia prestato servizio nella Forza armata per almeno sei anni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano adottare urgenti iniziative volte a modificare il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di porre rimedio alla palese difformità di trattamento in riferimento all'erogazione dell'indennità supplementare, di cui all'articolo 1919, e alla restituzione dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1917 del medesimo codice, con effetto retroattivo dal 2010, riguardo al personale dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito italiano, all'atto del trasferimento nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato, e con riferimento a tutti i militari senza diritto di pensione, quando non iscritti al fondo da almeno sei anni.

(4-08397)

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

diverse fonti di stampa, di ambito sia locale che nazionale, hanno riportato la notizia di ben 15 casi di salmonella, apparentemente di tipo non tifoideo, che hanno interessato 11 bambini e 4 adulti, tutti partecipanti ad un medesimo evento tenutosi presso un locale di Latina;

la prima firmataria della presente interrogazione, in data 26 luglio 2017, ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-07895, in seguito al verificarsi di casi analoghi di infezione da salmonella nella zona di Formia (Latina), con il quale si chiedeva un deciso intervento presso le autorità sanitarie di zona al fine di ottenere ogni opportuna informazione su tale fenomeno, nonché l'impiego di misure concrete volte a fronteggiare l'emergenza, peraltro non nuova alla zona della provincia di Latina;

considerato che:

il Ministro in indirizzo non ha ancora fornito risposta;

a quanto risulta agli interroganti, lo stesso Ministero non sembra essersi attivato, presso le autorità sanitarie territoriali, al fine di prevenire l'insorgere di altri casi di contagio da salmonella, tifoidea e non;

considerato inoltre che:

l'insorgenza dell'infezione sembrerebbe derivare dalle pietanze consumate nel corso del banchetto, forniti sia dalla struttura ospitante che da alcuni dei partecipanti;

l'insorgenza del contagio ha interessato unicamente persone partecipanti al banchetto, e ciò fa ragionevolmente ritenere che il veicolo attraverso cui si è trasmesso il bacillo gram-negativo della Salmonella sia da considerarsi il cibo consumato;

in Italia vigono precise norme riguardante il consumo di cibi in strutture pubbliche ovvero aperte al pubblico, relativamente sia al consumo del cibo, sia ai metodi di preparazione e conservazione degli alimenti, sia, infine, ai controlli sanitari che devono obbligatoriamente precedere l'utilizzo dei diversi ingredienti impiegati, quali, in primo luogo, l'osservanza delle norme HACCP,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se intenda intervenire presso le locali autorità civili e sanitarie, al fine di monitorare ed eventualmente coordinare le opportune azioni tese ad arginare l'infezione da salmonella;

se non intenda disporre, attraverso le locali strutture sanitarie, un'opportuna indagine con lo scopo di identificare l'origine dell'infezione, così da prevenire l'insorgenza di simili gravi patologie.

(4-08398)

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il giorno 28 ottobre 2017, presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Ciriè (Torino), appartenente alla ASL Torino 4, uno dei sanitari presenti ha negato il trasporto d'urgenza di una bimba di 6 anni presso l'ospedale torinese "Regina Margherita", motivando il rifiuto adducendo che non vi fosse, presso il presidio, disponibilità alcuna di ambulanza;

le condizioni della piccola paziente, che aveva inavvertitamente ingerito delle piccole batterie, sono apparse subito estremamente gravi anche per il rischio di un'eventuale dispersione nell'organismo dell'acido contenuto delle batterie;

il genitore della bambina si è visto pertanto costretto a provvedere mediante la propria autovettura al trasporto della bimba presso il nosocomio torinese;

il trasporto è avvenuto in seguito ad un preciso ed esplicito suggerimento del sanitario che aveva preso in carico il "caso", il quale aveva precedentemente provveduto a fornire al padre alcuni asciugamani e guanti di lattice;

come rilevato dalla stessa ASL, pare che siano state disattese le linee guida ed i protocolli aziendali inerenti all'attività di pronto soccorso;

considerato che:

i successivi accertamenti disposti dalla direzione del nosocomio piemontese hanno permesso di accertare che, al contrario di quanto dichiarato, vi era al momento dell'urgenza un'ambulanza disponibile, facendo risultare assolutamente immotivato il rifiuto da parte del sanitario;

la bimba, appena giunta all'ospedale "Regina Margherita", è stata immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico realizzato con tecnica endoscopica, teso ad estrarre i corpi estranei ingeriti;

la metodica, appartenente da anni all'interventistica d'urgenza, dovrebbe, senza margine di incertezza, essere disponibile anche presso il presidio di Ciriè e pertanto non si ravviserebbe il motivo del trasferimento al "Regina Margherita"; qualora, invece, risultasse che esso ne sia sguarnito, bisognerebbe, a ragione, domandarsi se sussista la necessità di mantenere in attività presidi sprovvisti delle più elementari e diffuse metodiche mediche e chirurgiche;

la prognosi della piccola paziente si mantiene tuttora "severa", in quanto la bambina ancora non sarebbe in grado di alimentarsi autonomamente, auspicando che ciò non attenga in alcun modo al ritardo con cui si è intervenuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende descritte;

se intenda intervenire presso l'Assessorato per la salute della Regione Piemonte al fine di ottenere ogni possibile informazione riguardante i fatti accaduti;

se non intenda svolgere un'azione ispettiva volta ad appurare la corretta applicazione di tutte le procedure, nonché ad intervenire, per quanto di competenza, qualora fossero ravvisate condotte negligenti del personale preposto;

se intenda adottare, di concerto con le autorità politiche regionali, le opportune azioni disciplinari nei confronti dei vertici della ASL To4, al fine di prevenire il ripetersi di tali fattispecie comportamentali.

(4-08399)

CENTINAIO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

si continua ad assistere nella casa circondariale di Genova "Marassi" ad una situazione di grave carenza di sicurezza, confermata da un tentativo di evasione, come ha evidenziato di recente il SAPPE (Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria) nel comunicato del 15 novembre 2017: "l'attuale politica gestionale dei detenuti a Marassi e della sicurezza, non capiamo più che ruolo abbia la Polizia Penitenziaria di Marassi, è un carcere gestito con il servizio dinamico cioè i detenuti non sono chiusi nelle loro celle bensì sono liberi di girare per i reparti. Questo produce una serie di negatività e debolezze nel settore della sicurezza e, tra queste, la facilità con cui i detenuti possono oltrepassare i cancelli che sono aperti, e recarsi nei vari settori dell'istituto (...) il detenuto ha approfittato del quotidiano andirivieni di persone, non solo detenuti, che orbitano all'interno di Marassi quindi dal cortile passeggi, invece di rientrare in cella percorrendo ed oltrepassando i vari settori dell'istituto, è arrivato sino nei pressi dell'uscita dell'istituto dove, purtroppo per lui, la Polizia Penitenziaria lì in servizio ha ben compreso che quel detenuto lì non doveva starci e quindi è intervenuta bloccandolo, benché abbia opposto resistenza, pochi metri prima dell'uscita (...) a denunciare l'indifferenza della nostra Amministrazione su quello che accade negli istituti della Liguria ma a Marassi in modo particolare";

nel carcere, come si legge nel comunicato, vi è una carenza "d'organico" di "ben 77 unità inviate a prestare servizio in altri istituti";

questa situazione sta compromettendo in maniera grave la sicurezza del carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi e iniziative, anche di natura emergenziale, intenda adottare, in particolare per garantire la necessaria sicurezza, affinché episodi simili non si verifichino più, oltre a prevedere una copertura totale delle carenze di organico, nonché a rivedere il sistema di vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto al fine di prevederne l'eliminazione.

(4-08400)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 14 novembre 2017, una *troupe* del noto programma giornalistico "Striscia la Notizia" è stata oggetto di una vile aggressione mentre realizzava un *reportage* nel parco della Montagnola a Bologna, una zona notoriamente sotto il controllo di elementi malavitosi dediti allo spaccio di stupefacenti ed altre attività illegali;

la *troupe* stava documentando lo spaccio di stupefacenti esercitato da alcuni malavitosi extracomunitari nel parco, pare simulando in incognito interesse ad acquistarne, prima di svelare la propria identità e subire l'aggressione;

in seguito all'episodio, nelle prime ore del 15 novembre i Carabinieri della compagnia Bologna centro hanno proceduto all'effettuazione di una retata nel parco della Montagnola, che è terminata con l'arresto di 5 spacciatori africani di età compresa fra i 17 e i 32 anni, tutti disoccupati, con precedenti e privi di fissa dimora, e con la segnalazione di altre 4 persone, per consumo di stupefacenti;

le violenze e la rapina di cui il giornalista e i *cameraman* di Striscia la Notizia sono rimasti vittime dimostrano l'esistenza di sacche di illegalità anche nel cuore di alcune fra le maggiori città italiane, circostanza inaccettabile che esige una reazione dello Stato non episodica, ma tendente al ristabilimento duraturo della legalità,

si chiede di sapere quali iniziative e in che tempi il Ministro in indirizzo conti di assumere per ripristinare stabilmente la legalità nelle zone di Bologna controllate dalla criminalità ed in particolare nel parco della Montagnola, dove si sono svolti i fatti descritti.

(4-08401)

CASALETTO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nell'era dell'informazione digitale, a giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si sarebbero verificate negli ultimi anni produzioni di notizie false nella rete *internet*;

secondo il Ministero, l'impossibilità di verificare le fonti e la circolazione incontrastata di cosiddette *fake news* può diventare "pericoloso per la società, per le persone, addirittura per la democrazia";

questo modo di indicare la rete e la navigazione *internet* come espressione di pericolosità o per di più di disinformazione potrebbe configurarsi come una forma esplicita di censura anche per chi esprime dissenso politico e/o opinioni di parte, che, al contrario, sono espressamente tutelate dall'articolo 21 della Costituzione;

nella pur rispettabile volontà di indicare una forma di regolamentazione del mezzo e dello strumento digitale, soprattutto nei toni e nella forma di espressione, spesso violenta, o evidente nella simbologia e semantica denigratoria, si ravvede l'assoluta difficoltà invece di stabilire nel merito chi dice bugie e chi no;

il Ministro dell'istruzione cerca di coinvolgere i giovani nel progetto "bastabufale", convinto di stimolare una visione critica nella fruizione dei messaggi che circolano in rete. Certamente il senso critico, una buona base culturale e la conoscenza sono le attività che sviluppano la popolazione per non cadere in trappole e in truffe;

considerato che a parere dell'interrogante:

è lecito chiedersi quanto segue: se lo stesso *mainstream* ufficiale (giornali, televisioni) diffonde notizie filtrate, confezionate dalle linee edito-

riali, non verificabili e orientate, non si capisce come sia possibile sviluppare un senso critico e quindi una pluralità di informazioni nella popolazione e nei giovani che tentano di informarsi nell'unico altro canale non filtrato, che è *internet*;

considerato altresì che si possono ricordare tutti i presunti 60 miliardi derivanti dalla corruzione, o i bombardamenti con armi chimiche di Assad in Siria, o la famosa fialetta di antrace esibita all'ONU dal Segretario di Stato *pro tempore* USA, tutti episodi rilanciati dai maggiori *mass media* italiani e mondiali e sui quali è stata costruita una vasta opinione pubblica, ma risultati essere *fake news*,

si chiede di conoscere:

se il Governo colga l'aspetto problematico legato all'individuazione delle fonti presuntivamente autorevoli;

quale organo, ente, o sito si ritenga il detentore dell'autorevolezza e della capacità di veridicità della notizia;

quali siano i parametri di giudizio per stabilire chi è un buon giornalista al quale ispirarsi;

perché ci si preoccupi di formare gli studenti a riconoscere, tramite gli strumenti digitali, la disinformazione o una notizia falsa, causa di "pericolo per la democrazia" e non ci si preoccupa di insegnare loro ad individuare i violenti, i delinquenti che possono causare violenze sui minori e di cui le cronache parlano tutti i giorni;

come si stabilisca la correttezza delle fonti, secondo lo stile d'immagine di un sito;

se corrisponda al vero che l'attenzione alla presunta corretta informazione su *internet* viene addirittura sollecitata dalla Commissione europea, che propone una serie di misure normative atte ad impedire la circolazione di notizie di altra natura politica;

se il Governo sia a conoscenza di quale sarebbe il "codice di condotta" che suggerisce la Commissione europea per fare pressione sui grandi gruppi dei *social network*;

se corrisponda al vero che anche in Germania sarebbero state recepite le pressioni del presidente Junker e sarebbe stata varata una legge sulla disinformazione presunta denominata "Network Enforcement Act", che avrebbe suscitato forti proteste per la sua natura anticostituzionale espressamente dichiarata da 8 dei 10 giuristi chiamati dal Bundestag a formulare un parere;

se sia vero che anche le competenti Istituzioni italiane avrebbero eseguito il compito e avrebbero prodotto un protocollo "bastabufale" per adeguarsi alle pressioni europee;

se il Governo non ritenga, che nel pur apprezzabile tentativo di educare i giovani a non cadere nelle campagne di odio e alla condivisione di espressioni violente di *internet* e dei *social network*, persista il pericolo che

adottando queste misure restrittive per fermare i "bufalari", in verità verrebbe lesa la libertà di tutti, anche di coloro che usano l'unico mezzo libero e a disposizione di tutti per diffondere altre informazioni e altre verità.

(4-08402)

BIANCONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

le recenti cronache hanno riportato la tragica notizia della morte per setticemia, a seguito di parto in casa, della signora Erica Collu;

sul triste evento, avvenuto in provincia di Cagliari, sono in corso le indagini della magistratura ed è stata disposta una consulenza tecnica da parte del pubblico ministero incaricato;

il tema della sicurezza nel momento del parto, quand'anche avvenga a domicilio, è di assoluta rilevanza e ha un ruolo centrale anche in merito all'esame in corso, presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, delle proposte di legge sulla promozione del parto fisiologico;

nel corso del suo mandato, in occasione di eventi drammatici occorsi in occasione o dopo parti avvenuti nelle strutture ospedaliere, il Ministro in indirizzo ha regolarmente disposto l'invio di ispettori ministeriali per approfondire quanto accaduto;

la necessità di comprendere le cause di tali eventi è importante anche nell'ottica di individuare, sulla base di dati ed evenienze risultanti dal lavoro degli ispettori ministeriali, misure utili in materia di sicurezza del parto;

a parere dell'interrogante è altrettanto importante, proprio per raggiungere tali finalità, che vi sia un'attenta azione ministeriale anche per vicende avvenute in casa, come quella che ha riguardato la signora Erica Collu,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre un'attività ispettiva di livello ministeriale per appurare quanto avvenuto;

se non ritenga che sia utile e indifferibile, a tutela della salute delle donne, apprestare una normativa più dettagliata e cogente riguardo alle condizioni e alle modalità del parto in casa.

(4-08403)

D'ANNA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che secondo gli elementi informativi acquisiti dall'interrogante:

in data 8 novembre 2017 il quotidiano "La Stampa", insieme ad altri quotidiani nazionali, ha dato notizia che l'imprenditore già coinvolto nel caso CONSIP, Alfredo Romeo, è stato nuovamente arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di corruzione, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di

Napoli inerente a un giro di tangenti all'ospedale Cardarelli, al Comune di Napoli, e alla Soprintendenza dei beni culturali di Roma;

oltre a Romeo, è finito agli arresti, con la medesima accusa di corruzione, anche il direttore generale dell'ospedale Cardarelli, Ciro Verdoliva. Il quotidiano riportava anche che "l'inchiesta che ha portato agli arresti di oggi è quella dalla quale è nata la più famosa su Consip (...) Ma Verdoliva è finito ai domiciliari per altri due episodi corruttivi";

considerato che, in base agli elementi informativi a disposizione dell'interrogante:

tra gli episodi corruttivi, come descritti nell'informativa della polizia giudiziaria riportata a pag. 29 del settimanale "l'Espresso" pubblicato in data 14 maggio 2017 e intitolato "Al supermarket delle sentenze", ve n'è uno assai significativo che vede protagonista il dottor Michele Corradino, componente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ivi definito "braccio destro" del presidente dottor Raffaele Cantone;

nell'informativa, verrebbe descritto con dovizia di particolari l'operato del dottor Corradino, in qualità di magistrato del Consiglio di Stato, nelle camere di consiglio del 14 marzo 2014 dinanzi alla terza sezione del Consiglio di Stato, nei ricorsi n. 1451/2014 e n. 1734/2014, concernenti l'affidamento del servizio di pulizia aree ospedaliere, pendenti tra l'azienda ospedaliera Cardarelli, la società Florida 2000 s.r.l. e Romeo Gestioni SpA, che vedevano vittoriosa quest'ultima;

di lì a poco, il dottor Corradino veniva nominato componente ANAC e lo stesso dottor Cantone, il cui fratello risulta titolare di una consulenza con la Romeo Gestioni SpA, era nominato presidente ANAC;

al di là della singolarità delle due coincidenze, va notato che nell'informativa della polizia giudiziaria già citata si fa ampio riferimento a un'ingente somma di denaro che sarebbe stata attribuita al legale del Cardarelli, ritenuto vicino a Corradino, e all'impegno profuso da quest'ultimo per la vittoria di Romeo Gestioni ("poi alla fine l'ha spuntata" vi si leggerebbe testualmente),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, come li valuti e se ne abbia considerato l'incidenza sul funzionamento dell'attività dell'ANAC;

se sia a conoscenza di un'eventuale indagine interna avviata dall'ANAC in ordine ai fatti di cui sopra, la cui consistenza e gravità non possono, secondo l'interrogante, ritenersi irrilevanti né esulare dalle sue competenze;

se e quali misure di propria competenza intenda adottare nei confronti del dottor Cantone, quale magistrato in servizio, in relazione ai fatti e agli atti sopra descritti.

(4-08404)



RIZZOTTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

a causa del calo delle commesse la sede in Riva di Chieri (Torino) dell'azienda multinazionale Embraco (Brasile), gruppo Whirlpool, azienda che produce compressori per impianti di refrigerazione, ha affrontato una forte ristrutturazione dal 2004 ad oggi, con una riduzione della pianta organica da 2.000 dipendenti a 530, e questo anche se, nel 2014, il direttore generale di Embraco Europa dichiarava che la sede in Riva di Chieri «è l'impianto più produttivo del "mondo Embraco"»;

i vertici dell'azienda ritengono ora che le produzioni di Riva di Chieri non siano competitive e non prevedono investimenti *in loco* almeno fino al 2020. Per tali motivi non sono favorevoli a rinnovare i contratti di solidarietà;

i dipendenti dell'Embraco sono quindi, inevitabilmente, avviati verso la cassa integrazione, che potrebbe coprire un arco temporale da gennaio 2018 a settembre 2018, oltre il quale si prospetta un numero di esuberanti pari a 250 persone. A metà novembre 2017, è quindi questa la preoccupante situazione dell'Embraco;

la Regione Piemonte ha recentemente (3 novembre) chiesto ai vertici dell'Embraco di elaborare un piano industriale credibile, che contempli un investimento significativo nello stabilimento di Riva di Chieri, grazie a una produzione in grado di trovare spazio sul mercato ed assicurare gli attuali livelli occupazionali;

il tavolo istituzionale sulla crisi dell'azienda dovrebbe tornare a riunirsi nuovamente a breve presso l'Assessorato regionale al lavoro, con l'obiettivo di verificare le intenzioni della proprietà. La Regione ha ribadito la propria disponibilità a mettere in campo tutti gli strumenti utili a garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento piemontese;

l'azienda si sarebbe impegnata a verificare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di far ricorso alla cassa integrazione straordinaria;

il Governo ha sovente dichiarato l'importanza, e il ruolo che svolgono gli investimenti esteri nello sviluppo dell'economia reale e nel ridurre le sperequazioni sociali, in aumento, presenti nel Paese,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, a sostegno delle politiche del Governo in materia di attrazione di investimenti esteri, di sviluppo d'impresa e di occupazione, possano adottare tempestivamente iniziative, in sinergia con la Regione Piemonte, per evitare la progressiva dismissione da parte di Embraco della sede in Riva di Chieri.

(4-08405)

**Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-04103, del senatore Giroto ed altri, sul meccanismo del rilascio dei cosiddetti certificati bianchi;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-04102, della senatrice Gatti ed altri, sull'elaborazione delle buste paga degli operai forestali degli uffici territoriali per la biodiversità.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 908ª seduta pubblica del 15 novembre 2017, a pagina 115, sotto il titolo "Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici", all'ultima riga dell'ultimo capoverso, sostituire le parole: ", rispettivamente, del 28 e 29 novembre 2017" con le seguenti: "del 5 dicembre 2017".



## **A N N E S S I**

Emendamento 1.900

Emendamento 1.900 (testo corretto)

1.900

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1-bis. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis".

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. ".

## ALLEGATO

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;».

sopprimere il comma 2.

sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento della stessa somma salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.



8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.»;

dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinnea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.

10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020.».

al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Al comma 8 del citato articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

aggiungere, infine, i seguenti commi:

11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11 bis, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori



*entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero"*

*11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1 del decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».*

dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

*«Art. 1-bis.*

*(Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)*

*1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".».*

*«Art. 1-ter.*

*(Fabbricati di lusso)*

*1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».*

*«Art. 1-quater.*

*(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)*

*1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.*

*2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:*

*a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;*

*b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.*

*3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.*

*4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del*





*Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.».*

*5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.*

*6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis.».*

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*"3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.";*

il comma 4 è sostituito dal seguente:

*"4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.";*

il comma 5 è abrogato;

dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

*"5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2017, n. 252, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche al Comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato,*

*5-ter I redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche "nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.";*

il comma 6 è sostituito dal seguente:

*"6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei Comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto*



con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis.”;

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

“6-bis Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscrivere in apposito fondo.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter-per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni - ove disponibili - precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

6-decies. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.».

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:



«Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al periodo precedente, i comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice Commissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto.".

3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le parole: ", su proposta dei Comuni";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.".

4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.";

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine



previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato”.

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del **31 marzo 2018** alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 dello stesso decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo prevista dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente articolo:

**“Art. 8-bis.**

*(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)*

1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) il richiedente sia altresì proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

c) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;

e) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;

f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:

a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri c) e d) del comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati distrutto o



*danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;*

*c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.*

*3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.*

*4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del Piano di assetto del parco.*

*5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.*

*6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.*

*7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento".*

*8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 13. (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici) – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al citato decreto-legge n. 39 del 2009.*

*2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.*

*3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.*

*4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 e al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto.*

*5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di*



cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi su immobili danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria del 2009, non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.”

9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti "ad eccezione di quelli paritari" e le parole: "e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto”;

b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:

”c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)”;

c) alla lettera a) del comma 2, le parole: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici”;

d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

”c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture”;

e) dopo il comma 3-bis aggiunto il seguente:

”3-bis. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo”;

f) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:

”3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.”;

g) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis del presente decreto”;

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto”.

10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata





in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) – 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del Demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di Regione – Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita le seguenti:

"a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2.

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 18. (Centrale unica di committenza) – 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i



soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie”.

14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.”.

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “pubblica e” sono soppresse.

17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: “Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore.”;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.”;

b) al comma 3-bis:

1) nell'alinea, dopo le parole: “trattamento economico” sono inserite le seguenti: “fondamentale ed accessorio” e le parole: “viene corrisposto secondo le seguenti modalità” sono sostituite dalle seguenti: “viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità”;

2) le lettere a) e b) sono così integralmente sostituite “a) le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario”;

c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per





essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza";

d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";

e) al comma 7, lettera b): le parole "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con le parole "del 30 per cento"; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole "del 20 per cento";

f) comma 7 lettera c): le parole "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

g) al comma 7-bis: al primo periodo, dopo le parole: "al comma 7" sono aggiunte le seguenti ", lettere a), b) e c),";

h) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ferme restando le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3";

b) al comma 3-quater è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta rassegna delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis";

21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è fissato nel 31 dicembre 2020".

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge- 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal comma 21 del presente articolo, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla



data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e nei contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

23. All'articolo 5, comma 1- bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo, le parole "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14; comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 1 nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° giugno 2018".

27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, anche se non posti in posizione di confine.

28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, alle lettere a), b), c) e d), le parole: "diritti reali di garanzia" di cui sono sostituite dalle seguenti: "diritti reali di godimento".

29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di due anni"; b) ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: "Dal 2021" sono sostituite con le parole: "Dal 2023".



31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:

"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.

9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89."

32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 29 giugno 2012, articolo 3, e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare dell'ufficio speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino alla scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali medesimi.

33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla



sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui allo stesso all'articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. All'articolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il comma 3-bis è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di



interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarità agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al Comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestano la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possessa tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati- dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

#### Art. 2-ter.

(Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2017)

1. Al fine di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017



da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla Regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

All'articolo 4:

al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali" e dopo le parole: "quotidiana e periodica" sono inserite le seguenti: "anche on line"».

Nel titolo I, dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

*«Art. 5-bis.*

*(Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'art. 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di quarantacinque giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2".

*Art. 5-ter.*

*(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)*

1. All'articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),".

*Art. 5-quater.*

*(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)*

1. All'articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro".

*Art. 5-quinquies*

*(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge





29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

*Art. 5-sexies.*

*(Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117)*

1. L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

*Art. 5-septies.*

*(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)*

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del tre per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà comunque luogo al rimborso delle somme già versate.

*Art. 5-octies.*

*(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)*

Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.»

All'articolo 6:

al comma 1:



alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,";

alla lettera c), al numero 1) premettere il seguente:

"01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,"».

dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali", sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,».

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 538-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto" sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carburanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione."».

dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa.";

b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio."».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:





«Art. 6-bis.

*(Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

All'articolo 7:

dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture".

4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia».

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo



2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "data del 31 ottobre 2017";

b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:

"Art. 1917-bis.

(Trattamento previdenziale a seguito del passaggio fra ruoli)

A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, nn. 94 e 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli."».

10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017, non impegnate nell'anno 2017, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nel rafforzamento dei livelli di sicurezza.».

Nel titolo II, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento, si provvede, altresì, alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria assegnato agli istituti penitenziari.

3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e lo stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati)

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro



sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 9:

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono inserite le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: "professionisti" sono aggiunte le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4."».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17".

2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis codice civile, dal 2498 al 2506 del codice civile e articolo 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.".

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo», sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018».

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».

Dopo l'articolo 12 aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.



*(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo)*

1. Al fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,";

b) all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Art. 12-ter.*

*(Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione".

All'articolo 13:

al comma 1 lettera a) punto 1), capoverso comma 4-bis, le parole da: "La CONSOB detta" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.", e le parole da: "La dichiarazione è trasmessa" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è soggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).".

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta", sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte" e le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018."».

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

*«Art. 13-bis.*

*(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a



promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.

5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.»

#### *Art. 13-ter.*

*(Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:

*“1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa, la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre*



disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro della difesa».

All'articolo 15:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento."

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria."

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

1-quinquies. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».





Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

*Art. 15-bis.*

*(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)*

1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere".

*Art. 15-ter*

*(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti" sono aggiunte le seguenti: " , fino al 30 giugno 2019";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standards di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto."

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018 - 2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 la ANFS è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1 è inserito il seguente:



*"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare.».*

*Art. 15-quater.*

*(Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)*

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota afflitta al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 2017, per gli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

*Art. 15-quinquies.*

1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:

*«Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.*

*Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.*

*Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.*

*In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.*

*La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate.*

All'articolo 16:

*al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili.";*

*al comma 1, lettera d), numero 1), settimo periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2018";*

*al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:*





*"2-bis) al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2018".*

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può essere collocato in mobilità, a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio 2002-2005, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.*

*1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento.»*

Dopo l'articolo 17 aggiungere i seguenti:

*«Art. 17-bis*

*(Disposizioni in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria)*

*1. All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni.".*

*Art. 17-ter.*

*(Disposizioni in materia di 5 per mille)*

*1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione, degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme.".*

*Art. 17-quater.*

*(Sostegno alla progettazione degli enti locali)*

*1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.";*

*b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modifiche, ai fini della determinazione dei corrispettivi.";*



- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
- a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in caso di contributo per la relativa progettazione;
  - b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;
  - c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.";
  - d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,";
  - e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:
- a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
  - b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
  - c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.";
- f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";
  - g) al secondo periodo del comma 5, le parole: "banca dati l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo";
  - h) al comma 10, dopo la parola: "statali" sono inserite le seguenti: "e dello stesso comune";
  - i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019".
  - l) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico."
2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico."
3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione."
4. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani strategici delle Città metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a) del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione."».



**Art. 17-quinquies.**

*(Disposizioni in materia di enti locali)*

1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" sono inserite le seguenti: "e del comune di San Salvo (Chieti)".».

All'articolo 18:

*apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, alinea, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;*

*al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*"b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico".».*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.».*

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

*«Articolo 18-bis*

*(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

*Art. 18-ter.*

*(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)*

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018».

*Art. 18-quater.*



*(Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico)*

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle norme di buona fabbricazione (*Good manufacturing practices-GMP*) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici. Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote di *cannabis* per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Per assicurare la disponibilità di *cannabis* a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le "*Good agricultural and collecting practices*" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti normativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

5. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

6. Le preparazioni magistrali a base di *cannabis* prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.18-quinquies

*(Debiti sanitari della regione Sardegna)*

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato



interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione.

Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

*«Art. 19-bis.*

*(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)*

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoreponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

*Art. 19-ter*

*(Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

*Art. 19-quater.*

*(Banca dati nazionale degli operatori economici)*

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 per il 2017, e a 1.500.000 di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

*Art. 19-quinquies.*

*(Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)*

1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge



29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

*Art. 19-sexies.*

*(Assegnazioni di immobili conferiti in fondi comuni di investimento immobiliare)*

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno.

*Art. 19-septies.*

*(Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;

b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788, 87". Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo competente il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

*Art 19-octies.*

*(Disposizioni in materia di riscossione)*

1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, dopo la parola: "Municipale" sono aggiunte le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione".

4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

6. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed il loro presenza.



*Art 19-novies.*

*(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)*

*1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "a sé e" sono soppresse.*

*Art. 19-decies.*

*(Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento)*

*1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*Art. 19-undecies*

*(Misure per favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA)*

*1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Al relativo onere onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».*

*Art. 19-duodecies.*

*(Modifica alla tabella A allegata alla legge 93 del 1994)*

*1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce: "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)".*

*Art. 19-terdecies.*

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)*

*1. Al codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro";*

*b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro".*

*Art. 19-quaterdecies.*

*(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)*

*1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:*

*"Art. 13-bis.*

*(Equo compenso e clausole vessatorie)*

*1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.*

*2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.*

*3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al*





*medesimo comma salva prova contraria.*

*4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.*

*5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:*

*a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;*

*b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;*

*c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;*

*d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;*

*e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;*

*f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;*

*g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;*

*h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;*

*i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.*

*6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.*

*7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.*

*8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.*

*9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.*

*10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.*

*11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".*

*2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

*3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.*

*4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

*Art. 19-quinquiesdecies.*

*(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)*





1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

*"1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese*

*1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate*

*1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. ».*

b) al comma 4 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies è sanzionata applicando l'art. 98, comma 11 del medesimo Codice.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*«4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,00, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione maggiorato di euro 1,00 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorità vigila sul rispetto della norma nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249».*

2. All'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

3. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni."*

All'articolo 20:

dopo il comma 7 inserire il seguente:

*«7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».*

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

*"8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: "100 chilometri" sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti residenti in



zone montane o disagiate,";


b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.".

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis."

IL GOVERNO



*[Handwritten signatures and text]*  
1.900 (testo  
cometto)

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 1-bis. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie."

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»,».

sopprimere il comma 2.

sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento della stessa somma salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.



8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predefta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.»;

dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinfa dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.

10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020.».

al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Al comma 8 del citato articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

aggiungere, infine, i seguenti commi:

11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11 bis, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori





ESPUNGERE ART. 1-ter

entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero"

11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1 del decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".».

«Art. 1-ter.

(Fabbricati di lusso)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali".».

«Art. 1-quater.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del



Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.».

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis.».

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.";

il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.";

il comma 5 è abrogato;

dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2017, n. 252, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche al Comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato,

5-ter I redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche "nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito commesso all'esenzione di cui al secondo periodo.";

il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei Comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto

(4-bis)

4-bis Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal predetto comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 bis e 4.

4-ter Agli oneri derivanti dai commi 3 bis e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede: quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis.”;

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

“6-bis Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscrivere in apposito fondo.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter-per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni - ove disponibili - precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

6-decies. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.».

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:





«Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al periodo precedente, i comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice Commissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto.".

3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le parole: ", su proposta dei Comuni";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.".

4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.";

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine



previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 dello stesso decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo prevista dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente articolo:

**"Art. 8-bis.**

*(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)*

1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) il richiedente sia altresì proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

c) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;

e) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;

f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:

a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri c) e d) del comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati distrutto o



danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;

c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del Piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento".

8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici) – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al citato decreto-legge n. 39 del 2009.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 e al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di



cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi su immobili danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria del 2009, non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.”

9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti "ad eccezione di quelli paritari" e le parole: "e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto”;

b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:

”c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)”;

c) alla lettera a) del comma 2, le parole: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici”;

d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

”c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture”;

e) dopo il comma 3-bis aggiunto il seguente:

”3-bis. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo”;

f) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:

”3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.”;

g) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis del presente decreto”;

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto”.

10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata



in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) – 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del Demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di Regione – Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita le seguenti:

"a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2.

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 18. (Centrale unica di committenza) – 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i



soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione."

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "pubblica e" sono soppresse.

17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore.";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.";

b) al comma 3-bis:

1) nell'alea, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: "fondamentale ed accessorio" e le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità";

2) le lettere a) e b) sono così integralmente sostituite "a) le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;"

c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per





essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza";

d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";

e) al comma 7, lettera b): le parole "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con le parole "del 30 per cento"; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole "del 20 per cento";

f) comma 7 lettera c): le parole "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

g) al comma 7-bis: al primo periodo, dopo le parole: "al comma 7" sono aggiunte le seguenti ", lettere a), b) e c),";

h) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ferme restando le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3";

b) al comma 3-quater è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta rassegna delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis";

21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è fissato nel 31 dicembre 2020".

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge- 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal comma 21 del presente articolo, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla



data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

23. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo, le parole "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14; comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 1 nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° giugno 2018".

27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, anche se non posti in posizione di confine.

28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, alle lettere a), b), c) e d), le parole: "diritti reali di garanzia" di cui sono sostituite dalle seguenti: "diritti reali di godimento".

29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di due anni"; b) ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: "Dal 2021" sono sostituite con le parole: "Dal 2023".





31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:

"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.

9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89."

32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 29 giugno 2012, articolo 3, e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare dell'ufficio speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino alla scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali medesimi.

33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla



sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui allo stesso all'articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, N. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. All'articolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il comma 3-bis è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444; o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di



interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al Comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbriano, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

#### Art. 2-ter.

(Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2017)

1. Al fine di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017



ULTERIORMENTE

da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla Regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

All'articolo 4:

al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

*«Oa) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali" e dopo le parole: "quotidiana e periodica" sono inserite le seguenti: "anche on line"».*

Nel titolo I, dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

*«Art. 5-bis.*

*(Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'art. 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di quarantacinque giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2".

*Art. 5-ter.*

*(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)*

1. All'articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),".

*Art. 5-quater.*

*(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)*

1. All'articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro".

*Art. 5-quinquies*

*(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge



29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

*Art. 5-sexies.*

*(Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117)*

1. L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

*Art. 5-septies.*

*(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)*

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del tre per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà comunque luogo al rimborso delle somme già versate.

*Art. 5-octies.*

*(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)*

Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.»

All'articolo 6:

al comma 1:



alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,";

alla lettera c), al numero 1) premettere il seguente:

"01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,"».

dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali", sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale.».

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 538-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto" sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione."».

dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa.";

b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio."».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:





«Art. 6-bis.

*(Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

All'articolo 7:

dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture".

4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia».

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo



2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "data del 31 ottobre 2017";

b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:  
"Art. 1917-bis.

(Trattamento previdenziale a seguito del passaggio fra ruoli)

A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, nn. 94 e 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli."».

10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, non impegnate nell'anno 2017, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione del Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nel rafforzamento dei livelli di sicurezza.».

Nel titolo II, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento, si provvede, altresì, alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria assegnato agli istituti penitenziari.

3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e lo stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati)

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro

«10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, riferite all'anno 2017 e non utilizzate per le finalità ivi previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017".



<p>sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>
<p>All'articolo 9:</p> <p>dopo il comma 2 aggiungere il seguente:</p> <p>«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono inserite le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».</p> <p>Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 9-bis.</p> <p style="text-align: center;">(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)</p> <p>1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: "professionisti" sono aggiunte le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4."».</p>
<p>All'articolo 11:</p> <p>al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».</p> <p>dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:</p> <p>«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17".</p> <p>2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».</p>
<p>Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 11-bis.</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)</p> <p>1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:</p> <p>"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis codice civile, dal 2498 al 2506 del codice civile e articolo 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici."</p>
<p>All'articolo 12:</p> <p>al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo», sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018».</p> <p>dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>«Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».</p> <p>Dopo l'articolo 12 aggiungere i seguenti:</p> <p style="text-align: center;">Art. 12-bis.</p>



*(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo)*

1. Al fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,";

b) all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Art. 12-ter.*

*(Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione".

All'articolo 13:

al comma 1 lettera a) punto 1), capoverso comma 4-bis, le parole da: "La CONSOB detta" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.", e le parole da: "La dichiarazione è trasmessa" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è soggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).".

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta", sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte" e le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018.".

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

*«Art. 13-bis.*

*(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a



promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
- c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.

5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.»

*Art. 13-ter.*

*(Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria)*

*1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:*

*“1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa, la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre*



disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro della difesa».

All'articolo 15:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento."

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria."

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

1-quinquies. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».



Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

*Art. 15-bis.*

*(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)*

1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere".

*Art. 15-ter*

*(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standards di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto."

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018 - 2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 la ANFS è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1 è inserito il seguente:



*"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare.».*

*Art. 15-quater.*

*(Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)*

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 2017, per gli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

*Art. 15-quinquies.*

*1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:*

*«Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.*

*Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.*

*Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.*

*In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.*

*La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate.*

All'articolo 16:

*al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili.";*

*al comma 1, lettera d), numero 1), settimo periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2018";*

*al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:*





*"2-bis) al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2018".*

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può essere collocato in mobilità, a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio 2002-2005, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.*

*1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento.»*

Dopo l'articolo 17 aggiungere i seguenti:

*«Art. 17-bis*

*(Disposizioni in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria)*

*1. All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni."*

*Art. 17-ter.*

*(Disposizioni in materia di 5 per mille)*

*1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione, degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme."*

*Art. 17-quater.*

*(Sostegno alla progettazione degli enti locali)*

*1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.";*

*b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modifiche, ai fini della determinazione dei corrispettivi.";*



28  
P di cui ALL'ARTICOLO 1, COMMA 154, DELLA LEGGE  
23 DI GENNAIO 2014, N. 190.

*[Handwritten signature]*

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in caso di contributo per la relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.";

d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.";

f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";

g) al secondo periodo del comma 5, le parole: "banca dati l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo";

h) al comma 10, dopo la parola: "statali" sono inserite le seguenti: "e dello stesso comune";

i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019".

l) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico."

2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico."

3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione."

4. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani strategici delle Città metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a) del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione."».





**Art. 17-quinquies.**

*(Disposizioni in materia di enti locali)*

1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" sono inserite le seguenti: "e del comune di San Salvo (Chieti)".».

All'articolo 18:

*apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, alinea, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;*

*al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*"b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico".».*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.».*

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

**«Articolo 18-bis**

*(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

**Art. 18-ter.**

*(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)*

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018».

**Art. 18-quater.**



(Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico)

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle norme di buona fabbricazione (*Good manufacturing practices-GMP*) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici. Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote di *cannabis* per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Per assicurare la disponibilità di *cannabis* a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le "*Good agricultural and collecting practices*" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

5. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

6. Le preparazioni magistrali a base di *cannabis* prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.18-quinquies

(Debiti sanitari della regione Sardegna)

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato



interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione.

Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

*«Art. 19-bis.*

*(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)*

*1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

*2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.*

*Art. 19-ter*

*(Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato)*

*1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.*

*Art. 19-quater.*

*(Banca dati nazionale degli operatori economici)*

*1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 per il 2017, e a 1.500.000 di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.*

*Art. 19-quinquies.*

*(Adeguamento della disciplina sulla circolazione*

*e vendita di sigarette elettroniche)*

*1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva";*

*b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*"5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma".*

*2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;*

*b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" fino alla fine del comma sono soppresse.*

*3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge*



29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

*Art. 19-sexies.*

*(Assegnazioni di immobili conferiti in fondi comuni di investimento immobiliare)*

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno.

*Art. 19-septies.*

*(Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;

b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788, 87". Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo competente il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

*Art 19-octies.*

*(Disposizioni in materia di riscossione)*

1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, dopo la parola: "Municipale" sono aggiunte le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione".

4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

6. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed il loro presenza.



*Art 19-novies.*

*(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)*

*1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "a sé e" sono soppresse.*

*Art. 19-decies.*

*(Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento)*

*1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*Art. 19-undecies*

*(Misure per favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA)*

*1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Al relativo onere onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».*

*Art. 19-duodecies.*

*(Modifica alla tabella A allegata alla legge 93 del 1994)*

*1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce: "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)".*

*Art. 19-terdecies.*

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)*

*1. Al codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro";*
- b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro".*

*Art. 19-quaterdecies.*

*(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)*

*1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:*

*"Art. 13-bis.*

*(Equo compenso e clausole vessatorie)*

*1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.*

*2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.*

*3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al*



*medesimo comma salva prova contraria.*

*4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.*

*5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:*

*a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;*

*b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;*

*c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;*

*d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;*

*e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;*

*f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;*

*g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;*

*h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;*

*i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.*

*6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.*

*7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.*

*8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.*

*9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.*

*10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.*

*11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".*

*2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

*3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.*

*4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

*Art. 19-quinquiesdecies.*

*(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)*



1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

*'1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese*

*1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate*

*1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. ».*

b) al comma 4 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies è sanzionata applicando l'art. 98, comma 11 del medesimo Codice.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*«4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,00, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione maggiorato di euro 1,00 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorità vigila sul rispetto della norma nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249».*

2. All'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

3. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.".*

All'articolo 20:

dopo il comma 7 inserire il seguente:

*«7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».*

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

*"8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: "100 chilometri" sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti residenti in





zone montane o disagiate,";

b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018."

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis."

IL GOVERNO

